



# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 12 giugno 2008

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165, 10122 Torino  
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363  
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.  
*Consiglio Regionale* via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903  
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518  
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551  
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568  
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161  
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800  
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844  
Vercelli via Fratelli Ponti 24 - Tel. 0161600286



Foto RealyEasyStar

Castello di Rivoli

Le Residenze reali del Piemonte

## ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

### Sommario Parte I - II

#### Atti della Regione

- Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 5 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 115 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

#### Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

## ABBONAMENTO

## RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

## ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

## TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

## ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

12 mesi - Codice A1 104,00  
6 mesi - Codice S1 52,00

## CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

12 mesi - Codice A3 46,00  
6 mesi - Codice S3 23,00

## INTERNET

Consultazione  
gratuita

## INSERZIONI

## RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.

## PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

## TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo [www.regione.piemonte.it/bollettino/](http://www.regione.piemonte.it/bollettino/)

## PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,  
Associazioni di volontariato,  
Riclassificazione strade,  
Eventi alluvionali del novembre 1994,  
ottobre 2000

## COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times  
Il costo per riga o frazione di riga è  
1,80 solo cartaceo (Fax o Posta),  
1,20 fax + Procedura Web

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

## Per abbonamenti e inserzioni

## PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiرو sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino

## PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 - TO13 IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

## IN INTERNET

Al sito [www.poste.it](http://www.poste.it) tramite postagiرو on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

*In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363*

## COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	1,60
Supplementi fino a 256 pagine	2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop - Corso Matteotti n. 57, Torino - Tel. 011 5176444	

## VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

## INDICE SISTEMATICO

### AGRICOLTURA

#### D.G.R. 4 giugno 2008, n. 35-8910

Regolamento CE n. 320/2006, art. 6, "Aiuto alla diversificazione". Approvazione del Piano d'Azione regionale per l'attuazione in Piemonte del "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero".

pag. 23

#### D.G.R. 4 giugno 2008, n. 36-8911

Regolamento CE n. 320/2006, art. 6, "Aiuto alla diversificazione". - Piano d'Azione regionale. Misura 121 "bietole" ("Ammodernamento delle aziende agricole"). Misura 311 "bietole" ("Diversificazione in attività non agricole"). Approvazione Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l'applicazione e Criteri di selezione Bando 2008 per presentazione domande.

pag. 54

### CACCIA

#### D.G.R. 9 giugno 2008, n. 28-8945

Art. 45, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2008/2009, delle relative istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi per l'esercizio venatorio ad alcune specie.

pag. 103

### CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE

*Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alle consulenze e collaborazioni conferite dal 1/1/2008.*

#### D.G.R. 4 giugno 2008, n. 41-8914

Legge Regionale n. 23 del 10/12/2007: "Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata". Collaborazioni esterne.

pag. 87

#### D.G.R. 9 giugno 2008, n. 25-8942

Integrazione DD.G.R. n. 31-8801, 32-8802, n. 33-8803 e n. 34-8804 del 19.5.2008. Impegno euro 7.000 sul cap. 135611 del bilancio 2008.

pag. 102

#### D.G.R. 9 giugno 2008, n. 27-8944

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Lazio proposto da (omissis) per l'annullamento delle intimazioni di pagamento del prelievo supplementare, annata 2006/2007 in materia di "quote latte". Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione degli avv. Pier Carlo Maina ed Emanuela Romanelli. Spesa euro 2.000 (cap. 135611/2008).

pag. 102

#### Codice DA1002

##### D.D. 30 maggio 2008, n. 306

Proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato all'arch. Immacolata Laltrelli con D.D. n. 336/22 del 29 novembre 2006 per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di supporto all'attuazione della legge regionale n. 40/1998. Impegno di spesa di Euro 29.500,00 sul cap. 103376/2008.

pag. 115

#### Codice DA1000

##### D.D. 30 maggio 2008, n. 310

Proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Dr. Fabio Sarzi Amade' per lo svolgimento di attività e approfondimenti in materia di recupero dei rifiuti con particolare riguardo ai metodi utilizzati in ambito europeo sulla tracciabilità dei medesimi. Impegno di spesa di euro 27.000,00 sul cap. 105406/2008. Approvazione dello schema di contratto.

pag. 115

### CONTENZIOSO

#### D.G.R. 3 giugno 2008, n. 4-8873

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al TAR Piemonte proposto da (omissis) per l'annullamento della D.G.C. di Romentino (NO) n. 28 del 4.3.2008 e degli atti della Conferenza di Servizi indetta per chiusura di cava ed apertura di nuova cava in Comune di Romentino (NO) località Bettola. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Pier Carlo Maina.

pag. 5

#### D.G.R. 3 giugno 2008, n. 5-8874

Giudizio di appello avanti alla Corte di Appello di Torino avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 322 in data 24.1.2008 in materia di indennizzo ex art. 1 L. n. 210/92. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Ilaria Chesta.

pag. 5

#### D.G.R. 3 giugno 2008, n. 6-8875

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il T.A.R. Piemonte da (omissis) avverso ruolo e cartella esattoriale per prelievo supplementare campagna lattiera 2004/2005. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Ilaria Chesta.

pag. 5

### TUTELA DELL'AMBIENTE

#### D.G.R. 4 giugno 2008, n. 24-8899

Parere ex art. 6 della legge 349/1986 relativo al progetto di "Centrale termoelettrica Torino Nord e ampliamento rete di teleriscaldamento" di potenza pari a circa 400 MWe, da localizzarsi nei Comuni di Collegno e Torino, presentato dalla società AEM Torino S.p.A., via Bertola, 48 - Torino, ora IRIDE Energia S.p.A., C.so Svizzera, 95 - Torino.

pag. 5

**D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931**

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".  
Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.  
pag. 87

**D.G.R. 9 giugno 2008, n. 13-8932**

Modifiche alla D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 recante "Criteri e modalita' per l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per studenti universitari e lavoratori in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilita'".  
pag. 100

**D.G.R. 9 giugno 2008, n. 20-8937**

D.G.R. n. 64-6526 del 23 luglio 2007, modifiche ed integrazioni al punto "Semplificazione delle procedure di controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione".  
pag. 102

**PROTEZIONE CIVILE****D.G.R. 3 giugno 2008, n. 1-8870**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo di spesa 196361/08.  
pag. 5

---



## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2008, n. 1-8870

**Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo di spesa 196361/08.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008 come di seguito indicato:

UPB DA09011

cap. 196361

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

- 10.000.000,00

UPB DA14022

cap. 229209

Interventi urgenti a tutela dell'incolumità pubblica, nonché contributi o indennità per fabbricati danneggiati o distrutti da calamità naturali

+ 10.000.000,00

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2008, n. 4-8873

**Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al TAR Piemonte proposto da (omissis) per l'annullamento della D.G.C. di Romentino (NO) n. 28 del 4.3.2008 e degli atti della Conferenza di Servizi indetta per chiusura di cava ed apertura di nuova cava in Comune di Romentino (NO) località Bettola. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Pier Carlo Maina.**

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2008, n. 5-8874

**Giudizio di appello avanti alla Corte di Appello di Torino avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 322 in data 24.1.2008 in materia di indennizzo ex art. 1 L. n.**

**210/92. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Ilaria Chesta.**

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2008, n. 6-8875

**Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il T.A.R. Piemonte da (omissis) avverso ruolo e cartella esattoriale per prelievo supplementare campagna lattiera 2004/2005. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Ilaria Chesta.**

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2008, n. 24-8899

**Parere ex art. 6 della legge 349/1986 relativo al progetto di "Centrale termoelettrica Torino Nord e ampliamento rete di teleriscaldamento" di potenza pari a circa 400 MWe, da localizzarsi nei Comuni di Collegno e Torino, presentato dalla società AEM Torino S.p.A., via Bertola, 48 - Torino, ora IRIDE Energia S.p.A., C.so Svizzera, 95 - Torino.**

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

La Società AEM Torino S.p.A., con sede legale in Torino, via Bertola n. 48, ora IRIDE Energia S.p.A., con sede legale in Torino, c.so Svizzera n. 95, ha presentato alla Regione Piemonte in data 13 giugno 2006, ai sensi del d.p.c.m. 377/1998 e del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, lo Studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali relativi al progetto "Centrale termoelettrica Torino Nord e ampliamento rete di teleriscaldamento" di potenza pari a circa 400 MWe, da localizzarsi nei Comuni di Torino e Collegno, provvedendo contestualmente al loro deposito presso l'Ufficio di deposito progetti regionale, nonché alla pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani "La Stampa" e "Il Sole 24 Ore", ai fini dell'avvio della procedura di VIA di competenza statale nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986.

Il progetto, secondo quanto comunicato dal proponente nell'avviso pubblicato sui quotidiani, si propone di sviluppare il teleriscaldamento nella zona di Torino Nord e consiste nella realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza pari a circa 400 MWe, nell'area localizzata nei Comuni di Torino e Collegno tra Corso Regina Margherita e la Tangenziale, e di una rete di teleriscaldamento a servizio della zona di Torino Nord. Le opere connesse consistono in un elettrodotto di allacciamento della centrale alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da realizzarsi in Comune di Collegno e in un metanodotto di alimentazione della centrale dalla rete SNAM da realizzarsi in Comune di Torino.

Ai fini dell'istruttoria tecnica, è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all'art. 7 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'ar-

ticolo 6 della legge 349/1986, secondo quanto disposto dall'art. 18 della regionale citata.

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di cui all'oggetto, alle cui sedute sono stati convocati i soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale - Provincia di Torino, Comuni di Torino, Collegno, Borgaro T.se, Settimo T.se, San Mauro T.se, Baldissero T.se, Pino T.se, Pecetto T.se, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Beinasco, Rivoli, Grugliasco e Venaria Reale, le ASL n. 3 di Torino e n. 5 di Collegno, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Architettonici del Piemonte, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, la Direzione investimenti della Società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A. - l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica.

La Conferenza dei Servizi si è insediata in data 31 luglio 2006; nel corso della seconda seduta del 6 settembre 2006, cui è stato invitato a partecipare il proponente, sono state formulate allo stesso alcune richieste di chiarimento inerenti, in particolare: la possibile interferenza dell'opera in esame con l'ipotesi progettuale di nuovo raccordo stradale/ferroviario lungo il corridoio di Corso Marche; il bilancio delle emissioni in atmosfera alla luce di una diversa quantificazione delle emissioni evitate a seguito della dismissione della centrale esistente delle Vallette, nonché della previsione di un più complessivo piano di sviluppo del teleriscaldamento nell'area di Torino; l'analisi di rischio d'incidente rilevante correlata alla localizzazione dell'impianto.

In data 7 settembre 2006, con nota prot. n. 14753, la Società proponente AEM Torino S.p.A. ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico, titolare del procedimento unico per la costruzione e l'esercizio della centrale Termoelettrica di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55, nel cui ambito è espletata dal Ministero dell'Ambiente la procedura di VIA, richiesta di sospensione temporanea della procedura al fine di approfondire eventuali interferenze con la linea TAV e/o con la gronda ferroviaria dell'Alta velocità di interconnessione con l'interporto di Orbassano attraverso Corso Marche. Tale richiesta di sospensione è stata successivamente iterata dal proponente con nota prot. n. 16767 dell'11 ottobre 2006, e (assunta la nuova denominazione di IRIDE Energia S.p.A. a far data dal 31 ottobre 2006) con nota prot. n. 1343 del 24 novembre 2006. In data 13 dicembre 2006, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha accolto l'ulteriore richiesta di proroga della Società, sospendendo il procedimento fino al 29 gennaio 2007.

In data 30 gennaio 2007, la Società IRIDE Energia S.p.A., subentrata ad AEM Torino S.p.A., ha presentato alla Regione Piemonte la documentazione integrativa allo Studio di impatto ambientale e agli elaborati progettuali, provvedendo contestualmente al loro deposito presso l'Ufficio di deposito progetti regionale, nonché ad una nuova pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani "Il Sole 24

Ore" e "La Stampa" del 29 gennaio 2007, riavviando il procedimento precedentemente sospeso.

In data 9 marzo 2007 si è svolta la terza seduta della Conferenza di servizi; successivamente, in data 20 marzo 2007, si è svolto il sopralluogo congiunto con la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente presso il sito previsto per l'impianto, incontrando il Direttore dell'adiacente Casa Circondariale "Lorusso e Cotugno". Nella successiva seduta della Conferenza di servizi, in data 2 aprile 2007, è stato invitato a partecipare il proponente per un confronto sulla documentazione presentata.

In data 24 maggio 2007, con nota prot. n. 14821, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti alla documentazione presentata, con conseguente ulteriore sospensione del procedimento.

In data 19 giugno 2007, la Società proponente ha presentato alla Regione Piemonte copia delle integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e, in data 11 luglio 2007, si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza di servizi.

#### **Osservazioni del pubblico**

A seguito del deposito iniziale del progetto e delle successive integrazioni, sono pervenute alla Regione osservazioni contrarie o, comunque, fortemente critiche nei confronti della realizzazione del progetto proposto da parte di: Legambiente Piemonte - Circolo l'Aquilone, Casa di Cura Villa Cristina, Società agricola f.lli Girardi, Azienda Agricola Gilardi Giuseppe, Casa Circondariale "Lorusso e Cotugno", Dip.to dell'Amm.ne Penitenziaria (Provveditorato regionale del Piemonte e Valle d'Aosta, Direzione Generale delle risorse materiali), cittadini di Savonera e Collegno, sig.ra Mosso Maria, Comitato Spontaneo Frazione Savonera.

Le osservazioni pervenute evidenziano le criticità inerenti il sito prescelto per la localizzazione dell'impianto, la sensibilità dei ricettori limitrofi (Casa di cura per malattie psichiatriche "Villa Cristina" e Casa circondariale "Lorusso e Cotugno"), la pressione ambientale che, già attualmente, grava sul territorio interessato ed in particolare sulla frazione Savonera di Collegno, con particolare riferimento all'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, l'inopportunità della localizzazione in prossimità della Casa circondariale "Lorusso e Cotugno" in ragione dei profili dell'ordine e della sicurezza interna, le possibilità di acquisizione dell'immobile sito in via Viassa, 41 in Comune di Collegno (indicato come "recettore R3" nello studio di impatto acustico).

#### **Pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati**

Durante i lavori della Conferenza dei servizi, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, successivamente formalizzati con:

- deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 1071-1006356 del 2 ottobre 2007,
- deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 2007-10188/126 del 27 dicembre 2007,
- deliberazione della Giunta Comunale di Collegno n. 65 dell'8 marzo 2007,

- nota del Sindaco e dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente del Comune di Venaria Reale, prot. n. 16904 del 5 luglio 2007;

- nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale ASL n. 5 di Collegno, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 52073 del 17 luglio 2007.

Tali pareri, che di seguito si sintetizzano, pongono all'attenzione della Regione le criticità inerenti allo stato della qualità dell'aria, l'interferenza potenziale con una delle soluzioni allo studio per la realizzazione del raccordo stradale/ferroviario di Corso Marche a Torino e il conseguente impatto sul territorio, nonché l'esigenza di compensazioni tali da ridurre l'effetto di congestionamento derivante dalla presenza di più progetti infrastrutturali insistenti sulla medesima area territoriale.

#### *Provincia di Torino*

La Provincia di Torino, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1071-1006356 del 2 ottobre 2007 esprime parere favorevole, dal punto di vista delle ricadute ambientali, alla realizzazione del progetto, subordinatamente alle condizioni proposte nell'allegato A alla medesima deliberazione, sospendendo il giudizio sulla localizzazione, in quanto prevista sul corridoio interessato alla realizzazione del tratto lungo il Corso Marche della futura linea ferroviaria Torino-Lione, non essendo noto il tracciato in maniera sufficientemente definita.

Le condizioni per la compatibilità ambientale del progetto proposte dalla provincia di Torino riguardano il sistema di teleriscaldamento, le operazioni di demolizione della centrale Vallette esistente, la regimazione delle acque meteoriche, la fase di cantiere, le interferenze con sottoservizi e/o reti tecnologiche, l'assetto energetico dell'impianto e le emissioni in atmosfera, la tutela dell'ambiente idrico, della vegetazione e della fauna, il clima acustico, la tutela del patrimonio archeologico e le opere di mitigazione e compensazione ritenute necessarie.

Con successiva nota, prot. n. 45031/08, in data 24 gennaio 2008, la Provincia di Torino esprime una posizione complessivamente non ostativa alla realizzazione dell'impianto anche dal punto di vista localizzativo, a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati sia da parte del soggetto proponente RFI che da parte dell'istituto SiTI (che studia il corridoio infrastrutturale di Corso Marche su incarico della Regione Piemonte, all'interno di un più ampio studio di ridisegno urbanistico dell'asse coordinato da questa Provincia), dai quali risulta sostanzialmente che l'impianto, nel layout di progetto del dicembre 2006, non risulterebbe ostativo alla realizzazione della linea. Evidenzia, peraltro, come occorrerebbe un formale impegno da parte del soggetto proponente a modificare le previsioni impiantistiche qualora il tracciato ferroviario dovesse subire modifiche.

In ultimo, con nota prot. n. 98544 dell'11 febbraio 2008, la Provincia di Torino, in relazione alla citata deliberazione n. 1071-1006356 del 2 ottobre 2007, precisa alcune delle condizioni di compatibilità ambientale dell'intervento proposto di cui all'allegato A alla deliberazione stessa, evidenziando l'importanza, per il loro raggiungimento, della sottoscrizione di un Accordo di Programma che coinvolga tutti i soggetti interessati (enti locali ed altri operatori locali del settore) per il completamento del teleriscaldamento

nell'area metropolitana di Torino, in cui il proponente la Centrale in oggetto svolga un ruolo attivo e propositivo.

Nella citata nota, la Provincia di Torino evidenzia come sia attualmente in fase di studio, sotto il proprio coordinamento, un Piano Regolatore del teleriscaldamento nell'area torinese, per la cui attuazione di ritiene di fondamentale importanza il coinvolgimento attivo del proponente la centrale in oggetto, in quanto principale operatore del settore presente nell'area metropolitana, con l'obiettivo di:

- massimizzare l'utilizzo del calore erogabile dagli impianti energetici esistenti, in fase di realizzazione, autorizzati e in corso di autorizzazione;

- razionalizzare la struttura e l'esercizio dei sistemi di teleriscaldamento, con particolare attenzione alle possibilità di integrazione tra le reti di comuni confinanti;

- verificare le eventuali opportunità di estensione del servizio e definire gli scenari complessivi di sviluppo del teleriscaldamento in modo da estendere al massimo possibile le aree teleriscaldate, utilizzando la maggior quota possibile di calore prodotto in cogenerazione da impianti esistenti o in progetto ed evitando l'installazione di ulteriori impianti, salvo eventuali caldaie di integrazione e riserva laddove necessarie.

#### *Città di Torino*

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 dicembre 2007, n. 2007-10188/126, esecutiva dal 15 gennaio 2008 e pervenuta alla Regione in data 17 gennaio 2008, esprime parere favorevole al progetto di realizzazione della Centrale Termoelettrica "Torino Nord" e ampliamento della rete di teleriscaldamento, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni per la compatibilità ambientale del progetto, inerenti le problematiche urbanistiche ed edilizie, il rumore, le radiazioni non ionizzanti, la viabilità ed il verde pubblico, e subordinatamente all'espressione di parere favorevole da parte del Consiglio comunale in materia di variante urbanistica e deroga del parametro edilizio altezza, successivamente reso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2008 in data 11 febbraio 2008 di adozione della variante parziale inerente le opere connesse alla realizzazione della nuova rete di teleriscaldamento nella zona di Torino-Nord.

In particolare, in merito alla vicinanza della Casa Circondariale "Lorusso e Cotugno" e agli impatti determinabili dall'impianto in progetto e dalla localizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità, la Città di Torino ribadisce la necessità di effettuare opportune verifiche prima del rilascio delle autorizzazioni previste, anche con la possibilità di spostamento delle opere, ove in conflitto con le fasce di rispetto previste.

Sotto il profilo edilizio, il parere segnala che l'altezza del generatore (40 m) e dei due camini (60 m) è superiore a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia e, come tale, dovrà essere oggetto di specifica deroga ai sensi dell'art. 70 del Reg.to Edilizio. In ogni caso, prima del rilascio dell'Autorizzazione unica prevista dalla L. 55/2002, dovrà necessariamente essere posto a disposizione degli Uffici comunali competenti dell'Edilizia Privata, il progetto dell'opera per l'espressione del parere di



competenza. Inoltre, viene rilevato come la costruzione dell'impianto in progetto, unitamente alle opere ed infrastrutture connesse, dichiarate ai sensi dell'art. 1, c. 1, della L. 55/2002 opere di pubblica utilità, comportano la variazione dello strumento urbanistico, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Per quanto attiene al Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2002-10032/21 del 26 novembre 2002, la proposta di riclassificazione delle aree è ritenuta compatibile a condizione di inserire opportune fasce cuscinetto tra aree non urbanizzate e, nello specifico, tra l'area della Centrale, l'area del Carcere e l'area destinata alla struttura sanitaria "Villa Cristina", al fine di evitare l'insorgere di accostamenti critici.

Il parere elenca, quindi, una serie di raccomandazioni e prescrizioni in merito alle problematiche di viabilità, alla gestione del verde pubblico, all'ampliamento del parco Vallette, ai lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento, agli interventi di compensazione.

Con successiva deliberazione n. 2008-00740/112 del 12.02.2008 la Giunta Comunale, con riferimento all'utilizzo del calore prodotto dall'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Torino previsto in area Gerbido, condivide la scelta di utilizzo della stessa energia termica per lo sviluppo del teleriscaldamento nei Comuni limitrofi di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta e Rivoli, non ravvisando un attuale interesse specifico per la Città, pur riservandosi di riesaminare successivamente l'eventuale interconnessione della rete di TLR del termovalorizzatore con quella della Città di Torino.

Infine, con deliberazione n. 2008-02428/112 del 2.05.2008, pervenuta alla Regione in data 6 maggio 2008, la Giunta Comunale, anche alla luce della presentazione delle prime risultanze del Piano provinciale sullo sviluppo del TLR in area metropolitana, ha confermato la disponibilità a considerare la possibilità di indirizzare quantitativi di energia termica prodotti dal termovalorizzatore verso l'abitato di Torino, qualora l'energia prodotta risultasse superiore al reale fabbisogno energetico dei Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivoli e Rivalta.

#### *Comune di Collegno*

Il Comune di Collegno, con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 dell'8 marzo 2007, al fine di pervenire ad una maggior approfondimento degli impatti ambientali attesi nella zona interessata dal progetto d'impianto, richiede:

- che vengano affrontate e risolte le problematiche di carattere ambientale che il cumulo degli impianti e delle infrastrutture già realizzate e in previsione nell'area di Collegno, e in particolare della fraz. Savonera, potrà determinare;
- l'interramento dell'elettrodotto di raccordo alla RTN nella tratta a nord della tangenziale;
- la costituzione di un osservatorio epidemiologico sulla popolazione della fraz. Savonera volto a monitorare gli effetti sulla salute degli abitanti prodotti dagli impianti e dalle infrastrutture localizzate nella zona;
- la previsione di misure compensative a favore del territorio comunale, quali l'estensione del teleriscaldamento ai quartieri di Savonera, Oltredora e

dell'area produttiva del PIP di Collegno ricompresa tra la SS 24 e la tangenziale di Torino;

- la verifica della compatibilità del progetto con il Piano di classificazione acustica comunale.

Rileva, infine, come il progetto in questione sia in contrasto da un punto di vista urbanistico con il PRGC, in quanto l'area interessata è destinata ad attività agricola ed è parzialmente gravata dalla fascia di rispetto della discarica Barricalla (100 m) e da quella stradale relativa alla parte terminale del C.so Regina Margherita (60 m).

Il Comune di Collegno, con nota del Sindaco, prot. n. 17125, in data 21 marzo 2008, ribadisce la richiesta alla Regione dell'istituzione di un Osservatorio ambientale ed epidemiologico a cui venga assegnato il compito di monitorare il livello degli impatti ambientali e le eventuali ricadute sulla salute pubblica nella zona di Savonera.

#### *Comune di Venaria Reale*

Il Comune di Venaria Reale, con nota prot. n. 16904 del 5 luglio 2007, esprime parere contrario all'attuazione del progetto di realizzazione della Centrale termoelettrica Torino Nord, evidenziando, con l'occasione, i fattori di rischio legati alla presenza nell'area interessata dall'intervento della tangenziale Nord di Torino, della discarica per rifiuti pericolosi di Barricalla, nonché di due linee elettriche in alta tensione ed una a media tensione che attraversano, in un unico corridoio, il territorio comunale, cui si aggiungeranno a breve quelli legati al prossimo ampliamento della discarica di Barricalla (quarto lotto), all'aggiunta della quarta corsia per ciascuna direzione di marcia della tangenziale ed alla realizzazione del corridoio della TAV.

#### *Azienda Sanitaria Locale ASL n. 5 di Collegno*

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale ASL n. 5 di Collegno (ora ASL TO3 di Rivoli e Pinerolo), pur sottolineando come la centrale si collochi in un'area che negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda la Città di Collegno, ha subito una trasformazione complessa accompagnata da un crescente peggioramento delle condizioni ambientali, con problemi di inquinamento che interessano principalmente la componente aria (gas, odori, particolato, rumore), prende atto che, nel complesso, si prevede un miglioramento della qualità dell'aria, indubbio bene collettivo per almeno una parte dell'area metropolitana, e conseguentemente esprime parere favorevole alla realizzazione della nuova centrale per il teleriscaldamento, a condizione che venga definito un sistema di rilevazione degli inquinanti nell'aria ritenuti importanti per la salute umana (non solo di quelli presumibilmente emessi dalla nuova centrale ma anche di quelli provenienti da altri fonti inquinanti, quali, ad esempio, il traffico veicolare), il cui oggetto e modalità di rilevazione dovranno essere concordati con gli enti interessati, tra i quali lo stesso servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TO3.

#### *Conclusioni istruttorie*

In base agli approfondimenti tecnici svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nelle sedute della Conferenza



di servizi, dei pareri pervenuti dalla Provincia di Torino e dai Comuni di Torino, Collegno, Venaria Reale e dall'ASL n. 5 di Collegno, nonché delle osservazioni pervenute a seguito del deposito del progetto, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente, emergono le considerazioni ed osservazioni di seguito riportate, in armonia con i criteri previsti dall'Accordo 5 settembre 2002 tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, e dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 23-5028 del 7 gennaio 2002 "Indirizzi per l'istruttoria delle istanze relative alla realizzazione di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici" e n. 43-3479 del 24 luglio 2006 di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) con specifico riferimento agli indirizzi in materia di "Centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MWt".

#### *Descrizione sintetica del progetto presentato*

Il progetto presentato è relativo ad una Centrale termoelettrica a ciclo combinato in cogenerazione alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza elettrica netta pari a circa 400 MW, e all'ampliamento della rete di teleriscaldamento nell'area Nord di Torino.

Per quanto attiene alla localizzazione dell'impianto in progetto, si rileva come nell'ambito delle prime integrazioni progettuali fornite spontaneamente dal proponente, il sito originariamente prescelto sia stato parzialmente modificato, ruotandone l'orientamento in direzione Ovest ed interessando così anche il territorio del Comune di Collegno.

Per quanto concerne il gruppo termoelettrico a ciclo combinato in cogenerazione il progetto prevede l'installazione di: a) una turbina a gas di potenza elettrica della taglia di 250 MWe, con relativo alternatore; b) un generatore di vapore a recupero alimentato dai gas di scarico della turbina a gas; c) una turbina a vapore di potenza elettrica della taglia di circa 140 MWe, con relativo alternatore; d) un sistema di produzione del calore per la rete di teleriscaldamento mediante prelievo di vapore di bassa pressione dalla turbina; e) un impianto di condensazione per la turbina a vapore con raffreddamento mediante aerotermo acqua/aria.

Inoltre, in centrale è prevista l'installazione di: a) 4 caldaie a gas, ciascuna della potenza termica di 85 MW, per un totale di 340 MWt con la doppia funzione di integrare la copertura del carico di punta della rete di teleriscaldamento e di costituire una riserva, in caso di fuori servizio del gruppo termoelettrico in ciclo combinato; b) un sistema di accumulo composto da 6 serbatoi con capacità complessiva di circa 5000 m<sup>3</sup>, in cui potrà essere immagazzinata l'energia termica prodotta nelle ore di minimo carico della rete, collegato al sistema di pompaggio.

In ordine alle caratteristiche tecniche dell'impianto, valutate nelle condizioni climatiche di riferimento, è atteso un rendimento elettrico lordo pari a circa il 56 % ed una produzione elettrica di circa 2200 GWh nell'ipotesi di esercizio formulata di 6.200 ore/anno, tenuto conto di una produzione termica da destinarsi all'alimentazione della rete di teleriscaldamento

pari a 805 GWh (di cui 660 GWh da cogenerazione e 145 GWh da caldaie di integrazione).

Per quanto attiene all'immissione sulla Rete di Trasmissione Nazionale della potenza elettrica generata, si prevede il collegamento con le stazioni elettriche di Pianezza e Leini, a mezzo della costruzione di un raccordo a 220 kV della lunghezza pari a circa 850 metri, in "entra-esce" sulla linea a 220 kV T. 234 "Pianezza-Leini".

L'approvvigionamento di gas naturale avverrà con connessione alla rete della SNAM Retegas, mediante la realizzazione interrata di una condotta di diametro DN 600 (24") e di lunghezza complessiva pari a circa 3 km, progettata per il trasporto di gas naturale ad una pressione di circa 12 bar. Poiché per l'utilizzo della turbina si richiede una pressione pari a 30-35 bar e per l'alimentazione delle caldaie una pressione di circa 4 bar, si renderà necessario per un verso provvedere alla sua compressione, e per un altro alla riduzione.

Il progetto prevede la dismissione e lo smantellamento della centrale di cogenerazione delle Vallette, al cui esercizio è oggi sottesa un'utenza termica pari a circa 3 milioni di m<sup>3</sup>, che verrà servita dalla nuova centrale termoelettrica Torino Nord. Lo smantellamento dell'impianto delle Vallette consentirà il successivo recupero a verde dell'area, il cui progetto ha costituito oggetto delle integrazioni richieste.

Il progetto della rete di teleriscaldamento prevede l'espansione di 15 milioni di m<sup>3</sup> riscaldati nell'area di Torino Nord, in modo da alimentare, con i 3 milioni di m<sup>3</sup> attualmente allacciati alla centrale delle Vallette, una volumetria totale pari a 18 milioni di m<sup>3</sup>. La cubatura di espansione del teleriscaldamento (15 milioni di m<sup>3</sup>), a fronte di una prima ripartizione illustrata nel progetto originario, è stata diversamente distribuita nelle successive integrazioni progettuali, con una maggiore attenzione alle possibilità di saturare le zone di utenza Torino Centro (già in essere) e Torino Nord (in previsione), al fine di non pregiudicare l'ottimale ulteriore sviluppo in aree per cui si intende richiedere il futuro impegno del proponente, anche in una logica di interconnessione delle reti esistenti o in progetto nei Comuni limitrofi e di impiego del calore prodotto in impianti già autorizzati e in corso di autorizzazione.

L'ampliamento della rete di teleriscaldamento, inoltre, comporterà la realizzazione di una stazione di pompaggio interrata e localizzata nel parco della Pellerina, una sottostazione di scambio termico alle Vallette in sostituzione della centrale attuale, la rete di trasporto calore di lunghezza pari a circa 18 km, la rete di distribuzione calore (di lunghezza pari a circa 190 km) e le sottostazioni di scambio termico.

#### *Considerazioni inerenti il quadro programmatico e progettuale*

- Localizzazione dell'impianto - Potenziale interferenza con le ipotesi di tracciato della nuova linea ferroviaria AC Torino - Lione (collegamento lungo il corridoio di C.so Marche a Torino)

In merito agli eventuali condizionamenti connessi alla presenza della Centrale in progetto rispetto al tracciato della nuova linea ferroviaria Torino - Lione, si evidenzia quanto segue.

La Società Rete ferroviaria Italiana - RFI, con nota prot. n. RFI-DIN-DPI.CN\A0011\P\2007\1395

del 13 settembre 2007, confermata con nota prot. n. RFI-DIN-DPI.CN\A0011\P\2007\1416 del 25 settembre 2007, in qualità di progettista della tratta nazionale del nuovo collegamento ferroviario, fa presente che è stato verificato che l'impianto termoelettrico - come rappresentato nell'elaborato di progetto A.2.2 rev. 1 datato dicembre 2006 in cui è riportato il tracciato ferroviario nella configurazione congruente con il progetto presentato al Ministero Infrastrutture per la richiesta del contributo dell'Unione Europea - "non costituisce elemento ostativo alla realizzazione della futura opera ferroviaria", ma evidenzia comunque la sussistenza di elementi di incertezza legati alla definitiva localizzazione del tracciato dell'opera ferroviaria ancora oggetto di approfondimento in sede di Conferenza di Servizi, nonché i condizionamenti che possono derivare alla definizione del progetto dalla presenza nella zona di interesse di altre infrastrutture e preesistenze di vario tipo.

Successivamente, su istanza delle Società RFI e Italferr, si è tenuta in data 13 novembre 2007, presso la Direzione Trasporti della Regione, una riunione al fine di approfondire la problematica questione dell'interferenza tra la centrale in progetto e la nuova infrastruttura ferroviaria prevista lungo l'asse del corso Marche, anche avvalendosi delle risultanze dello studio in corso da parte dell'Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione (SiTI), consulente dell'Assessorato regionale ai Trasporti per il progetto infrastrutturale del Corso Marche.

L'Istituto SiTI ha formalizzato, a seguito di tale incontro, un contributo tecnico, trasmesso dalla stessa Società proponente IRIDE S.p.A. alle Società RFI e Italferr, a seguito del quale Italferr ha formulato ulteriori considerazioni con nota prot. n. DO.0114172.07.U del 19 dicembre 2007.

L'approfondimento di studio sviluppato da SiTI e le valutazioni di RFI e Italferr sono sostanzialmente concordi nell'affermare che l'impianto termoelettrico in questione, come identificato nel layout di progetto del dicembre 2006, non costituisce elemento ostativo alla realizzazione della futura opera ferroviaria, confermandone pertanto la compatibilità tecnica.

Pertanto, mentre l'Istituto SiTI - sulla base dello studio condotto che tiene conto degli ulteriori vincoli presenti su territorio in quell'area - afferma che il percorso ferroviario è "sensibilmente obbligato" ad occupare il sedime sul quale è attualmente previsto e che pertanto eventuali suoi futuri adattamenti non potranno essere condizionati dalla presenza della centrale così come attualmente prevista in progetto, il parere di RFI - Italferr esprime al riguardo una posizione di maggiore prudenza in merito all'assunzione del tracciato ferroviario ed agli elementi di novità che potrebbero subentrare rispetto alla configurazione attuale nel corso dell'iter di approvazione.

Pur sottolineando tale aspetto problematico, RFI - Italferr concludono in ogni caso affermando che, qualora ricorressero tali elementi di novità, vi è l'impegno da parte delle ferrovie di darne immediata comunicazione alla Società proponente IRIDE S.p.A., con ciò evidenziando una valutazione non ostativa alla realizzazione dell'intervento.

- Localizzazione dell'impianto - Vicinanza alla Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno"

In merito alla localizzazione della Centrale in progetto in uno spazio attiguo all'area in cui sorge la

Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno", si evidenzia quanto segue.

In una fase ampiamente precedente alla presentazione del progetto, il Direttore della Casa Circondariale, con nota prot. n. 36209 del 27 settembre 2005, evidenziava la propria preoccupazione al Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria circa la possibile interferenza dell'impianto con questioni afferenti alla sicurezza e all'ordine pubblico; tale posizione veniva riconfermata al Prefetto di Torino, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed alla Regione Piemonte, con nota prot. n. 5930 del 26 febbraio 2007, con la richiesta al Prefetto di valutare la possibilità di un incontro con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso della Conferenza dei servizi svoltasi in data 9 marzo 2007, il Direttore del carcere, invitato per l'occasione, aveva modo di illustrare le motivazioni della propria contrarietà alla localizzazione dell'impianto in progetto.

Successivamente, con nota prot. n. 4314 del 4 aprile 2007, il Responsabile del procedimento regionale finalizzato all'espressione del presente parere al Ministero per l'Ambiente, evidenziando la natura pregiudiziale rispetto alla VIA delle considerazioni ostative espresse dal Direttore della Casa Circondariale, richiedeva al Prefetto di Torino, anche in qualità di Presidente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, di voler comunicare le proprie valutazioni in merito, al fine di consentire il più efficace allineamento delle posizioni a livello territoriale.

Il Prefetto di Torino, con nota in data 3 dicembre 2007, comunicava alla Regione che non si ravvisano allo stato motivi ostativi alla prospettata localizzazione della centrale termoelettrica "Torino Nord".

Successivamente, con nota in data 21 gennaio 2008, il Prefetto rappresentava alla Regione Piemonte che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia aveva espresso ulteriori perplessità circa la questione in oggetto, ritenendo necessarie più approfondite valutazioni.

Infine, con nota in data 12 maggio 2008, il Prefetto ha informato la Regione della riunione tenutasi presso la Prefettura, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero della Giustizia, della Città di Torino e delle Forze di polizia, nel corso della quale sono state fornite dalla Società proponente Irice Energia S.p.A. informazioni in ordine ad alcuni aspetti relativi alla sicurezza dell'impianto e connessi con la vicinanza della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno".

Nel corso dell'incontro, prosegue la nota del Prefetto, non sono emersi elementi rilevanti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica esterni; il Ministero della Giustizia, pur prendendo atto dei chiarimenti tecnici, ha ribadito le perplessità già espresse sul piano dell'opportunità della localizzazione proposta.

- Produzione energetica e promozione del teleriscaldamento in zone critiche per la qualità dell'aria

Nel quadro delle previsioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) che ha liberalizzato le attività di produzione, importazione, acquisto e vendita di energia elettrica, il ricorso alla tecnologia del ci-

clo combinato alimentata a gas naturale appare ancora oggi, in linea generale, e con riferimento allo stato attuale dell'arte delle tecnologie disponibili per lo sviluppo del parco impianti termoelettrici di potenza, allineato con gli indirizzi di programmazione nazionale e locale in materia di politica energetica e di riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti.

Ciò considerato, per quanto concerne nello specifico la situazione piemontese, la valutazione dell'impianto in progetto e la richiesta di inserimento nel contesto territoriale urbano di Torino, è stata resa possibile unicamente dalle specifiche disposizioni della citata d.g.r. n. 43-3479 del 24 luglio 2006 inerente l'aggiornamento del PEAR, con diretto riferimento all'indirizzo prioritario della promozione del teleriscaldamento nelle zone critiche per la qualità dell'aria, quali i centri urbani ad elevata densità abitativa. In altri termini, rispetto alla chiusura operata dal PEAR del 2004 nei confronti della possibilità istruttoria di nuovi progetti di centrale con potenza superiore a 300 MWt, sulla base dell'esaurività del quadro degli impianti a quel tempo realizzati, autorizzati o in possesso di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, solo il presupposto energetico-ambientale del forte incremento del teleriscaldamento in area critica per la qualità dell'aria, ha reso ipotizzabile una deroga per il progetto in esame.

Infatti, sotto il profilo della rispondenza del progetto al fabbisogno elettrico del Piemonte, condizione quest'ultima la cui verifica è richiesta dalla d.g.r. n. 23-5028 del 7 gennaio 2002, l'impianto come risultava allora in surplus rispetto all'offerta di energia elettrica sul territorio regionale e nell'area di carico di Torino, così risulta ancora oggi eccedentario, se si considerano l'entità del parco-impianti di generazione termoelettrica presente sul territorio regionale (pari a circa 5.300 MWe installati con i nuovi impianti di Leinì, Livorno Ferraris e Moncalieri) e gli importanti programmi di sviluppo di Terna S.p.A. che prevedono un significativo potenziamento dell'importazione di energia elettrica dalla Francia. A tale riguardo, la prevista realizzazione di una nuova linea a 380 kV in corrente continua tra i nodi di Grand'Île e Piossasco, con una potenza pari a circa 1.000 MW, nonché il potenziamento in programma della capacità di trasporto dell'attuale linea aerea a 380 kV per ulteriori 600 MW, comporteranno un incremento dell'importazione di energia elettrica dal Paese transalpino di circa 10-12.000 GWh, pari da sola a circa un terzo del fabbisogno elettrico piemontese previsto dalla stessa Terna per il 2016 e pari a circa 33.700 GWh.

Ciò premesso, come già evidenziato dalla d.g.r. n. 43-3479 del 24.07.2006 citata, il progetto in esame assume potenziale rilievo unicamente sotto l'aspetto energetico del teleriscaldamento dell'area di Torino ed in una logica di massimizzazione e di completa valorizzazione del calore prodotto in cogenerazione da impianti esistenti e previsti nell'area metropolitana e dei conseguenti effetti positivi sotto il profilo ambientale della qualità dell'aria e della riduzione degli inquinamenti.

Pertanto, se il presupposto che motiva l'impianto dal punto di vista energetico è costituito dallo sviluppo del teleriscaldamento in ambito urbano, dovranno essere soddisfatti due requisiti fondamentali, ovvero: a) l'impianto dovrà essere posto nella condi-

zione di sfruttare al massimo le proprie potenzialità in termini di produzione di energia termica da destinarsi alla rete di teleriscaldamento; b) la produzione di energia termica dell'impianto in progetto non dovrà penalizzare quella prodotta da altri impianti esistenti od autorizzati, creando viceversa le condizioni al contorno per massimizzarne e valorizzarne l'utilizzo, anche al fine di completare e di interconnettere le reti al servizio del sistema di teleriscaldamento dell'area di Torino allargata ai Comuni contermini.

In particolare, per quanto concerne la massimizzazione delle potenzialità d'impianto, si constata come l'assetto cogenerativo previsto nel progetto, che prevede l'alimentazione alla rete di teleriscaldamento a servizio di una volumetria edificata di circa 18 milioni di m<sup>3</sup>, comporti il raggiungimento, per l'impianto cogenerativo, di un valore del limite termico (LT) pari a circa 0,23, a fronte di un valore teorico massimo di circa 0,36. A tale configurazione si associa, quindi, un forte incremento della produzione elettrica a fronte di un aumento sicuramente non proporzionale dell'energia termica destinata alla rete di teleriscaldamento. Appare quindi evidente come sia auspicabile il raggiungimento di un migliore equilibrio tra la produzione di energia elettrica e lo sfruttamento di quella termica cogenerabile; aspetto, quest'ultimo, che, come precedentemente affermato, costituisce il principale elemento d'interesse del progetto.

Ciò considerato, si ritiene che tale riequilibrio possa progressivamente perseguirsi nell'orizzonte temporale di un decennio a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto, sia attraverso strategie di sviluppo della rete di teleriscaldamento più ambiziose, sia mediante l'implementazione di soluzioni impiantistico-gestionali che permettano un'ideale rimodulazione dell'attuale curva di carico della rete, finalizzata ad un più intenso sfruttamento del calore cogenerato, a discapito di quello fornito mediante i generatori di calore di integrazione

- Pianificazione regionale inerente la qualità dell'aria

Oltre ai criteri generali di carattere energetico, cui si è fatto riferimento, la citata d.g.r. n. 23-5028 del 7.01.2002 stabilisce la necessità di verificare e considerare, nell'ambito della valutazione, l'esistenza di eventuali aree critiche individuate dal Piano regionale della Qualità dell'aria, in cui è consentito l'inseadimento di nuovi impianti termoelettrici a condizione che gli stessi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente.

A tale riguardo, si evidenzia come il sito d'impianto ricada all'interno dell'area metropolitana torinese, che è una delle zone più critiche, sotto il profilo considerato, dell'intero Piemonte. La zonizzazione del territorio regionale relativa alla qualità dell'aria, svolta ai sensi del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), inserisce i due comuni interessati dall'intervento, Torino e Collegno, nella Zona 1, corrispondente alle porzioni del territorio regionale maggiormente critiche per la qualità dell'aria. Tale criticità è da riferirsi, per l'area in esame, in particolare alle concentra-



zioni di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), particolato (PM<sub>10</sub>) e ozono (O<sub>3</sub>).

Le concentrazioni medie annue di NO<sub>2</sub>, rilevate nell'anno 2006 nella città di Torino, sono comprese tra i 53 e i 94 µg/m<sup>3</sup> (a fronte di un limite normativo da rispettare a partire dal 2010 di 40 µg/m<sup>3</sup>) ed il numero di superamenti del valore limite orario si è attestato tra i 38 e i 188 (a fronte dei 18 consentiti dalla normativa vigente).

Per quanto riguarda il PM<sub>10</sub>, i dati registrati dal Sistema Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria mostrano, per l'anno 2006, valori medi annui nella città di Torino compresi tra 64 e 71 µg/m<sup>3</sup> (a fronte di un valore limite di 40 µg/m<sup>3</sup>) e un numero di superamenti del valore limite orario (50 µg/m<sup>3</sup>) compreso tra 172 e 194, decisamente lontano dai 35 superamenti ammessi dalla legislazione. È importante inoltre ricordare come alla concentrazione di PM<sub>10</sub> contribuiscano anche le emissioni di ossidi di azoto, che in atmosfera vengono convertiti, in buona parte, nel particolato cosiddetto "secondario". Appare quindi evidente come una efficace strategia per la riduzione del PM<sub>10</sub> non possa prescindere da interventi strutturali finalizzati al contenimento delle emissioni di ossidi di azoto.

I dati relativi alla concentrazione di ozono (O<sub>3</sub>), tipico inquinante della stagione estiva, evidenziano 65 giorni caratterizzati da valori superiori all'obiettivo per la protezione della salute umana, a fronte dei 25 consentiti.

La situazione sinteticamente sopra descritta, che negli ultimi anni si è mantenuta sostanzialmente stabile, rende evidente la necessità di realizzare interventi strutturali che possano produrre una sostanziale riduzione delle emissioni in atmosfera. A tale riguardo il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria prevede che in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Risanamento l'insediamento di impianti produttivi o infrastrutture sia valutato "con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni, perseguendo un bilancio ambientale positivo e fermo restando l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie emergenti." (d.g.r. 11 Novembre 2002, n. 14-7623).

- Rapporti con gli strumenti urbanistici vigenti

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, si rileva come la destinazione attuale delle aree interessate dal progetto, sia per quanto riguarda il PRGC di Torino, sia quello di Collegno, risulta attualmente non compatibile con la previsione in oggetto, rendendo necessaria una variante allo Strumento Urbanistico Generale: per quanto riguarda il Comune di Collegno, l'area interessata ha attualmente destinazione agricola, mentre per quanto riguarda il Comune di Torino, essa ha prevalentemente destinazione a Parco urbano e fluviale.

Per quanto attiene il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Torino, come già precedentemente evidenziato, la proposta di riclassificazione delle aree risulta compatibile a condizione di inserire opportune fasce cuscinetto tra aree non urbanizzate e, nello specifico, tra l'area della Centrale (classe V), l'area del Carcere (classe III) e l'area destinata alla struttura sanitaria "Villa Cristina" (recettore sensibile - classe I) al fine di evitare l'insorgere di accostamenti critici.

Nel merito, si segnala che il Consiglio Comunale della Città di Torino, con deliberazione n. 16/2008 in data 11 febbraio 2008, ha espresso parere favorevole alla variazione urbanistica al vigente P.R.G. in merito alla realizzazione della Centrale Termoelettrica "Torino-Nord" e delle relative opere funzionali e connesse, approvando, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Edilizio e dell'art. 14 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i., i contenuti in deroga al Regolamento Edilizio per quanto riguarda le altezze del generatore di vapore e dei due camini in progetto ed esprimendo parere favorevole alla revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

Per quanto attiene l'aspetto idrogeomorfologico, non risultano criticità: l'area interessata risulta compresa nella classe I (P), zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento, caratterizzata da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche dell'area in oggetto ("Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I." il cui progetto definitivo è stato adottato in data 12 aprile 2006 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2006-2894/009).

#### *Considerazioni inerenti il quadro ambientale*

- Atmosfera

Lo Studio di Impatto Ambientale stima una emissione di ossidi di azoto pari a 124 t/anno per quanto riguarda l'impianto a ciclo combinato, cui devono essere sommate 19 t/anno prodotte dai generatori di calore di integrazione e riserva a servizio della rete di teleriscaldamento, per un totale di 143 t/anno. Analizzando l'assetto emissivo dell'impianto riferito al semestre invernale ed in particolare, per comodità, al periodo 15 Ottobre - 15 Aprile, si stima una emissione di ossidi di azoto pari a circa 100 t, di cui 81 t dal ciclo combinato e 19 t dai generatori di calore di integrazione e riserva (pari a circa il 20 % delle emissioni totali dell'impianto).

La realizzazione dell'intervento comporterà la disattivazione dell'impianto di cogenerazione delle Valtelle nonché, grazie all'espansione della rete di teleriscaldamento che sarà alimentata dalla centrale, l'eliminazione dei generatori di calore a servizio di 15.000.000 di m<sup>3</sup> di edifici. La valutazione della riduzione delle emissioni ottenibile mediante la disattivazione dell'impianto cogenerativo delle Valtelle è stata condotta prendendo a riferimento non l'attuale livello emissivo (circa 540 t/anno di ossidi di azoto), ma le emissioni autorizzabili in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 59/2005, cui l'impianto è soggetto (circa 152 t/anno). Per quanto riguarda i generatori di calore a servizio dei 15 milioni di m<sup>3</sup> di edifici che, in seguito all'intervento proposto, verranno allacciati alla rete di teleriscaldamento, si stima una riduzione delle emissioni di NO<sub>x</sub> di circa 119 t/anno.

In considerazione dei dati sopra riportati si può quindi concludere che la realizzazione dell'intervento comporterà, su base annua, una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto di circa 128 t/anno. Se tale valutazione viene ristretta al semestre invernale, il più critico per la qualità dell'aria a causa delle



particolari condizioni meteo-climatiche che limitano la capacità dispersiva dell'atmosfera, la riduzione attesa è pari a circa 171 t, cioè a circa il  $2 \div 2,5$  % delle emissioni totali di NOx imputabili, nello stesso periodo, a tutte le fonti emissive attive nel Comune di Torino (traffico incluso). Quindi, anche alla luce di una semplice valutazione emissiva, l'intervento risulta accompagnato da un bilancio positivo sia su base annua che in riferimento al semestre invernale, che è il più critico per la qualità dell'aria.

In tale quadro è necessario però evidenziare la situazione relativa al semestre estivo dove le emissioni prodotte dalla centrale non sono compensate né dalla disattivazione della centrale cogenerativa delle Vallette, che già oggi è operativa solo nella stagione invernale, né dallo spegnimento dei generatori di calore a servizio delle volumetrie da allacciarsi alla rete di teleriscaldamento (15 milioni di m<sup>3</sup>). Tale situazione è stata oggetto di una specifica valutazione dal punto immissivo, che ha evidenziato, sul dominio considerato (16 x 16 km), un incremento della "media semestrale" degli ossidi di azoto pari a 0,17 µg/m<sup>3</sup> e del valore medio orario, superato non più di 18 volte l'anno, pari a 8,7 µg/m<sup>3</sup>. Tali stime, relative al semestre estivo, possono essere considerate decisamente non critiche, soprattutto alla luce del miglioramento complessivo della situazione su base annua.

Inoltre, si evidenzia come, in fase istruttoria, sia stato richiesto al proponente di valorizzare al massimo l'apporto del nuovo impianto in progetto all'alimentazione della rete di teleriscaldamento di Torino, al fine di migliorare ulteriormente il bilancio delle emissioni inquinanti (e in particolare degli ossidi di azoto) in atmosfera.

A questo proposito, si prende atto dello sforzo progettuale compiuto dal proponente in sede di prima rielaborazione del progetto, ricorrendo alla previsione di utilizzo della migliore tecnologia oggi disponibile per ridurre le emissioni di NOx, ovvero all'installazione di un impianto di denitrificazione (SCR), in grado di abbattere anche di 2/3 la presenza degli ossidi di azoto (NOx) nei fumi di scarico, originariamente prevista in una concentrazione pari a 30 µg/Nm<sup>3</sup> a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15 %, a 0° C e a 1013 hPa.

Si ritiene, pertanto, che il progetto proposto, volto ad inserire un impianto a ciclo combinato nell'area critica in questione ed a realizzare una nuova rete di teleriscaldamento interconnessa con quelle esistenti, vincolato al rispetto di opportune prescrizioni, costituisca occasione concreta per operare un significativo miglioramento della qualità dell'aria, riducendo l'attuale pressione emissiva correlata all'impianto cogenerativo delle Vallette nonché a centinaia di micro-sorgenti legate ad impianti di riscaldamento in esercizio, e come tale risulti coerente con il criterio specifico all'uso stabilito dalla Giunta regionale.

E' importante inoltre ricordare come il sito proposto, essendo all'interno dell'area metropolitana di Torino, fa parte di una porzione di territorio attentamente monitorata dal punto di vista della qualità dell'aria. In un raggio di circa 7 km dal sito sono attualmente presenti e operative dodici postazioni fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria, pienamente integrate nel Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (SRRQA). A tale pro-

posito ed in relazione alle richieste del Comune di Collegno ed a quanto evidenziato dall'Azienda Sanitaria Locale ASL n. 5 di Collegno (ora ASL TO3), si ritiene che la rete di rilevamento attualmente in essere nonché il relativo sistema di analisi e valutazione dei dati da essa prodotti, siano pienamente in grado di garantire un adeguato livello di monitoraggio degli impatti sulla matrice atmosferica riconducibili all'impianto in oggetto e quindi che non necessitino, a tal fine, di ulteriori implementazioni. Nel caso si evidenziasse la necessità di effettuare specifiche indagini in particolari porzioni di territorio, potranno essere pianificate idonee campagne di monitoraggio mediante postazioni mobili di rilevamento.

#### • Clima acustico

Sotto il profilo dell'impatto acustico, le argomentazioni e gli elementi integrativi forniti dal proponente consentono di ritenere compatibile l'opera in progetto, nel rispetto di quanto indicato nello studio di impatto e completato nelle successive integrazioni in relazione ai livelli di emissione sonora, alla localizzazione delle apparecchiature che costituiscono l'impianto ed agli interventi di mitigazione previsti.

Si evidenzia come permanga una criticità relativa al periodo notturno presso l'edificio, sito in via Viasa, 41 in Comune di Collegno e identificato come "recettore R3" nel SIA, che il proponente, peraltro, si impegna ad acquisire.

In fase di cantiere, il rumore generato dovrà rispettare i limiti di zona, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995.

In ultimo, si evidenzia come specifiche campagne di monitoraggio per la verifica dei livelli sonori durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio della centrale, da effettuare da parte del proponente su indicazione di ARPA Piemonte, consentiranno la predisposizione di eventuali ulteriori interventi di mitigazione.

#### • Esposizione della popolazione ai campi magnetici

Per quanto attiene alla valutazione della componente relativa ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti di collegamento della centrale con la linea T.234, essa è stata effettuata dal proponente secondo criteri cautelativi corretti, sia in relazione alla scelta dei parametri di calcolo, sia in relazione all'individuazione dei recettori e delle sezioni di calcolo.

In particolare, per quanto riguarda la scelta della corrente di calcolo ai fini del confronto del campo magnetico generato con l'obiettivo di qualità fissato dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti), il proponente ha optato per la scelta più conservativa, utilizzando la corrente nominale della linea aerea, valore sicuramente più elevato delle "normali condizioni di esercizio" a cui fa riferimento l'art. 4 del suddetto decreto.

Vista la presenza di un unico recettore che ricade nella regione con presenza di campo magnetico superiore all'obiettivo di qualità, la realizzazione degli elettrodotti di collegamento può considerarsi compa-

tibile, a condizione che l'edificio a nord di via della Viassa (indicato nello Studio di impatto ambientale con la sigla: "R3") sia acquistato dal proponente e destinato a un uso che non comporti permanenze superiori alle quattro ore continuative, così come peraltro suggerito dalla relazione tecnica.

Si ritiene, inoltre, necessario che il proponente realizzi una planimetria degli elettrodotti di collegamento con l'indicazione della fascia di rispetto calcolata sulla base di quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, del citato d.p.c.m. 8.07.2003. All'interno di tale fascia non sarà consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero a uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, secondo quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, lettera h) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), fatta salva la possibilità di deroga, a fronte della presentazione da parte del soggetto interessato di documentazione atta a comprovare l'esistenza di condizioni di rispetto dell'obiettivo di qualità.

In tale planimetria, il proponente indicherà anche la fascia di attenzione ai lati dell'elettrodotto, affinché le amministrazioni comunali possano raccomandare l'applicazione del principio della prudent avoidance rispetto alla realizzazione di nuovi edifici che potrebbero successivamente sorgere al suo interno. L'ampiezza di tale fascia sarà riferita al valore di campo magnetico ricompreso tra 0,5 e 3 micro-tesla, valore quest'ultimo ritenuto cautelare dagli studi epidemiologici internazionali.

Il principio della prudent avoidance, così come indicato nel promemoria dell'OMS sulle politiche cautelative per i campi elettromagnetici e la salute pubblica reso noto nell'anno 2000, prevede la realizzazione di misure semplici, facilmente realizzabili e di costo basso o modesto per la riduzione dell'esposizione del pubblico, anche in assenza di certezze relativamente al rischio, purché non vengano compromessi i benefici sulla salute, sociali ed economici dell'utilizzo dell'energia elettrica.

Tali fasce di rispetto e di attenzione saranno calcolate, vista la mancanza di una procedura definitiva di riferimento all'articolo 6, comma 2, del d.p.c.m. 8.07.2003, applicando la metodologia provvisoria contenuta nella circolare 15 novembre 2004, prot. n. DSA/2004/25291, del Ministero dell'Ambiente.

Per quanto concerne, invece, la valutazione preventiva dell'impatto determinato sulla popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, dal flusso di potenza della centrale sulla linea a 220 kV T.234 "Leinì-Pianezza", si evidenzia quanto segue.

La linea T.234 è, a tutt'oggi, caratterizzata da due fattori di criticità: la localizzazione del tracciato e i flussi di corrente.

Il primo fattore riguarda in particolare il passaggio della linea in prossimità di aree abitate, soprattutto nel Comune di Venaria Reale. Nello specifico, nella zona di Via Amati i conduttori della linea in esame risultano già posizionati particolarmente vicino ai fabbricati e ad aree gioco per bambini, interferendo anche con altre due linee a 132 kV presenti nella stessa area, ovvero la T.522 "Pianezza - Venaria" e la T.923 "Borgaro -Torino".

Per quanto concerne il secondo fattore, i flussi di corrente che attualmente transitano nella linea sono abbastanza elevati. In particolare, analizzando i valori massimi raggiunti negli anni 2005 e 2006 (cfr. tabella seguente), si evidenzia anche un aumento nel tempo di tali carichi.

Anno 2005		Anno 2006	
Corrente massima (A)	Massima mediana 24h (A)	Corrente massima (A)	Massima mediana 24h (A)
500	406	930	743

La situazione attuale di esposizione al campo magnetico della popolazione nell'area in argomento, così come rilevata da misure puntuali di ARPA, registra livelli di campo magnetico compresi tra 2 e 7  $\mu$ T in corrispondenza di abitazioni e del parco giochi, nonché valori superiori al valore di attenzione fissato dalla normativa vigente (pari a 10  $\mu$ T) in un'area limitata posta sotto l'incrocio delle linee T.234 e T.923, nel caso di carico delle linee pari alla massima mediana su 24 ore raggiunta nell'anno 2006.

Tale situazione, già relativamente critica, peggiorerà con l'immissione sulla T.234 dei carichi generati dalla centrale.

Al riguardo, dagli elaborati progettuali risulta che, a fronte di una potenza complessiva dell'impianto pari a circa 400 MW, con una produzione elettrica pari a circa 2200 GWh, per 6200 h/anno di funzionamento, la potenza elettrica effettiva sarà pari a circa 355 MW. Di tale potenza, si prevede che il 55 % andrà verso il nodo di Leinì (pari a 195,25 MW), il 45 % verso il nodo di Pianezza (pari a 159,75 MW). Il carico di corrente massimo ricavato da tali valori di potenza per un valore di tensione di 220 kV, da aggiungere a quello attualmente presente sul ramo della T.234 in direzione Leinì è quindi pari a circa 512 A.

Premesso che un tale carico è elettricamente supportabile dalla linea, in quanto i conduttori installati consentono il transito di una portata in corrente normale, come definita dalla norma CEI 11-60, pari a 1122 A, le ripercussioni sui valori di campo magnetico non sono prive di significato ambientale. Infatti, in condizioni di carico della linea pari alla corrente prevista, i livelli di campo magnetico rilevabili passerebbero a valori compresi tra 3 e 12  $\mu$ T circa. In particolare, nel caso di correnti confrontabili con la portata in servizio normale (fatto probabile per la linea T.234 con i carichi aggiuntivi della centrale), si rileva che tutta l'area adibita a parco giochi nella zona di via Amati nel Comune di Venaria Reale sarebbe soggetta a campi magnetici superiori al valore di attenzione fissato dal d.p.c.m. 8.07.2003.

Inoltre, si rileva che anche in condizioni di carico medio l'area individuata sarebbe comunque soggetta ad una notevole criticità da addebitarsi in massima parte al contributo della linea T.234, in quanto le altre linee presenti hanno conduttori posti più in alto e carichi decisamente inferiori.

Viste le considerazioni fin qui riportate, l'immissione di potenza sulla T.234 conseguente all'esercizio della Centrale Torino Nord risulta caratterizzato da un forte rischio di sfioramento dei valori di esposi-

zione consentiti dalla norma rispetto alla situazione pre-esistente descritta nel Comune di Venaria Reale.

Pertanto, si segnala la necessità di condizionare la realizzazione dell'opera ad opportune prescrizioni per la risoluzione del nodo di via Amati, attraverso lo studio di una soluzione che permetta la riduzione dell'esposizione in corrispondenza della campata tra i sostegni 39 e 40 della linea T.234.

A tale riguardo, si evidenzia che la soluzione che permetterebbe il miglior risultato è rappresentata dallo spostamento del tracciato della linea in esame verso nord. Infatti, nel mantenere l'attuale tracciato si manifesterebbero, per le diverse varianti ipotizzabili, le problematiche che sono di seguito elencate:

- impossibilità di innalzamento dei conduttori, a causa dell'incrocio con la T.923 (i cui conduttori passano sopra quelli della T.234);

- possibile problematicità dell'interramento, in quanto la linea in cavo si troverebbe a passare immediatamente al di sotto di un'area adibita a giardino pubblico e a parco giochi, causando un'esposizione elevata nelle zone sopra ai cavi. Una tale soluzione, per contro, potrebbe essere studiata con un'opportuna configurazione dei cavi ed un eventuale utilizzo di schermature.

Inoltre, la variazione di configurazione dei conduttori, tramite l'uso di sostegni con teste differenti, potrebbe rappresentare una soluzione da approfondire, considerando peraltro che l'interferenza con le altre linee presenti nell'area costituisce di per sé un forte vincolo alla sua adozione.

- **Rischio di incidente rilevante**

In merito all'analisi di rischio di incidente rilevante, si evidenzia la presenza di alcuni elementi critici insistenti a contorno del sito individuato per la realizzazione della Centrale in oggetto e, conseguentemente, la necessità che vengano forniti al Prefetto ed alla Provincia di Torino, preventivamente alla messa in esercizio dell'impianto, tutte le informazioni e i dati utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno secondo lo schema previsto dall'allegato IV del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e s.m.i., coordinando le informazioni tecniche relative all'impianto con gli strumenti di pianificazione del territorio, nelle diverse articolazioni urbanistiche e di protezione civile, secondo i criteri definiti dalle "Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna" (d.p.c.m. del 25 febbraio 2005).

Inoltre, considerata la presenza nel sito d'impianto di sostanze pericolose per la salute, si ritiene opportuno che vengano adottate misure tecniche atte a limitare lo sviluppo e la diffusione di nubi irritanti e/o corrosive nelle aree in cui sono possibili sversamenti (bacini di contenimento e aree di travaso).

Infine, relativamente al tratto di metanodotto che verrà realizzato lungo la Tangenziale di Torino si suggerisce di approntare idonei sistemi in grado di mitigare, in caso di rottura della tubazione con successivo innesco, le conseguenze sulla Tangenziale stessa.

### **Condizioni e raccomandazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si elencano di seguito le condizioni e raccomandazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento proposto.

#### *Prestazioni energetiche dell'impianto in relazione alla connessa rete di teleriscaldamento*

Si ritiene opportuno che l'impianto di IRIDE - Torino Nord raggiunga nei tempi previsti gli obiettivi prestazionali di seguito indicati:

- a partire dal quinto anno di esercizio commerciale della centrale, l'impianto a ciclo combinato dovrà garantire un valore del parametro LT365 pari o superiore a 0,24 e, nel termine del decimo anno, maggiore o uguale a 0,27. Tale parametro (LT365), da valutarsi giornalmente, viene così definito:

$$LT365 = Et365 / (Ee365 + Et365)$$

Ee365 = energia elettrica complessivamente prodotta, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

Et365 = energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

Tenendo poi conto dell'esistenza di ulteriori considerevoli volumetrie potenzialmente allacciabili presenti nell'agglomerato urbano, dell'elevata criticità ambientale dell'area sotto il profilo della qualità dell'aria, dell'oggettiva difficoltà di prevedere per il futuro l'autorizzazione di ulteriori poli cogenerativi di potenza al servizio della rete di teleriscaldamento, nonché della notevole disponibilità di calore prodotto in cogenerazione da impianti esistenti o in fase realizzativa nell'area metropolitana di Torino, si considera opportuna per la compatibilità ambientale e la successiva autorizzazione dell'impianto l'attuazione della seguente azione:

- il proponente dovrà garantire, entro il termine dell'espressione dell'Intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'impianto, la sottoscrizione di un Accordo con la Regione, la Provincia e il Comune di Torino, insieme con altri operatori del settore a diverso titolo coinvolti, - in particolare con TRM come da memorandum allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante - teso a valorizzare l'impianto in oggetto nell'ambito di un sistema complessivo della rete di teleriscaldamento dell'area torinese da delinearsi in coerenza con le previsioni programmatiche della Provincia di Torino in tema di sviluppo del servizio di teleriscaldamento e ponendo particolare attenzione al completamento della copertura della città di Torino e all'interconnessione con i citati poli di generazione esistenti o in fase realizzativi.

Nello specifico, l'attuazione dell'Accordo dovrà consentire ad IRIDE di tendere al raggiungimento, entro dieci anni dalla messa in esercizio dell'impianto Torino-Nord, di un valore-obiettivo del parametro LTS365 pari o superiore a 0,34. Tale parametro (LTS365), da valutarsi giornalmente, viene così definito:

$$LTS365 = Ets365 / (Ee365 + Ets365)$$

Ee365 = energia elettrica complessivamente prodotta, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione;



Ets365 = somma dell'energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione dall'impianto Torino-Nord, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione e dell'energia termica prodotta in cogenerazione da impianti terzi (in primis l'impianto ACEA Electrabel di Leini ed il futuro termovalorizzatore di Torino in area Gerbido) nello stesso intervallo temporale, che il proponente provvederà a distribuire sulla propria rete di teleriscaldamento.

Nell'ambito dell'Accordo, ai fini del calcolo del valore di Ets365, potrà essere prevista una valorizzazione dell'energia termica trasferita alla rete di teleriscaldamento durante il semestre estivo (15 Aprile ÷ 15 Ottobre) e prodotta in cogenerazione dall'impianto Torino-Nord o da impianti terzi, mediante un fattore moltiplicativo "F" il cui valore, comunque non superiore a 1,5, verrà definito nell'ambito del medesimo Accordo.

Prima dell'avvio della centrale, il proponente dovrà concordare con ARPA Piemonte le modalità di misura, memorizzazione, elaborazione, trasmissione e visualizzazione dei parametri necessari alla determinazione delle grandezze Ee365, Et365, Ets365 nonché dei valori di LT365 e LTS365 da essi ricavati. La visualizzazione dei valori giornalieri di LT365 e di LTS365 dovrà, comunque, essere inserita nel Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni.

Le caratteristiche principali del sistema a cui si fa riferimento dovrebbero prevedere l'estensione del servizio di teleriscaldamento alle seguenti aree: Torino Nord-Est per una volumetria allacciabile pari a circa 10 milioni di m<sup>3</sup>, valorizzando il calore in esubero prodotto dall'impianto di Leini; Nichelino con volumetria pari a circa 1,5 milioni di m<sup>3</sup>; Beinasco pari a circa 0,6 milioni di m<sup>3</sup>; Venaria Reale pari a circa 0,5 milioni di m<sup>3</sup>; a cui aggiungere l'incremento della penetrazione del servizio nell'area Nord-Ovest (Rivoli, Collegno e Grugliasco) da 3 a circa 8 milioni di m<sup>3</sup>, mediante valorizzazione del calore prodotto dal termovalorizzatore di Torino da 2 a 4 milioni di m<sup>3</sup>.

Inoltre, ai fini dell'implementazione del sistema succitato, dovrà prevedersi, previa attenta valutazione, la realizzazione di due termodotti indicativamente tra Grugliasco e Torino Nord-Ovest, funzionale al trasporto della potenza residua proveniente dall'impianto di termovalorizzazione di TRM, nonché tra Settimo T.se e Torino Nord-Est per il trasporto della potenza residua proveniente dalla centrale Acea Electrabel di Leini.

In ultimo, al fine di massimizzare l'utilizzo del calore prodotto dall'impianto si ritiene di condizionarne l'esercizio al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. prevedere fin d'ora la diffusione e la valorizzazione dell'utilizzo estivo del calore mediante la diffusione del teleraffrescamento, con impegno alla presentazione di un piano mirato entro il termine dell'espressione dell'Intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'impianto;

2. incentivare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, mediante la realizzazione, a carico della Società proponente, di una diagnosi energetica completa sugli edifici oggetto di nuovo allacciamento alla rete di teleriscaldamento, corredata da

una valutazione tecnico-economica degli interventi di miglioramento proposti;

nonché delle seguenti raccomandazioni:

- a. valorizzare il ruolo che una mirata strategia di accumulo del calore, mediante la previsione di nuovi impianti di stoccaggio, può avere nell'ambito di una gestione che privilegi il seguente ordine di priorità nel disaccoppiamento degli impianti:

- produzione termica degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti;

- produzione termica degli impianti di cogenerazione alimentati da fonti fossili;

- produzione da caldaie di integrazione e riserva;

- b. prevedere idonei meccanismi (anche di carattere tariffario) di incentivazione all'utenza, al fine di ridurre i picchi di carico termico.

#### *Emissioni in atmosfera*

Di seguito sono riportate le condizioni che si ritengono vincolanti in relazione all'assetto emissivo della centrale:

- \* negli effluenti provenienti dalla linea turbogas dovranno essere rispettati i seguenti valori limite riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15 % a 0 °C e 1013 hPa;

NOx : 10 mg/m<sup>3</sup>

CO : 10 mg/m<sup>3</sup>

NH3 : 5 mg/m<sup>3</sup>

- \* negli effluenti provenienti dalle caldaie di integrazione e riserva dovranno essere rispettati i seguenti valori limite sul gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3 % a 0 °C e 1013 hPa;

NOx : 80 mg/m<sup>3</sup>

CO : 30 mg/m<sup>3</sup>

- \* i valori limite di emissione sono da intendersi come valori medi giornalieri per il primo anno di esercizio dell'impianto e successivamente come valori medi orari;

- \* a partire dal secondo anno di esercizio commerciale dell'impianto, relativamente alla linea turbogas, le emissioni massiche di NOx prodotte durante le fasi di accensione e spegnimento non dovranno superare l'1 % delle emissioni massiche di NOx complessive della linea stessa. La valutazione dovrà essere svolta su base annuale;

- \* a conclusione del secondo anno di esercizio commerciale dell'impianto dovrà essere presentato alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino e ad ARPA Piemonte un programma di gestione del sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) che consenta, fermi restando i limiti di emissione sopra indicati, di ridurre la somma dei valori medi giornalieri delle concentrazioni in emissione di NH3 e NOx al valore di 8 ppmv (parti per milione in volume riferite a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15 %), nonché una proposta di adeguamento tecnologico che preveda, a partire dal quarto anno di esercizio commerciale, la riduzione della concentrazione degli NOx negli effluenti provenienti dai generatori di calore di integrazione e riserva a 60 mg/Nm<sup>3</sup> (riferito al gas secco ed un tenore volumetrico di ossigeno residuo del 3 % a 0°C e 1013 hPa);

- \* sugli effluenti gassosi provenienti dalla linea turbogas dovranno essere previste misurazioni in continuo delle concentrazioni di NOx, CO e NH3 nonché dell'O2, della temperatura, della portata volumetrica



e, se necessario, del vapore acqueo. Il sistema di misura in continuo delle emissioni dovrà garantire la corretta rilevazione delle concentrazioni volumetriche di NOx, CO e NH3 anche durante le fasi di accensione e spegnimento del ciclo combinato e durante il funzionamento a potenza inferiore al minimo tecnico;

\* sugli effluenti gassosi provenienti dalle caldaie di integrazione e riserva dovranno essere previste, misurazioni in continuo delle concentrazioni di NOx, CO, nonché dell'O2 della temperatura, della portata volumetrica e, se necessario, del vapore acqueo;

\* il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni della linea turbogas e delle caldaie dovrà essere integrato dalla misura e registrazione in continuo della quantità di energia elettrica prodotta e, per ogni singolo focolare, della portata di metano alimentata e della quantità di energia termica prodotta. Per quanto riguarda il ciclo combinato, l'energia termica prodotta dovrà essere considerata al netto di eventuali autoconsumi finalizzati ad aumentare il rendimento elettrico nella stagione estiva. I dati registrati dovranno essere visualizzati nell'ambito del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, unitamente ai valori giornalieri di LT365 e di LTS365;

\* prima dell'avvio della centrale il proponente dovrà presentare all'ARPA Piemonte, per una verifica di conformità tecnica, il progetto esecutivo e le modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo sopra indicati. Dovranno essere oggetto di accordo con ARPA le modalità di trasmissione dei dati registrati;

\* il proponente, prima dell'avvio della centrale, dovrà concordare con Regione Piemonte, Provincia di Torino e ARPA Piemonte le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di superamento dei limiti e un protocollo operativo da attuare in tali situazioni;

\* il proponente dovrà inviare a Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e ARPA Piemonte una relazione annuale contenente:

1. indicazioni sull'area servita dalla centrale di cogenerazione e teleriscaldamento, con particolare riferimento alla volumetria degli edifici riscaldati, al calore fornito per usi industriali, teleraffrescamento o altri scopi e a eventuali prospettive di ampliamento;

2. diagrammi di carico termico sotto forma di grafico o di tabella dei singoli componenti la centrale, relativi all'anno analizzato;

3. una quantificazione dell'energia primaria impiegata, dell'energia elettrica prodotta e del calore effettivamente utilizzato.

#### *Impatto acustico*

Durante tutte le fasi di cantiere sia per la realizzazione della centrale che per l'espansione della rete di teleriscaldamento, dovranno essere adottate le misure di mitigazione previste nello studio di impatto e nelle sue integrazioni, le attività rumorose saranno svolte esclusivamente in periodo diurno. Il rumore generato in tali fase dovrà rispettare i limiti di zona, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995.

Il proponente dovrà effettuare campagne di monitoraggio per la verifica dei livelli sonori durante le fasi di cantiere; le modalità di esecuzione di dette campagne e l'ubicazione dei punti di misura saranno indicate dall'ARPA tenendo del cronoprogramma delle attività che il proponente fornirà ad ARPA prima dell'inizio del cantiere.

Si evidenzia come permanga una criticità relativa al periodo notturno presso l'edificio, sito in via Viasa, 41 in Comune di Collegno e identificato come "recettore R3" nel SIA, che il proponente, peraltro, si impegna ad acquisire. Nel caso il recettore R3 non fosse acquisito dal proponente, saranno a carico dello stesso gli interventi di mitigazione necessari sul recettore.

Il proponente dovrà effettuare appropriate campagne di monitoraggio per la verifica dei livelli sonori durante l'esercizio della centrale, con particolare attenzione alle eventuali componenti tonali; le modalità di esecuzione di dette campagne e l'ubicazione dei punti di misura saranno indicate dall'ARPA; sulla base delle risultanze dei monitoraggi il proponente si impegna comunque a realizzare eventuali ulteriori interventi di mitigazione, se necessari.

La riclassificazione delle aree dal punto di vista acustico, nell'ambito della revisione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Torino, deve prevedere, secondo quanto indicato dalla d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802, l'inserimento di opportune fasce cuscinetto tra aree non urbanizzate e, nello specifico, tra l'area della Centrale (classe V), l'area del Carcere (classe III) e l'area destinata alla struttura sanitaria "Villa Cristina" (recettore sensibile, classe I), al fine di evitare l'insorgere di accostamenti critici.

#### *Elettrodotti di collegamento - Esposizione della popolazione ai campi magnetici*

L'edificio a nord di via della Viassa (indicato nello Studio di impatto ambientale con la sigla "R3" e unico recettore interessato da un campo magnetico superiore all'obiettivo di qualità), deve essere acquistato dal proponente e destinato a un uso che non comporti permanenze superiori alle quattro ore continuative.

Si ritiene, inoltre, necessario che il proponente realizzi una planimetria degli elettrodotti di collegamento in "entra-esce" sulla linea a 220 kV T. 234 "Pianezza-Leini", con l'indicazione della fascia di rispetto calcolata sulla base di quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, del d.p.c.m. 8.07.2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

La planimetria dovrà essere inviata ai Comuni interessati ed all'ARPA Piemonte. All'interno di tale fascia non sarà consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero a uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, secondo quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, lettera h) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), fatta salva la possibilità di deroga, a fronte della presentazione da parte del soggetto interessato di docu-

mentazione atta a comprovare l'esistenza di condizioni di rispetto dell'obiettivo di qualità.

In tale planimetria, il proponente deve indicare anche la fascia di attenzione ai lati dell'elettrodotto, affinché le amministrazioni comunali possano raccomandare l'applicazione del principio della prudent avoidance, indicato nel promemoria dell'OMS sulle politiche cautelative per i campi elettromagnetici e la salute pubblica reso noto nell'anno 2000, rispetto alla realizzazione di nuovi edifici che potrebbero successivamente sorgere al suo interno. L'ampiezza di tale fascia sarà riferita al valore di campo magnetico ricompreso tra 0,5 e 3 micro-tesla, valore quest'ultimo ritenuto cautelare dagli studi epidemiologici internazionali. Tali fasce di rispetto e di attenzione saranno calcolate, vista la mancanza di una procedura definitiva di riferimento all'articolo 6, comma 2, del d.p.c.m. 8.07.2003, applicando la metodologia provvisoria contenuta nella circolare 15 novembre 2004, prot. n. DSA/2004/25291, del Ministero dell'Ambiente.

In merito alla limitazione dell'impatto determinato sulla popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, dal flusso di potenza della centrale immesso sulla linea a 220 kV T.234 "Leini-Pianezza", al fine di risolvere la criticità che si verrebbe a creare in tutta l'area adibita a parco giochi nella zona di via Amati nel Comune di Venaria Reale con campi magnetici superiori al valore di attenzione fissato dal d.p.c.m. 8.07.2003, il proponente deve mettere in atto le azioni necessarie per ridurre l'esposizione della popolazione ai campi magnetici in corrispondenza della campata tra i sostegni 39 e 40 della medesima linea T.234.

A tale riguardo, il proponente dovrà pervenire, entro il termine fissato per l'espressione dell'Intesa regionale all'autorizzazione dell'impianto, alla sottoscrizione di un Accordo con Terna S.p.A., finalizzato allo spostamento del tracciato della linea in esame verso nord, attesa l'impossibilità di efficaci soluzioni mantenendo l'attuale tracciato, così come ampiamente illustrato nelle considerazioni inerenti il quadro ambientale.

#### *Impatto su vegetazione e fauna - Opere di sistemazione a verde*

Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti; in particolare, il proponente dovrà comprovare la stretta necessità dell'abbattimento degli esemplari arborei, situati nella zona Nord-Ovest dell'area di intervento, per la realizzazione dell'impianto; nel caso di conferma di tale necessità, dovrà prevedersi idonea compensazione nella sistemazione delle aree verdi alberate interne all'area di pertinenza della Centrale; il valore della compensazione deve essere calcolato come richiesto dall'art. 37 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino.

In merito al ripristino delle aree manomesse, in fase di progettazione esecutiva si rendono necessari approfondimenti circa gli interventi di ripristino inerenti alle aree prative, nonché al suolo o calpestio pedonale, assumendo a riferimento le specifiche tecniche riportate nei Capitolati in uso al Settore co-

munale Gestione del Verde della Città di Torino, sia per uniformità della qualità dei materiali impiegati che per la continuità paesaggistica del territorio verde.

In merito all'ampliamento del parco Vallette, conseguente alla riconversione a parco dell'attuale area Centrale Vallette, nonché alle aree di arredo verde lungo strada della Pansa, il progetto di sistemazione a verde deve essere conforme alle previsioni del citato Regolamento, in particolare l'art. 12. I progetti relativi dovranno essere approvati dal Settore comunale competente all'interno della Commissione Aree Verdi prevista dal Regolamento (artt. dal 49 al 53).

In merito ai lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento, considerato che il percorso verso Sud attraversa aree alberate nel Parco Ruffini, occorreranno prima della realizzazione approfondimenti tecnico-agronomici di salvaguardia del verde anche in relazione al regolamento vigente.

Considerato, infine, che i lavori del teleriscaldamento penalizzeranno in modo significativo il patrimonio verde della Città di Torino, in particolare nei parchi urbani Vallette, Carrara e Ruffini, come misura di compensazione si richiede fin d'ora che:

- \* con l'attraversamento della Dora all'interno del parco della Pellerina venga realizzata una passerella ciclopedonale sull'asse di c.so Telesio per collegare funzionalmente la Circoscrizione IV alla zona del parco a Nord della Dora;

- \* con l'attraversamento di Via P. Cossa venga realizzato in galleria un passaggio ciclopedonale di collegamento tra il parco della Pellerina e le aree agricole ad Ovest dello stesso. Tale passaggio consentirebbe, infatti, il collegamento ciclabile lungo il torrente Dora per collegare la Città con il sistema dei percorsi ciclabili provinciali già realizzati lungo il torrente.

Per quanto riguarda il potenziale impatto sulla fauna, dato il pericolo di mortalità diretta per impatto originato dai cavi sospesi dell'elettrodotto, il proponente deve valutare la possibilità di prevedere opere di mitigazione che rendano visibili i cavi con accorgimenti segnaletici, da inserire nel computo metrico estimativo; analogamente, qualora venissero realizzate (sia in fase di cantiere che di esercizio) barriere acustiche realizzate con materiali trasparenti, questi dovranno essere resi visibili con accorgimenti specifici quali il posizionamento di sagome adesive.

Per quanto riguarda le previste opere di sistemazione a verde delle aree interessate dalla realizzazione della centrale in progetto, si formulano, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- \* il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico effettuate nell'area dove sarà realizzata la centrale dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli non dovranno superare i 2 metri di altezza per 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose. Il terreno di scotico dovrà quindi es-

sere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. I volumi di terreno agrario eventualmente non utilizzati per gli interventi di recupero ambientale nell'ambito del progetto in questione dovranno comunque essere impiegati per il recupero di superfici degradate presenti nell'area vasta. Tutte le operazioni di movimentazione del terreno agrario dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno stesso;

\* la ricostituzione delle superfici dovrà essere eseguita ricollocando gli strati terrosi secondo la loro posizione originaria, ed alle operazioni di rimodellamento dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione;

\* in tutte le aree destinate alla realizzazione delle opere di sistemazione a verde dovrà essere effettuata una accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno; in particolare, nell'area di deponia del terreno di scotico, dovrà essere eseguita una lavorazione leggera e la risemina delle superfici;

\* dovranno essere utilizzati per la semina fiorume o miscugli autoctoni, così come nell'impianto delle specie arboree e arbustive dovranno essere impiegate esclusivamente soggetti appartenenti a specie autoctone;

\* al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde; dovrà, inoltre, essere predisposto dal proponente un piano di manutenzione obbligatoria di tali opere con i relativi oneri, che preveda, nei primi anni dall'esecuzione, la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

\* nell'ambito della costituzione della fascia arbo-reo-arbustiva lungo la Gora Putea, la specie *Salix caprea*, proposta nell'ambito del SIA, dovrà essere sostituita con altra specie del genere *Salix* adatta alle condizioni stagionali;

\* ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle opere di mitigazione, esse dovranno trovare riscontro negli elaborati relativi all'analisi prezzi e nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo;

\* le opere in progetto dovranno essere completate secondo quanto illustrato nella documentazione progettuale presentata;

\* si raccomanda che nella progettazione esecutiva, nonché nella direzione lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione ed il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione e di inserimento paesaggistico nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali;

\* per quanto riguarda le aree agricole interessate dal raccordo fra la rete del teleriscaldamento e la centrale Torino Nord e dalla posa del gasdotto di alimentazione della centrale, il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.

#### *Tutela del sistema delle risorse idriche*

Il proponente, secondo le indicazioni del decreto del Presidente della Giunta Regionale d.p.g.r. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (l.r. 61/2000)", dovrà redigere nella successiva fase progettuale (e comunque entro la realizzazione dell'opera) un progetto di regimazione delle acque meteoriche comprensivo di un Piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato A al d.p.g.r. suddetto ed approvato, con le prescrizioni del caso, dall'autorità competente al controllo degli scarichi; tale progetto dovrà essere corredato dai contenuti minimi previsti dal regolamento medesimo, ed in particolare dovrà approfondire la valutazione delle portate previste (tenendo conto delle portate variabili di carattere stagionale date dall'apporto naturale di acqua meteorica nell'area di interesse) ed il dimensionamento e la localizzazione planimetrica delle canalette e dei presidi idraulico-ambientali (con la specificazione degli eventuali metodi adottati per la depurazione delle acque). Considerato infine che il recapito prescelto è la fognatura bianca comunale, il piano di prevenzione dovrà essere valutato dall'ente gestore della fognatura stessa.

In relazione alle eventuali interferenze con la rete irrigua esistente, in fase di progettazione esecutiva, il proponente dovrà prendere contatto con il consorzio irriguo operante nell'area di intervento (Consorzio Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia - C.so De Gasperi, 61 - Torino), al fine di concordare le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo ed il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da garantire il mantenimento in efficienza e la funzionalità delle bealere e canalizzazioni interessate dal progetto e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza; inoltre, il proponente dovrà porre particolare attenzione alla tutela delle acque in fase di realizzazione delle eventuali opere di attraversamento; la sezione degli attraversamenti dovrà essere dimensionata in modo tale da consentire una corretta regolazione delle acque irrigue, tenendo conto anche degli apporti delle acque piovane.

In fase di progettazione esecutiva, il proponente dovrà, inoltre, approfondire l'eventuale interferenza con l'area di rispetto (individuata secondo criteri geometrici e non con isocrone) dei pozzi idropotabili localizzati in corso Grosseto tra lo Stadio delle Alpi ed il quartiere Vallette nella porzione oltre corso Molise, non tanto in relazione alla realizzazione della centrale in progetto, quanto piuttosto in relazione ad eventuali interventi sull'esistente rete "Le Vallette" di distribuzione del calore; qualora fosse accertata un'eventuale interferenza, dovranno essere previsti opportuni accorgimenti tecnici al fine, ai sensi del d.lgs. 152/1999 e s.m.i., di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

In fase di cantiere, il proponente dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidimento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiale, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A



tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo; si ricorda che, qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque in corpi d'acqua superficiali, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso gli uffici provinciali competenti ai sensi dell'ex art. 45 del d.lgs. 152/1999 e s.m.i..

#### *Gestione degli inerti e della fase di cantiere*

In fase di progettazione esecutiva, il proponente dovrà presentare alla Provincia di Torino ed al Comune di Torino una tabella riepilogativa che fornisca indicazioni puntuali e precise sulle volumetrie relative agli scavi e riporti ed alla provenienza o recapito finale del materiale necessario alla realizzazione dei singoli interventi costituenti il progetto, ed in particolare:

- \* volume e provenienza degli inerti necessari alla realizzazione della centrale termoelettrica;

- \* recapito finale del materiale proveniente dalla demolizione della centrale Vallette;

- \* volume e recapito finale del materiale prodotto per il posizionamento della rete di teleriscaldamento e del metanodotto di alimentazione della centrale ed inerti necessari al successivo ripristino dell'asfalto;

- \* volume e recapito finale del materiale derivante dalla prevista dismissione dei tralicci dell'elettrodotto esistente in comune di Collegno;

- \* volume e recapito finale del materiale prodotto con gli interventi di modifica della viabilità (via del Pansa, raccordo con corso Regina Margherita in Comune di Torino e rotatoria in corrispondenza dell'incrocio con strada della Viassa in Comune di Collegno) ed inerti necessari al successivo ripristino dell'asfalto;

Da tale tabella dovrà emergere il bilancio effettivo degli inerti, di scavi e riporti e del materiale da conferire in discarica in modo che siano chiari i quantitativi riutilizzati nei cantieri, quelli acquistati, i conferimenti in impianti di trattamento ed in discarica, riducendo questi ultimi al minimo indispensabile.

Dovranno infine essere identificati gli impianti di trattamento e le discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente presso cui verranno recapitati i materiali derivanti dalle operazioni di cantiere per i quali non sia possibile un riutilizzo in loco o in cantieri limitrofi alle aree interessate dai progetti in esame.

In merito alla fase di cantiere, il proponente dovrà presentare alla Provincia di Torino ed al Comune di Torino, prima dell'inizio dei lavori, un cronoprogramma che fornisca una chiara collocazione temporale dell'insieme di tutti gli interventi previsti e della loro durata, al fine anche di ridurre i problemi nella fase di cantiere in relazione, in particolare, all'accesso alla tangenziale. Il proponente dovrà indicare la viabilità connessa a tutte le attività di cantiere, con previsione del flusso e quantificazione del numero di mezzi previsti; in tal senso, particolare attenzione dovrà anche essere posta nella gestione della viabilità di cantiere, che dovrà essere tale da non influire negativamente sui flussi di traffico esistenti, in particolare nelle ore di picco.

In fase di costruzione, l'impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del

cantiere, in parte affrontati in sede di SIA ed in parte da introdurre in sede di piano di sicurezza e coordinamento, atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri; a tal fine, sarà necessario garantire:

- \* una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle piste di cantiere e delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;

- \* una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;

- \* il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere, mediante idonei dispositivi e la chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti con teli protettivi;

- \* eventualmente, in presenza di evidente ventosità, localmente potranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra con semplici cavallotti conficcati nel terreno, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale.

Si ritiene necessario sottolineare che le precauzioni suddette assumono particolare rilevanza, vista la vicinanza di edifici di civile abitazione e di recettori sensibili, in relazione alle operazioni di demolizione dell'esistente centrale Vallette.

Al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri si ritiene indispensabile che, in fase di progettazione esecutiva, vengano definite dettagliate procedure di gestione delle attività svolte nel cantiere stesso; tali procedure dovranno far proprie le seguenti prescrizioni minime:

- \* devono essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;

- \* i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, devono essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;

- \* tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW devono essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;

- \* i programmi di manutenzione devono prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi devono interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;

- \* gli eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione-vagliatura e recupero di inerti devono essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente, anche seguendo, ove possibile, le previste procedure semplificate;

- \* devono essere concordati, con i Comuni interessati, i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi



ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità.

Per quanto riguarda l'impatto acustico nella fase di cantiere:

- \* le operazioni più rumorose dovranno essere programmate nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione, interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo;

- \* gli impianti fissi e le aree di lavorazione più rumorose dovranno essere posizionate alla massima distanza possibile dai ricettori sensibili eventualmente presenti nelle aree limitrofe al cantiere;

- \* dovrà eventualmente essere previsto l'utilizzo di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.

In relazione ai rifiuti prodotti, questi dovranno:

- \* essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero, preferendo quest'ultima destinazione al conferimento in discarica;

- \* durante il trasporto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;

- \* si raccomanda, così come previsto in progetto, di posizionare presso l'area di cantiere appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti durante la fase di cantiere;

- \* a cura della direzione lavori, dovranno essere infine impartite apposite procedure atte ad evitare l'inquinamento e la combustione dei rifiuti.

Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'impresa tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati direttamente ed indirettamente dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative in materia. In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione (attività che generano scarichi di tipo idrico) dovranno essere possibilmente collettate alla fognatura comunale esistente, previa verifica della disponibilità di tale recettore - preferibile ad altri sistemi di smaltimento - con l'ente gestore dell'impianto di depurazione e, qualora fosse necessario, sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al d.lgs. 152/99 e s.m.i..

Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori in progetto, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Nelle operazioni di scavo si dovrà porre attenzione a separare i diversi orizzonti pedologici ed in particolare ad accantonare lo strato organico più superficiale. Analoga attenzione dovrà essere prestata nella successiva chiusura dello scavo che dovrà avvenire nel rispetto della stratigrafia presente.

Dovrà essere in particolare accantonata con cura la parte del terreno interessata da attività organica, per poi ridistribuirli uniformemente sulle superfici rimodellate coprendo gli orizzonti movimentati in cui predominano le parti minerali e dunque pedologicamente tendenzialmente destrutturate.

Al fine di prevenire, in fase di cantiere, sversamenti accidentali nel suolo e nel sottosuolo di oli e carburanti, dovranno essere specificate in apposita relazione località e modalità di rifornimento e manutenzione straordinaria dei mezzi d'opera e definite le procedure d'emergenza da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, oltre alle modalità di smaltimento dei rifiuti di cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti - ovvero qualora si dovessero verificare situazioni di contaminazione - dovranno essere messe in atto le procedure previste dalla normativa vigente (d.lgs. 22/1997 e s.m.i. e d.m. 471/1999 e s.m.i.) procedendo innanzitutto ad una tempestiva messa in sicurezza d'emergenza del sito, mettendo in atto ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti e contenerne la diffusione.

Dovrà essere assicurata ai mezzi agricoli l'accessibilità delle eventuali aree intercluse sia in fase di cantiere che ad intervento ultimato e dovrà essere valutata la possibilità di effettuare, per quanto possibile, operazioni di ricomposizione fondiaria soprattutto per quanto concerne gli eventuali residui.

In merito alle operazioni di demolizione della centrale Vallette esistente, dovrà essere effettuata una puntuale quantificazione dei volumi demoliti previsti in progetto con differenziazione qualitativa per tipologia di materiale (strutture metalliche, c.a., legno, muratura, ecc...) e dovrà essere valutata l'opportunità di conferire tali materiali ad un impianto di trattamento (analizzando in primo luogo la localizzazione dei potenziali siti interessati) in alternativa al previsto conferimento in discarica.

#### *Prevenzione dei rischi di incidente rilevante*

Il proponente dovrà fornire al Prefetto e alla Provincia di Torino, prima della messa in esercizio dell'impianto, tutte le informazioni e i dati utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno secondo lo schema previsto dall'allegato IV del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., coordinando le informazioni tecniche relative all'impianto con gli strumenti di pianificazione del territorio, nelle diverse articolazioni urbanistiche e di protezione civile, secondo i criteri definiti dalle "Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna" (d.p.c.m. del 25 febbraio 2005).

Considerata la presenza nel sito d'impianto di sostanze pericolose per la salute, il proponente deve adottare misure tecniche atte a limitare lo sviluppo e la diffusione di nubi irritanti e/o corrosive nelle aree in cui sono possibili sversamenti (bacini di contenimento e aree di travaso).

Infine, relativamente al tratto di metanodotto che verrà realizzato lungo la Tangenziale di Torino, il proponente dovrà approntare idonei sistemi in grado di mitigare, in caso di rottura della tubazione con successivo innesco, le conseguenze sulla Tangenziale stessa.

*Salvaguardia del patrimonio archeologico*

Poiché l'intervento interessa in parte (in particolare per quanto riguarda l'area di edificazione della centrale termoelettrica) un'area ad alto potenziale archeologico, nel corso della redazione del progetto esecutivo dovranno essere previsti gli opportuni approfondimenti in merito, effettuando in primo luogo una raccolta di materiale di superficie delle zone suddette che contribuisca a formulare valutazioni maggiormente precise circa il potenziale archeologico dell'area in oggetto.

In considerazione di quanto sopra riportato, così come suggerito nel SIA (integrazioni febbraio 2006), tutti i lavori di scavo e di scotico effettuati nell'area di edificazione della centrale termoelettrica in progetto dovranno avvenire con assistenza archeologica costante in corso d'opera da parte di operatori specializzati, sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

*Interventi di compensazione*

Con riferimento alla riconversione a parco dell'area dell'attuale centrale delle Vallette ed alla riorganizzazione della viabilità locale (ovvero: l'arretramento dell'innesto di strada del Pansa da corso Regina Margherita sul ramo di svincolo via Pianezza/SS 24 - corso Regina Margherita, la ricostruzione di un tratto di via del Pansa con l'asse traslato di circa 25 m in direzione est e la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio con strada della Viassa), il progetto definitivo dovrà essere integrato con specifica documentazione contenente:

\* relazioni e tavole di dettaglio (planimetrie, sezioni, fotoinserimenti, eventuali particolari costruttivi, ecc.) a scala adeguata degli interventi previsti;

\* l'indicazione quali / quantitativa delle essenze arboree / arbustive;

\* un cronoprogramma ed una precisa indicazione delle tempistiche per la realizzazione delle opere stesse.

Per quanto concerne, in particolare, la realizzazione del suddetto verde pubblico, il proponente dovrà evitare per quanto possibile l'impermeabilizzazione delle superfici, soprattutto in relazione alla predisposizione della viabilità pedonale.

Vista l'interferenza dell'opera in progetto con la Gora Pùtea, si ritiene necessario che quale opera di compensazione possano essere realizzati interventi che favoriscano il mantenimento di un buon livello qualitativo dell'agroecosistema e della funzionalità di corridoio ecologico individuato nella vegetazione spondale; pertanto, oltre ai previsti interventi di recupero necessari a seguito della realizzazione dell'elettrodotto, dovranno essere adottate misure di compensazione degli impatti sulle componenti naturali e sul paesaggio non limitate alla sola area di intervento ma tese ad ottenere un miglioramento ambientale di un settore più ampio della vegetazione della gora, prevedendo in primo luogo opere di bonifica e pulizia dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua, per il tratto a monte ed a valle dell'area interferita, da rifiuti e materiali estranei ed intervenuti atti a migliorare le caratteristiche dell'habitat tramite sostituzioni di fitocenosi regressive e di vegetazione ruderale con vegetazione autoctona di maggior pregio.

In conclusione, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, tenuto conto dei pareri dei soggetti istituzionali interessati nonché delle osservazioni pervenute, si ritiene sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell'opera in oggetto e per la conseguente determinazione dell'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del comma 2, articolo 1 della Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle condizioni e raccomandazioni di sopra illustrate.

Tutto ciò premesso,

- visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
- visto il d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377,
- visto il d.p.c.m. 27 dicembre 1988,
- visto il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79,
- visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40,
- vista la legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i.,
- vista la d.g.r. n. 23-5028 del 7 gennaio 2002,
- visto l'accordo del 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane,
- vista la d.g.r. n. 43-3479 del 24 luglio 2006,

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

\* di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 349/1986, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare sul progetto "Centrale termoelettrica Torino Nord e ampliamento rete di teleriscaldamento" di potenza pari a circa 400 MWe, da localizzarsi nei Comuni di Collegno e Torino, presentato dalla società AEM Torino S.p.A., via Bertola, 48 - Torino, ora IRIDE Energia S.p.A., c.so Svizzera, 95 - Torino, subordinatamente al rispetto delle condizioni e raccomandazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento, dettagliatamente esposte in premessa e inerenti gli argomenti di seguito elencati:

- prestazioni energetiche dell'impianto in relazione alla connessa rete di teleriscaldamento,
- emissioni in atmosfera, impatto acustico,
- elettrodotti di collegamento ed esposizione della popolazione ai campi magnetici,
- impatto su vegetazione e fauna, opere di sistemazione a verde,
- tutela del sistema delle risorse idriche,
- gestione degli inerti e della fase di cantiere,
- prevenzione dei rischi di incidente rilevante,
- salvaguardia del patrimonio archeologico,
- interventi di compensazione,

\* di evidenziare come il rispetto delle condizioni e raccomandazioni sopra richiamate costituisca condizione necessaria per pervenire alla stipulazione dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 2 della citata Legge n. 55/2002, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della stessa legge;

\* di inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 349/1986 e della legge 55/2002, la presente deliberazione per il prosieguo di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2008, n. 35-8910

**Regolamento CE n. 320/2006, art. 6, “Aiuto alla diversificazione”. Approvazione del Piano d’Azione regionale per l’attuazione in Piemonte del “Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero”.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

di approvare il Piano d’ Azione regionale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che individua le modalità di applicazione in Piemonte del Reg. CE n. 320/2006, art. 6, “Aiuto alla diversificazione”, nel rispetto dei principi comuni previsti dal “Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



COMMISSIONE EUROPEA



DIREZIONE AGRICOLTURA

**SETTORE SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI**

**“Programma nazionale di ristrutturazione  
del settore bieticolo – saccarifero”**

- art. 6 Reg. CE n. 320 del 2006 -

**PIANO D'AZIONE REGIONALE**

GIUGNO 2008



## Indice

### Premessa

#### 1. Analisi del settore bieticolo saccarifero regionale

La coltivazione della barbabietola in Piemonte

Gli ordinamenti produttivi delle aziende ex-bieticole

Problematiche e potenzialità connesse alla riconversione produttiva delle superfici ex-bieticole

Analisi dei principali comparti agricoli dell'areale ex-bieticolo

La realtà bioenergetica della Regione Piemonte

Sistema di incentivazione nazionale della bioenergia e PSR

Le forme di aggregazione nel settore agricolo piemontese ed ex-bieticolo

Gli aiuti previsti dalla riforma dell'OCM zucchero

#### 2. Obiettivi e strumenti d'intervento

Beneficiari

Misure d'intervento

#### 3. Risorse finanziarie

Piano finanziario per misura e profilo di spesa per anno

#### 4. Coerenza, complementarietà e demarcazione

Coerenza e complementarietà con gli interventi di cui alla legge 81/2006 – Piano nazionale per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera

Coerenza, complementarietà e demarcazione con gli interventi di sviluppo rurale

#### 5. Modalità di attuazione

## Premessa

Il presente Piano d'Azione si inserisce all'interno del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero e costituisce la base programmatica per l'utilizzo dei fondi che la riforma mette a disposizione al fine di orientare la diversificazione produttiva nelle aree agricole della Regione Piemonte dove ha avuto luogo la dismissione di superfici a bietola a partire dalla campagna 2006.

## 1. Analisi del settore bieticolo saccarifero regionale

### La coltivazione della barbabietola in Piemonte

Il bacino bieticolo piemontese era rappresentato da circa 13.000 ettari di superficie agricola coltivata (ai quali se ne aggiungevano circa 2.500 nella limitrofa area del pavese in territorio lombardo); interessava le province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Torino, contando poco più di 2.000 coltivatori conferenti.

L'intero areale era legato allo stabilimento di proprietà della società Italia Zuccheri situato a Casei Gerola (PV), essendo questo l'unico impianto di trasformazione delle barbabietole attivo nel nord-ovest dell'Italia.

**Tabella 1.1: Produzione di zucchero dello stabilimento di Casei Gerola nella campagna 2000**

Impianto / Società	Produzione totale barbabietole (tonnellate lorde)	Produzione totale (tonnellate nette)	Tara %	Polarizzazione %	Grado sacc. della produzione totale (°S)
Casei Gerola	913.446	830.927	9,03	15,64	125.233
Gruppo Eridania/ISI	6.128.284	5.612.329	8,42	15,53	871.322
<b>Totale produzione Italiana</b>	<b>12.715.739</b>	<b>11.568.904</b>	<b>9,02</b>	<b>15,99</b>	<b>1.849.465</b>

Fonte: Servizio Controllo Ricevimenti - ANB

Nel 2005 la barbabietola in Piemonte era coltivata su 13.715 ettari, corrispondente al 5,4% della superficie bieticola nazionale. La produzione ammontava a poco più di 8 milioni e 200 mila quintali di barbabietole, con una resa di 599,5 quintali ad ettaro, valore inferiore alla media nazionale di 635,9 e in particolare a quella del Nord Italia di 708,5 quintali ad ettaro.

La barbabietola da zucchero presentava una produzione ai prezzi di base di quasi 23 milioni di euro, corrispondente a circa il 2% del valore della produzione delle coltivazioni erbacee nel complesso.

**Tabella 1.2: Produzione ai prezzi di base di alcune coltivazioni erbacee (2004)**

Prodotti	P.P.B. 2004 Piemonte (M€)	P.P.B. 2004 Italia (M€)	% della P.P.B. piemontese su Italia
Frumento	99,684	2.149,431	4,64
Orzo	33,279	304,059	10,94
Riso	281,166	551,102	51,02
Mais	326,104	2.206,457	14,43
<b>Barbabietola da zucchero</b>	<b>22,840</b>	<b>436,698</b>	<b>5,23</b>
Soia	9,427	178,390	5,28
Girasole	7,239	87,474	8,28
Coltivazioni erbacee	1.162,862	17.147,294	6,78

Fonte: Istat

**Annotazioni:**

1) Le coltivazioni erbacee comprendono i cereali (frumento, orzo, riso, mais), i legumi secchi, le patate e le orticole, le coltivazioni industriali (barbabietola da zucchero, soia, girasole), i fiori e le piante da vaso e le foraggere.

**Tabella 1.3: Superficie e produzione di barbabietola in Piemonte nel 2005**

	Superficie totale (ettari)	Resa (quintali/ettaro)	Produzione totale (quintali)	Produzione raccolta (quintali)
<b>Piemonte</b>	13.715	599,5	8.221.845	7.409.519
<b>Nord Italia</b>	169.285	708,5	119.834.998	105.526.741
<b>Italia</b>	253.043	635,9	160.901.732	141.556.829

Fonte: Istat






Figura 1.2: Differenziazione delle aree rurali: ripartizione dei comuni nelle 4 tipologie areali adottate nel PSR della Regione Piemonte (2007).






Figura 1.1: Elaborazione cartografica del CSI sulla base dei dati del V Censimento Agricoltura del 2000



**Figura 1.3: Elaborazione cartografica del CSI sulla base dei dati del V Censimento Agricoltura del 2000 e dati ABIA (Anagrafe Beneficiari in Agricoltura) del 2004**



**Figura 1.4: Elaborazione cartografica del CSI sulla base dei dati ABIA (Anagrafe Beneficiari in Agricoltura) del 2004**

Dalle immagini sopra riportate emerge una sostanziale sovrapposizione tra le superfici coltivate a bietola nel 2000 (epoca del quinto Censimento Agricoltura) e le aree bieticole rilevate nel 2004; entrambe, ed è questo che interessa maggiormente, ricadono entro la zona B della classificazione del PSR 2007-2013, "aree rurali ad agricoltura intensiva"; piccola parte dell'areale bieticolo, soprattutto la porzione dell'astigiano, viene invece classificata come "area rurale intermedia" (zona C del PSR). Anche le zone A "poli urbani", con i comuni di Alessandria e Asti, concorrono a formare il bacino ex-bieticolo.

In fase di definizione degli orientamenti e degli interventi da attuare per continuare e supportare la riconversione produttiva del bacino ex-bieticolo, è stato logico, quindi, tenere in considerazione questi aspetti. L'attuazione della misura 311 nell'ambito dell'aiuto alla diversificazione, quindi, non terrà conto delle limitazioni territoriali applicate dal PSR 2007-2013, e sarà estesa all'intera superficie regionale.

**Tabella 1.4: Numero di aziende e superficie a barbabietola nelle province piemontesi (2000)**

	Numero aziende	% Aziende della prov. sul totale	Superficie principale (ettari)	Superficie media (ettari/azienda)
<b>Alessandria</b>	1.428	83,1	10.467,01	7,33
<b>Asti</b>	184	10,7	1.165,42	6,33
<b>Cuneo</b>	42	2,4	256,55	6,11
<b>Novara</b>	20	1,2	192,93	9,65
<b>Torino</b>	40	2,3	242,75	6,07
<b>VCO</b>	1	0,1	0,05	0,05
<b>Vercelli</b>	4	0,2	21,83	5,46
<b>Piemonte</b>	1.719	100,0	12.346,54	7,18

Fonte: Regione Piemonte – Istat

Secondo i dati del censimento del 2000 la produzione bieticola si concentrava nella provincia di Alessandria, in cui erano situate più dell'80% delle aziende, seguita da Asti, Cuneo, Torino e Novara. La maggior parte delle aziende che producevano barbabietola erano di media o grande consistenza. Per un raffronto, i dati 2005 del campione RICA stimano in provincia di Alessandria una SAU aziendale media di 42,5 ha.

**Tabella 1.5: Numero di aziende e superficie coltivata a barbabietola suddivise per classi di SAU nel 2000 – dato Istat/Regione Piemonte**

Classi di SAU	Numero aziende	Superficie principale (ettari)
Meno di 1 ettaro	9	1,63
Da 1 a meno di 2 ettari	28	21,79
Da 2 a meno di 3 ettari	42	43,54
Da 3 a meno di 5 ettari	80	109,63
Da 5 a meno di 10 ettari	244	510,66
Da 10 a meno di 20 ettari	375	1.242,45
Da 20 a meno di 30 ettari	229	1.242,95
Da 30 a meno di 50 ettari	302	2.136,67
Da 50 a meno di 100 ettari	287	3.599,45
100 ettari ed oltre	123	3.437,77
<b>Totale Piemonte</b>	<b>1.719</b>	<b>12.346,54</b>



### Gli ordinamenti produttivi delle aziende ex-bieticole

Nelle aziende che coltivavano barbabietola le colture più diffuse erano: grano tenero, mais, orzo, patata, erba medica e prato. A partire dal 2004 è stata quasi del tutto abbandonata la coltivazione di soia a causa della riduzione dell'aiuto ad ettaro per i semi oleosi introdotta dal Regolamento CE n. 1251/1999.

**Tabella 1.6: Ordinamento colturale delle aziende produttrici di barbabietola nelle province piemontesi tra il 2002 e il 2004**

Anno	Aziende Prov. di TO	Aziende Prov. di NO	Aziende Prov. di CN	Aziende Prov. di AT	Aziende Prov. di AL	Totale aziende campione	Colture più frequenti (frequenza => di 10 casi)
2002	2	1	3	12	38	56	grano tenero, mais, orzo, soia, erba medica, prato polifita permanente
2003	3	0	1	9	56	69	grano tenero, mais, orzo, soia, patata, erba medica, prato polifita permanente
2004	3	0	3	8	54	68	grano tenero, mais, orzo, patata, erba medica, prato polifita permanente

Fonte: INEA – dati RICA

#### Annotazioni:

Nella tabella sono evidenziate le coltivazioni che compaiono con maggiore frequenza insieme con la barbabietola da zucchero; si precisa, tuttavia che:

- nell'areale tipico di coltivazione della barbabietola (provincia di Alessandria) nell'ordinamento colturale aziendale compaiono con una certa frequenza anche altre colture quali: grano duro, cipolla, spinacio, prato polifita avvicendato.
- sporadicamente, nelle aziende con bietola della RICA si rinviene anche il riso (nel casalese), la vite e il pioppo.

**Tabella 1.7: Piemonte: indicatori fisici ed economici delle principali coltivazioni – anno 2005**

	N° casi	Superficie investita	Prezzo	Dati ad ettaro			
				Resa	PLT	Spese specifiche e reimpieghi	Margine lordo
	n°	ha	€/q	q/ha	€/ha	€/ha	€/ha
Frumento tenero	483	7,17	12,06	58,96	919	323	596
Mais ibrido	645	11,71	11,52	103,97	1.258	571	687
Orzo	271	4,51	12,00	59,29	817	292	525
Riso	106	103,20	19,38	68,88	1.773	583	1.189
Fagiolo	22	2,03	105,09	23,83	2.349	540	1.809
Soia	58	8,46	21,42	29,77	635	250	385
<b>Barbabietola da zucchero</b>	<b>72</b>	<b>15,62</b>	<b>4,46</b>	<b>568,39</b>	<b>2.549</b>	<b>613</b>	<b>1.937</b>
Patata	62	1,16	34,94	359,78	5.104	1.141	3.963
Girasole	14	9,77	17,80	16,23	481	214	267
Pomodoro	43	3,34	60,97	442,91	3.272	1.337	1.935
Fagiolo verde	19	1,19	91,80	71,84	6.292	646	5.646
Mais da foraggio	119	12,50	3,01	681,59	1.483	680	802
Prato polifita	222	7,19	9,39	63,80	792	131	662
Actinidia	85	2,50	43,23	224,68	8.966	748	8.217

Fonte: INEA – dati RICA

Annotazione: PLT = Produzione Lorda Totale

Margine Lordo = PLT – spese specifiche

## **Problematiche e potenzialità connesse alla riconversione produttiva delle superfici ex-bieticole**

L'abbandono della bieticoltura in Piemonte ha creato delle difficoltà al sistema produttivo agricolo sia sotto il profilo economico sia dal punto di vista agronomico-ambientale.

La barbabietola da zucchero completava l'ordinamento produttivo aziendale e, garantendo in genere un buon livello di reddito, contribuiva in modo determinante a salvaguardare le prospettive economiche delle aziende in cui era diffusa.

Al tempo stesso, entrando in rotazione con gli altri seminativi, consentiva alle aziende di applicare l'avvicendamento colturale ottenendone i ben noti vantaggi sul piano ambientale.

I rischi derivanti da scelte non oculate potrebbero quindi avere pesanti ripercussioni negative sulle prospettive di sviluppo del settore agricolo e, al tempo stesso, esasperare le conseguenze che la pratica della monosuccessione porta con sé.

Oltre a questi aspetti di carattere generale occorrerà valutare le diverse opzioni possibili alla luce delle seguenti considerazioni:

- il quadro evolutivo delle produzioni agricole estensive è stato fortemente condizionato dall'introduzione del regime di pagamento unico e, quindi, degli aiuti disaccoppiati. Il cambiamento più eclatante è costituito dalla drastica diminuzione delle superfici a grano duro nel Sud Italia;
- la richiesta di cereali è in aumento e questa situazione potrebbe consolidarsi in ragione dei consumi tendenzialmente crescenti di questi prodotti soprattutto in Paesi a rapido sviluppo economico quali Cina e India;
- la progressiva apertura dei mercati appare un processo irreversibile e la ripresa dei negoziati in sede WTO dovrebbe consolidare questa prospettiva. Tutte le modifiche alle OCM già approvate od ancora a livello di proposta della Commissione, contengono delle misure (disaccoppiamento su tutte) che tendono a rendere accettabili dai Paesi extra-comunitari gli aiuti erogati dall'UE od a ridurre i meccanismi di protezione ancora esistenti. Le aziende sono quindi più libere di scegliere ciò che vogliono produrre ma diviene indispensabile puntare ad una maggior competitività attraverso:
  - contenimento dei costi di produzione. Si tratta di una strada percorribile, ma non può essere l'unica in quanto le caratteristiche dell'agricoltura europea sono tali da non consentirle di essere realmente competitiva su questo piano;
  - valorizzazione delle produzioni attraverso l'adozione di tecniche che consentano il miglioramento della qualità e l'identificazione dei prodotti da parte del consumatore o dell'utilizzatore intermedio (tracciabilità, denominazioni d'origine, certificazioni di qualità, ecc.);
- occorre considerare gli effetti che una determinata scelta può determinare sul sistema produttivo agricolo nel suo complesso o su di una determinata filiera. La zootecnia, ad esempio, rappresenta uno dei settori più importanti dell'agricoltura piemontese e già oggi deve fare i conti con uno scarso grado di autoapprovvigionamento di materie prime agricole da destinare, in prima battuta, all'industria mangimistica e conseguentemente all'allevamento del bestiame. L'importazione di questi prodotti spesso non consente ai produttori zootecnici (*in primis* quelli che puntano a caratterizzare fortemente i propri prodotti sul piano qualitativo tramite la denominazione d'origine) di fornire le garanzie volute. L'uso di superficie agricola per produzioni quali le *no-food* potrebbe quindi porsi in

“concorrenza” con le produzioni zootecniche aggravando un deficit strutturale già di per sé evidente;

- non va sottovalutato il problema della carenza d'acqua irrigua, che si è andato aggravando in questi ultimi anni anche per il ripetersi di annate di grande siccità. Per farvi fronte si potrebbe puntare ad un potenziamento della rete irrigua piuttosto che a promuovere la diffusione di sistemi irrigui più efficienti. Al tempo stesso andrebbe posta particolare attenzione alla scelta colturale, consci che esistono specie particolarmente parsimoniose (es. cereali vernini) a cui si contrappongono specie molto esigenti (es. mais).

### **Analisi dei principali comparti agricoli dell'areale ex-bieticolo**

Nei paragrafi successivi è riportata una breve analisi delle principali colture presenti nelle province in cui era diffusa la bietola, e sono indicati alcuni interventi che potrebbero contribuire a sostenerne lo sviluppo.

Un approfondimento particolare è stato realizzato per le colture bioenergetiche, in considerazione del fatto che uno degli obiettivi prioritari che si pone l'Italia in applicazione della riforma è quello di creare i presupposti per la nascita ed il consolidamento di questa nuova filiera.

#### ***Seminativi***

I seminativi presi in considerazione sono i cereali (ad esclusione del riso) e le oleoproteaginosi.

#### ***Cereali***

La coltivazione dei cereali nel 2007 in Piemonte ha interessato 308 mila ettari circa (10 mila in più del 2006), con una produzione complessiva (dato Istat) di poco superiore ai 21 milioni di quintali.

Le province dove i cereali hanno una superficie investita maggiore sono Cuneo, Torino ed Alessandria.

Le colture principali a livello regionale sono il mais, che da solo copre il 56,8% della superficie complessiva a cereali con 175.000 ettari circa, seguito dal frumento tenero (30,6% della superficie complessiva) e orzo (9,6% della superficie complessiva).


In provincia di Alessandria, al contrario del resto del bacino piemontese, è il grano tenero a rivestire il ruolo di coltura cerealicola principale (quasi 50% della superficie investita contro il 30% del mais). L'areale ex-bieticolo alessandrino, inoltre, fa registrare un rinnovato interesse per il frumento duro, coltivato su 3.000 ettari (78% della superficie regionale).

Alla luce dei dati riportati in tabella, e considerato che l'areale ex-bieticolo insisteva sulle province di Alessandria ed Asti, maggiormente vocate alla coltivazione del grano, la previsione di un orientamento delle superfici a bietola dismesse nel 2006 verso le suddette colture risulta essere realistica e sostenibile.

Tabella 1.8: superficie cerealicola in Piemonte nel 2007

2007	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VCO	VERCELLI	PIEMONTE
Coltivazione	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
FRUMENTO TENERO	36.380	8.722	430	22.643	2.820	21.510		1.902	<b>94.405</b>
MAIS	23.767	9.863	2.064	56.065	11.715	59.712	139	11.967	<b>175.293</b>
ORZO	10.153	4.141	204	8.555	550	4.722		1.316	<b>29.641</b>
FRUMENTO DURO	3.034	258		201	7	372		1	<b>3.872</b>
SORGO DA GRANELLA	615	243	76	200	30	109		44	<b>1.317</b>
AVENA DA GRANELLA	315	34	205	137	198	222		36	<b>1.147</b>
ALTRI CEREALI	327	122	475	360	880	843	7	88	<b>3.102</b>
<b>TOTALE PROVINCIA</b>	<b>74.592</b>	<b>23.384</b>	<b>3.454</b>	<b>88.161</b>	<b>16.200</b>	<b>87.489</b>	<b>147</b>	<b>15.352</b>	<b>308.778</b>

Fonte: Sistema Piemonte



A completamento del quadro generale del settore cerealicolo piemontese e della sua evoluzione nell'ultimo triennio, si riporta ancora qualche considerazione in merito all'andamento dei mercati agricoli.

Il 2005 è stato il primo anno in cui è stato applicato il regime del disaccoppiamento degli aiuti e questo ha indotto gli agricoltori a scegliere le coltivazioni in base all'andamento del mercato.

La riduzione dell'offerta causata da fattori climatici, come ad esempio la siccità in Australia del 2006, e l'ampliarsi del mercato dei biocombustibili hanno portato i prezzi dei cereali a livelli elevati, in particolare il mais ha raggiunto 17 euro/q nel 2006 e si attesta oggi (dicembre 2007) sui 23 euro/q, così come il frumento tenero è passato da 11 fino a 17 euro/q nel 2006 ed oggi (inizio 2008) viene venduto a 27 euro/q.



Nella tabella sottostante viene riportato l'andamento dei prezzi dei due principali cereali sulla Borsa Merci di Milano nel 2007.

**Tabella 1.9: andamento dei prezzi del mais e frumento tenero nel 2007**

2007	inizio gennaio	fine marzo	fine giugno	fine settembre	inizio dicembre	media
<b>mais</b>	16,5	16,3	17,2	23,3	23	<b>19,3</b>
<b>frumento tenero</b>	18	18,5	18,6	28,5	27	<b>22,1</b>

Fonte: Associazione Granaria di Milano - Gestione dei Prezzi di Listino

Con un livello di prezzi di questo tipo ampliare le superfici coltivate a cereali può considerarsi come prima valida alternativa per gli agricoltori piemontesi.

Come emerso dai Tavoli di filiera svoltisi nel 2006, però, la cerealicoltura regionale dovrebbe competere non solo nella riduzione dei costi, come avviene per le cosiddette *commodities*, ma anche negli aspetti qualitativi e di sicurezza del prodotto.

Un problema legato alla sicurezza di grande attualità, ad esempio, è rappresentato dalle micotossine anche se, per il momento, il quadro è reso ancora incerto dai limiti per i prodotti destinati all'allevamento che devono essere fissati a livello europeo.

La crescente incidenza delle micotossine sui raccolti di cereali rappresenta una delle principali minacce per il comparto cerealicolo, con concreti rischi di perdita di competitività sui mercati. E' per questo che si rende necessario riportare le produzioni negli areali vocati, adottare le tecniche agronomiche necessarie per affrontare il problema e gestire correttamente tutte le fasi post-raccolto. E' proprio in questa fase di passaggio dalla produzione ai mercati che l'associazionismo e la rete di assistenza tecnica giocano un ruolo determinante e dovrebbero impegnarsi per migliorare uno dei nodi critici del settore, vale a dire l'inadeguatezza delle strutture di stoccaggio intermedio e di controllo della qualità.

Parte dell'aiuto alla diversificazione potrebbe pertanto entrare in gioco per avviare l'adeguamento strutturale ora citato.

#### Tavolo di Filiera cereali

Si riporta una sintesi delle considerazioni emerse durante gli incontri dei rappresentanti della filiera cerealicola promossi dall'Assessorato regionale all'Agricoltura nei primi mesi del 2006.

#### **MAIS**

E' considerata una coltura redditizia (nonostante l'aumento dei costi di produzione dovuti ai carburanti e all'approvvigionamento idrico) grazie al suo legame con la zootecnia e le produzioni agroalimentari di qualità. Vista la ridotta capacità di approvvigionamento della regione potrebbe essere effettivamente opportuno ampliare le superfici di produzione. Attualmente il mais consente di accedere al pagamento supplementare ex art. 69, utilizzando sementi certificate.

Nello stesso tempo il mais richiede un apporto idrico ingente e costante nel periodo vegetativo e questo può considerarsi un elemento critico in determinate aree ex-bieticole; ed infatti il problema risulta essere critico, in particolare, nella pianura alessandrina, la cui

vocazione alla coltivazione del mais è limitata dai fattori climatici e dalle caratteristiche e potenzialità delle infrastrutture irrigue.

### CEREALI A PAGLIA

La coltivazione di frumento tenero e di orzo è ben radicata nell'areale ex-bieticolo e, in particolare, l'area alessandrina è specializzata nella trasformazione industriale dei cereali; quindi, nell'ottica della tracciabilità e di un maggior autonomia della regione in termini di forniture, gli agricoltori potrebbero ampliare le superfici coltivate a frumento tenero e orzo al posto della barbabietola.

Anche il frumento duro è una coltura interessante: durante i tavoli di filiera del 2006, infatti, è emerso che la sua coltivazione si sta sviluppando nell'areale ex-bieticolo (in particolare nell'alessandrino dove si ottiene frumento duro di ottima qualità), mentre l'avvento della riforma della PAC ha ridotto molto le superfici su cui era coltivato, in particolare al Centro-Sud, portando un aumento della domanda e del prezzo di vendita. Inoltre viene sostenuto dal pagamento unico aziendale disaccoppiato e da due aiuti accoppiati alla produzione, il premio comunitario alla qualità ed il pagamento supplementare ex art. 69.

### La cooperazione nel settore cerealicolo alessandrino

Nel settore la cooperazione è poco diffusa, anche se non mancano alcune strutture di notevole rilevanza; si stima infatti che meno del 15% della produzione regionale sia concentrato presso strutture associative. In Piemonte sono presenti 18 cooperative, alle quali si sommano due associazioni di produttori, che operano soprattutto nel campo dell'erogazione di servizi ai soci (assistenza tecnica, sperimentazione).

Pur essendo i cereali diffusi in tutta la pianura piemontese, è possibile individuare un'area di particolare specializzazione e concentrazione della filiera nell'alessandrino (frumento duro e tenero); la necessaria riconversione delle superfici bieticole potrebbero essere l'opportunità per rafforzare e migliorare questo settore strategico per l'economia agricola locale.

### *Oleoproteaginose*

In Piemonte, nel 2006, la coltivazione dei semi oleosi e proteici si è estesa su 14.204 ettari. Questo comparto riveste un ruolo secondario nel complesso delle superfici classificate come seminativi (cereali e oleoproteaginose) ed ha avuto un forte ridimensionamento a seguito della riduzione dell'aiuto ad ettaro per i semi oleosi introdotta dal Regolamento CE 1251/1999 (nel 1998 la superficie coltivata era di 62.000 ettari con una produzione di 1,7 milioni di quintali).

**Tabella 1.10: superficie a oleoproteaginose in Piemonte - 2007**

2007	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERCELLI	PIEMONTE
Coltivazione	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
COLZA	991	82	25	16	65	190	103	<b>1.471</b>
GIRASOLE	3250	887	12	276	5	74	6	<b>4.509</b>
SOIA	615	345	311	501	733	634	676	<b>3.814</b>
<b>totale provincia</b>	<b>4.856</b>	<b>1.313</b>	<b>348</b>	<b>792</b>	<b>804</b>	<b>898</b>	<b>784</b>	<b>9.795</b>

Fonte: Sistema Piemonte

**Tabella 1.11: superficie a oleoproteaginose in Piemonte – confronto tra annata 2006 e 2007**

	2006	2007
Coltivazione	(ha)	(ha)
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	486	1.471
GIRASOLE - SEMI	5.320	4.509
SOIA - FAVE	8.398	3.814
<b>TOTALE</b>	<b>14.204</b>	<b>9.795</b>

Fonte: Sistema Piemonte

**Tabella 1.12: superficie a oleoproteaginose e piante industriali in Provincia di Alessandria - raffronto annate 2006 e 2007**

	2006	2007
Coltivazione	Superficie Utilizzata (ha)	Superficie Utilizzata (ha)
GIRASOLE - SEMI	3.884	3.250
SOIA - FAVE	1.375	615
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	266	991
<b>TOTALE</b>	<b>5.525</b>	<b>4.856</b>

Fonte: Sistema Piemonte

A livello regionale la coltura principale è la soia, che occupa quasi il 60% della superficie complessiva a oleoproteaginose con 8.400 ha.

La provincia di Alessandria è quella che ha una superficie investita maggiore soprattutto grazie alla coltura del girasole (5.731 ettari), che sostituisce la soia nel ruolo di coltivazione principale.

La zona di produzione della soia, utilizzata per lo più nell'alimentazione animale, è situata soprattutto in provincia di Cuneo (3.000 ettari circa), dove le rese sono di ottimo livello e la zootecnia riveste un ruolo primario.

## Ortaggi

L'orticoltura in Piemonte si estende su una superficie di quasi 9.000 ettari a cui bisogna aggiungere la superficie investita a patata che nel 2006 era di circa 2.000 ettari.

I principali ortaggi coltivati in pieno campo sono i legumi (fagiolo, pisello), la patata, la cipolla, il pomodoro da industria e la zucchina, in serra le superfici maggiori sono coltivate a pomodoro e zucchina.

Le principali colture a pieno campo sono il fagiolo tra i legumi secchi (3.720 ettari), la patata comune (2.010 ettari di superficie nel 2006) e il pomodoro da industria (1.355 ettari). Analizzando le varie province rispetto a queste stesse colture, si osserva che in provincia Cuneo ha una certa rilevanza la produzione di fagiolo (infatti è presente dal 1989 un consorzio per la tutela e la valorizzazione del fagiolo Cuneo che è in attesa del riconoscimento come IGP) e in provincia di Alessandria sono estese le superfici coltivate a patata comune (1.040 ettari) e a pomodoro da industria (1.110 ettari).

Il comparto è contraddistinto, quindi, da coltivazioni tradizionali poco specializzate e destinate al consumo fresco e da coltivazioni a pieno campo ad elevato livello di meccanizzazione.

La produzione di patata e di pomodoro da industria caratterizza l'area ex-bieticola (la pianura alessandrina è specializzata in patate destinate alla trasformazione industriale ed è in attesa del riconoscimento del Distretto di qualità del settore orticolo), e per le aziende già specializzate in tali coltivazioni si potrebbero ampliare le superfici dedicate in modo da accrescere l'approvvigionamento interno alla regione, anche perché è entrato in vigore, da giugno, l'obbligo di etichettatura con l'origine del pomodoro contenuto nelle passate e di conseguenza è cresciuta la domanda da parte dell'industria di trasformazione.

Infine bisogna tenere presente che il settore attende la riforma dell'OCM ortofrutta che avrà piena attuazione a partire dal 2009 e segnerà il passaggio graduale al pagamento disaccoppiato per le produzioni ortofrutticole destinate alla trasformazione.

### **Patate**

Il Piemonte coltiva 2.003 ettari per una produzione complessiva di oltre mezzo milione di quintali (Istat 2007).

Zone di produzione sono diffuse nelle province di Alessandria, Cuneo, Novara, Asti e Torino, ma la coltivazione è essenzialmente concentrata nell'alessandrino (nella Bassa Valle Scrivia si concentra circa il 50% della produzione regionale), dove viene prodotta anche a livello intensivo.

La pataticoltura effettuata nella pianura irrigua alessandrina si è specializzata in produzioni destinate alla trasformazione industriale. L'offerta del prodotto però è alquanto polverizzata e frazionata, non sempre omogenea e rispondente alle esigenze dei mercati.

Si riscontra inoltre una scarsa diffusione dell'associazionismo e della cooperazione ed una forte concorrenza interna tra i produttori.

Per il settore delle patate, va citata l'ASPROPAT, OP che nel 2004 contava 78 soci e 690.000 euro di fatturato.

Non è in ogni caso da escludere a priori l'ipotesi di riconvertire superfici particolarmente vocate alla coltivazione del tubero in questione.

### **La realtà bioenergetica della Regione Piemonte**

Dalle fonti informative istituzionali a disposizione e dalle consultazioni con le parti sociali, risulta che in Piemonte, il settore delle energie rinnovabili di provenienza agricola sia rappresentato in maniera del tutto preponderante dalla biomassa arborea utilizzata tramite combustione. Nel 2002-2003 la Regione Piemonte ha effettuato un censimento degli impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati a biomassa, da cui è risultata una potenza installata di 120 MW tra termico ed elettrico. Dalla fine del censimento, è ipotizzabile, anche grazie alla concertazione con gli operatori del settore, che ci siano state installazioni per ulteriori 20 MW circa. Per quanto riguarda le colture dedicate alla produzione di biomassa energetica, da un censimento, condotto nel 2004 sulla consistenza delle coltivazioni finalizzate alla produzione di biomassa, risulta che in Piemonte siano coltivati circa 86 ettari a biomassa legnosa (short rotation forestry – SRF e indirizzo misto). Per quanto si debba considerare che tale dato non risulti più attuale e che la superficie investita a colture dedicate sia in aumento, rimane evidente che la maggior parte dell'approvvigionamento legnoso avviene dal comparto forestale e dall'importazione. Ha destato, e continua a destare, un notevole interesse la filiera della produzione di biogas anche perché strettamente legata alla gestione, problematica, dei nitrati da allevamenti nelle zone di pianura. Tale interesse, per ora, si è tradotto in sporadiche realizzazioni di



impianti di produzione di biogas alimentati da reflui zootecnici e colture dedicate. Il numero esiguo degli impianti (comunque sotto la decina quelli realizzati) non deve destare stupore se si considera il costo di impianto, il complesso iter autorizzativo necessario per l'ottenimento dei permessi alla costruzione e all'esercizio. Una filiera che sembrava potesse in breve acquisire notevole importanza sembrava essere quella della produzione di energia elettrica e calore dalla combustione di oli vegetali, ma la carenza di olio locale, il difficile approvvigionamento dall'estero, la difficoltà a contenere le emissioni nei limiti stabiliti dalle leggi regionali, sembra averne frenato la crescita. Il settore dei biocarburanti, invece trova, ancora, notevoli difficoltà legate al difficile rapporto tra settore primario e la grande industria di trasformazione.

#### Tavolo di filiera bioenergia

In considerazione di quanto emerso nel "Tavolo di filiera bioenergia", tenutosi su volontà dell'Assessorato Agricoltura nel trimestre febbraio-aprile 2006, si rendono necessari interventi coordinati di programmazione e pianificazione territoriale in campo agricolo-energetico-ambientale che coinvolgano il settore agricolo-forestale in primis, ma anche contestualmente il settore energetico e il settore dei trasporti, nonché le politiche ambientali in una visione più ampia possibile.

Gli obiettivi comuni devono quindi essere tenuti presenti e ritrovarsi sempre, in maniera trasversale, nelle Misure, nelle Azioni del P.S.R. e negli altri strumenti di programmazione:

1. **La collocazione territoriale:** alcune misure, tecnologie, colture, filiere, ecc. funzionano in certe realtà territoriali e in certi contesti, in altri è meglio orientarsi verso scelte diverse. Le misure, le tecnologie, le colture, le filiere possono e devono integrarsi fra loro;
2. **Il legame col territorio:** le filiere devono essere legate ai soggetti che operano su quel territorio, devono legare fra loro tali soggetti (es. agricoltori, imprenditori, utenti finali), devono essere "a corto raggio";
3. **Agricoltura e energia:** l'anello debole della catena è quasi sempre il settore agricolo: le soluzioni sono o trasferire una parte dei benefici economici da valle a monte della filiera (al produttore), o vendere direttamente energia invece che materia prima;
4. **Associazionismo:** in molti tipi di filiera è importante, se non addirittura necessario, che i produttori operino in forma associata;
5. **Sostegni finanziari:** per l'aiuto agli investimenti possono essere previsti anche forme di incentivazione diversi dal contributo a fondo perduto, come il conto interessi, i fondi di rotazione, il project financing, ...;
6. **Sostegni indiretti:** sono altrettanto importanti, così come gli incentivi diretti. La ricerca, la divulgazione, l'assistenza tecnica, gli studi di fattibilità, la semplificazione normativa e autorizzativa.

#### Le risultanze del Tavolo e il PSR

Le necessità espresse dai lavori del "Tavolo di filiera bioenergia" sono state recepite dal PSR in tutti e 3 gli assi. Occorre necessariamente sottolineare una distinzione tra le tipologie di produzioni di energia sostenute dal Programma regionale. Nell'Asse 1, quello dedicato all'ammodernamento delle aziende agricole, la produzione di energia rinnovabile

va reimpiegata nell'azienda stessa al fine di ridurre i costi e, possibilmente, valorizzare scarti o produzioni dedicate proprie dell'azienda stessa. L'Asse 2 ha una valenza prettamente ambientale e richiede dunque una giustificazione evidente dei vantaggi apportati dalla coltivazione di biomasse per usi energetici. L'Asse 3, dedicato alla diversificazione dell'economia rurale, è quello che probabilmente offre gli sbocchi nel caso di produzioni dedicate alla produzione di energia destinata a terzi.

Le misure che offrono un effetto diretto sulla produzione di energie rinnovabili sono la 221, la 121 e la 311, ma si devono ricordare anche importanti effetti connessi a misure quali la 121, 123, 131 e numerose azioni della misura 214.

Per quanto concerne la misura 121, vale a dire il sostegno all'ammodernamento delle strutture aziendali, si può stimare che circa il 10% della dotazione dell'intervento (vale a dire circa 15 Meuro) potrà essere destinato a investimenti a sostegno della produzione di energie rinnovabili.

### **Sistema di incentivazione nazionale della bioenergia e PSR**

L'input all'incentivazione della produzione di bioenergia arriva dalla Comunità Europea, viene recepito e sostenuto a livello nazionale e si ripercuote sui programmi regionali. I maggiori riferimenti normativi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono di seguito riportati.

Biocarburanti: Direttiva Comunitaria 2003/30/CE, attuata dal D. Lgs. n. 128 del 30/5/2005, così come modificato dall'art. 1 comma 367 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), e dell'art. 2 – quater comma 2 della Legge 11 marzo 2006, n. 81. Introduzione della miscelazione obbligatoria di biodiesel e bioetanolo nei gasoli e nelle benzine in percentuali crescenti.

Biocombustibili liquidi: dell'articolo 1 comma 380 della Finanziaria 2007, esenzione da accisa per l'olio vegetale puro utilizzato a fini energetici nell'autoconsumo aziendale.

Energia Elettrica: finanziaria 2007 (commi vari), semplificazione procedurale ed amministrativa per piccoli produttori di energia elettrica; Direttiva 2001/77/CE e sistema dei certificati verdi come da l'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 ed aggiornato con il decreto ministeriale del 24 ottobre 2005 e con il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Si evidenzia, inoltre, che sono previste modifiche sostanziali al sistema di incentivazione tramite certificati verdi nel testo della finanziaria 2008. Secondo le modifiche approvate dalla Camera dei Deputati in prima battuta e dalla Camera dei deputati, il nuovo sistema tenderebbe a favorire le produzioni locali e la minigenerazione o generazione distribuita.

Biomasse: comunicazione della Commissione Europea, "Piano d'azione per la biomassa", 2005

Produzione di energia in agricoltura: detrazione IRPEF del 55% per le spese sostenute per interventi di risparmio energetico negli edifici.

Gli incentivi nazionali non sono incompatibili con quelli regionali. Lo stesso sistema di incentivazione previsto nel PSR segue le linee guida tracciate dai provvedimenti appena elencati e, nell'ottica di coerenza programmatoria, è in linea con i limiti di cumulabilità previsti.

### Le necessità e le opportunità di diversificazione dell'area ex bieticola

Per far fronte alla necessità di realizzare sul territorio nazionale impianti in grado di assicurare almeno parte della quota di bioetanolo necessaria alla copertura delle percentuali di cui alla normativa sopra citata, venendo incontro contestualmente alle necessità di ristrutturazione del settore bieticolo, è più volte stato accennato alla possibilità di destinare alla produzione di bioetanolo alcuni impianti oramai non più destinati alla produzione di zucchero.

I vantaggi di questa prospettiva sarebbero quelli di poter destinare, potenzialmente, a tale produzione le superfici non più coltivate a bietola e riutilizzare, nel ciclo di produzione del bioetanolo, la manodopera precedentemente impiegata per la produzione dello zucchero. Alcuni rischi sono tuttavia da prendere in considerazione prima di intraprendere un'attività di questo tipo.

- Secondo le bozze dei progetti presentati, lo stabilimento non sfrutterebbe i locali già adibiti alla produzione, ma verrebbe preferibilmente ricostruito in un areale che presenti un facile accesso alla rete viaria ferroviaria. Tale scelta è necessaria per consentire di trasferire agevolmente il prodotto finale all'industria petrolifera per la miscelazione. Il rischio, d'altronde, potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di trasportare materie prime, probabilmente più economiche sul mercato internazionale rispetto a quello locale, tramite ferrovia, dai porti più vicini all'impianto.
- L' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 disciplina la promozione e la partecipazione agli accordi di programma. Gli accordi di programma possono permettere di stabilire intese, prescrizioni, obblighi ed impegni tra una o più regioni e i portatori di interessi del progetto. Prescrizioni ed impegni possono essere espressi, acquisiti e divenire in tal modo vincolanti anche in fase di conferenza di servizi così come disciplinati da legge nazionale 241/90 e dalle applicazioni regionali rispettivamente della Regione Lombardia e della Regione Piemonte (L.R. 1/2/2005, n. 1 e L.R. 4 luglio 2005, n. 7). Questo significa che potenzialmente sarebbe possibile vincolare l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ad un approvvigionamento, almeno in parte, locale; anche se, va detto, dalle esperienze pregresse risulta estremamente complicato il controllo su questo tipo di prescrizioni.
- Esiste un reale rischio che, anche nel caso l'impianto venga realizzato, il mondo agricolo rimanga un puro fornitore di biomassa da destinare all'industria. Viste le dimensioni delle parti in causa, è assolutamente plausibile che il mondo agricolo non sia in grado di reggere il confronto con la più forte industria dei carburanti e sia costretta dunque ad adeguarsi alle sue richieste economiche.
- Come specificato nel "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero", le strategie vanno elaborate tenendo conto dei PSR regionali e del PSN nazionale. Quest'ultimo, nel citare la necessità di sostenere le filiere bioenergetiche, specifica che "la possibilità di sfruttare la vicinanza tra luogo di produzione e luogo di consumo e le grandi potenzialità di una trasformazione in loco, rende opportuno lo sviluppo di filiere corte e la diffusione di impianti di medie e piccole dimensioni". Tali caratteristiche, adeguate ai concetti di energia rinnovabile e distribuita, non sono attribuibili al progetto di un impianto per la produzione di bioetanolo.
- Al momento attuale, anche alla luce della difficoltà oggettiva riscontrata nelle trattative legate agli accordi di filiera, non esiste la certezza che l'impianto di produzione di bioetanolo in territorio pavese venga realizzato.

In linea con le indicazioni contenute nel PSN e con la finanziaria 2008 che prevede un incentivo maggiore per le forme di energia elettrica prodotta su base locale, è ipotizzabile un intervento diffuso di sostegno alla produzione di energia da fonti agricole. L'intervento, di natura innovativa rispetto alle pregresse forme di incentivo in campo agricolo in Regione Piemonte e mirato dal punto di vista della spesa, dovrebbe favorire la produzione di energia rinnovabile sia destinata all'autoconsumo, quindi alla riduzione dei costi interni, sia alla vendita a terzi, tramite immissione in rete dell'energia elettrica o vendita del calore.

#### Quali misure attivare

Alla luce dell'analisi esposta, e considerando le indicazioni circa l'attuazione degli interventi di diversificazione dettate dall'art. 6 del Reg. CE n. 320/06, si intende procedere all'attivazione di 2 misure tra quelle contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, ognuna delle quali presenta sottomisure e tipologie di investimento dedicate al sostegno della bioenergia in Piemonte. La misura 121, Asse 1, "Ammodernamento dell'Azienda Agricola" è adeguata al sostegno degli interventi a favore della produzione di energia rinnovabile dedicata all'autoconsumo aziendale. Sia nel caso della filiera biomassa ligno-cellulosiche, sia in quello della filiera biocombustibili liquidi, è, del resto, da evidenziare una carenza di attrezzature dedicate alla trasformazione o persino alla raccolta (macchinari dedicati alla ceduazione e raccolta della SRF, cippatori ed impianti di pellettizzazione, impianti di disoleazione).

La misura 311, Asse 3, "Diversificazione in attività non agricole" permette, invece, il sostegno alle attività di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alla vendita a terzi.

Nell'ottica di un'attenta programmazione, è da tenere in considerazione che, se da un lato le filiere bioenergetiche sono potenzialmente cariche di nuovi ed interessanti sbocchi di mercato e, se ben gestite, possono anche portare interessanti introiti per l'azienda agricola, tale settore rappresenta ancora un'incognita sotto molti punti di vista, sia tecnico-agronomici, sia di mercato. Per questo motivo potrebbe risultare interessante lo studio e la proposta di una programmazione flessibile in grado di adeguarsi alla vocazione aziendale. A tal proposito sarebbe importante non limitare la possibilità della "diversificazione in attività non agricole" alla sola produzione di bioenergia, ma estenderla, a puro titolo esemplificativo, al sostegno delle attività agrituristiche.



## **Le forme di aggregazione nel settore agricolo piemontese ed ex-bieticolo**

Se andiamo a tracciare un quadro generale il sistema agroalimentare piemontese si caratterizza per l'elevata frammentazione della fase agricola, per la larga prevalenza di imprese familiari a conduzione diretta e un numero di cooperative modesto, soprattutto se paragonato alle realtà agricole più avanzate del Paese.

Scarsamente incisive sono state finora tutte le politiche comunitarie, nazionali e regionali attuate al fine di incentivare e consolidare il sistema associativo piemontese.

Permangono, quindi, i problemi peculiari del mondo agricolo, tra i quali spiccano:

- scarsa programmazione della produzione ed adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- insufficiente aggregazione e concentrazione dell'offerta e successiva immissione sul mercato;
- elevati (rispetto alle forme di gestione associate) costi di produzione;
- prezzi alla produzione con andamento irregolare;
- livello tecnologico e di meccanizzazione basso (inferiore a quello ottenibile con forme di gestione associata).

Allo stesso tempo l'industria alimentare, per quanto costituita prevalentemente da piccole-medie imprese e dall'artigianato e poco concentrata rispetto ad altre regioni italiane, si presenta comunque in una condizione strutturale più robusta rispetto alla fase agricola.

Si realizza, in questo contesto, una situazione di squilibrio strutturale, nella quale la componente industriale si trova in una posizione di vantaggio a livello di forza contrattuale, con effetti rilevanti sui rapporti di filiera e della redistribuzione del valore aggiunto creato nel ciclo produttivo.

La presenza di forme organizzative sovraaziendali (cooperative, consorzi) nella fase agricola non rappresenta, difatti, un fattore utile per moderare tale squilibrio. Il ruolo della cooperazione è significativamente rilevante in termini di tenuta delle filiere, in particolare nelle aree produttive più deboli, come quelle dei territori rurali con problemi di sviluppo; tuttavia, la cooperazione risente di difficoltà, a causa dei vincoli specifici che devono affrontare, come il circoscritto bacino di approvvigionamento (specie in aree marginali) ed elevati costi di gestione.

La cooperazione nel suo complesso, nonostante le criticità finora espresse, si conferma il principale soggetto in grado di "fare filiera" e di proporsi come interlocutore dei grandi operatori della distribuzione, e si è dimostrata una delle vie più valide da seguire per il miglioramento dell'agricoltura e dell'integrazione con l'agroindustria locale.

Vi sono infatti alcuni settori e realtà territoriali che, come si vedrà dall'elaborazione dei dati, presentano un sistema di aggregazione dell'offerta sviluppato e capace di coinvolgere una buona base produttiva.

Vediamo nel prospetto di sintesi sotto riportato il quadro generale del Piemonte, suddiviso per provincia e per comparto, circa la diffusione e l'attività delle cooperative.

Le considerazioni verranno circoscritte alle province di Alessandria, Asti, Torino e Cuneo; queste, oltre ad essere le province interessate dalla riforma del settore bieticolo, rappresentano anche le province più importanti per il settore agricolo piemontese, assommando quasi il 94% del fatturato ed il 92% sul numero delle cooperative della Regione.

**Tabella 1.13: distribuzione del fatturato e delle cooperative nelle province piemontesi**

PROVINCIA	FATTURATO (€)	NUM. COOP.	FATTURATO SUL TOTALE (%)	NUM. COOP. SUL TOTALE (%)
CN	341.913.621,00	106	54,5%	45,1%
TO	145.007.104,00	41	23,1%	17,4%
AL	73.707.907,00	36	11,7%	15,3%
AT	28.136.568,00	32	4,5%	13,6%
VC	22.841.806,00	7	3,6%	3,0%
NO	11.002.199,00	3	1,8%	1,3%
VB	4.239.911,00	6	0,7%	2,6%
BI	1.062.093,00	4	0,2%	1,7%
<b>TOTALE</b>	<b>627.911.209,00</b>	<b>235</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Tabella 1.14: distribuzione del fatturato e delle cooperative nei principali comparti agricoli, agroalimentari e forestali**

COMPARTO	FATTURATO (€)	NUM. COOP.	FATTURATO SUL TOTALE (%)	NUM. COOP. SUL TOTALE (%)
ORTOFRUTTICOLO	176.833.359,00	32	28,20%	13,60%
LATTIERO CASEARIO	121.975.576,00	24	19,40%	10,20%
SERVIZI	108.841.495,00	27	17,30%	11,50%
VITIVINICOLO	83.492.289,00	48	13,30%	20,40%
CEREALICOLO	78.124.114,00	18	12,40%	7,70%
LAVORAZIONE CARNI	22.699.855,00	19	3,60%	8,10%
STALLE SOCIALI	13.431.496,00	23	2,10%	9,80%
ALTRO	22.513.025,00	44	3,70%	18,70%
<b>TOTALE</b>	<b>627.911.209,00</b>	<b>235</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Dati Confcooperative 2006

*Provincia di Alessandria*

COMPARTO	PROVINCIA ALESSANDRIA	
	FATTURATO (€)	NUM. COOP
VITIVINICOLO	24.141.780,00	13
SERVIZI	21.525.084,00	5
LATTIERO CASEARIO	14.644.637,00	4
CEREALICOLO	9.276.278,00	4
AGROFORESTALE	1.462.246,00	1
ORTOFRUTTICOLO	1.216.814,00	1
STALLE SOCIALI	846.417,00	3
LAVORAZIONE CARNI	424.143,00	1
CONDUZIONE ASSOCIATA	162.053,00	3
ALTRI PRODOTTI	8.455,00	1
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>73.707.907,00</b>	<b>36</b>

Dati Confcooperative 2006

La Provincia di Alessandria presenta un livello di aggregazione modesto nell'ambito dell'economia agricola piemontese.

Con un fatturato (dati 2003) di circa 74 milioni di euro rappresenta infatti poco più del 10% del fatturato totale delle cooperative regionali (a sua volta modesto rispetto al totale dell'agricoltura piemontese). Le realtà più sviluppate, in ogni caso, sono quella delle cantine sociali per il settore vitivinicolo, settore nel quale il Monferrato compete con le aree viticole del cuneese e dell'astigiano (sia in generale che per numero di cooperative e fatturato), il settore cerealicolo e le produzioni lattiero-casearie.

Una riconversione dell'areale ex-bieticolo verso il settore delle produzioni ortofrutticole, orticole e patate in particolare, dovrebbe essere accompagnata da un parallelo incremento e sviluppo delle forme di aggregazione. Nell'ottica dell'utilizzo dell'aiuto alla diversificazione, investimenti realizzati e coordinati da organismi sovrazionali determinerebbero sicuramente una maggior efficacia degli interventi, che sarebbero in tal modo più organicamente inseriti nel tessuto agricolo della zona.

Anche per il settore dei cereali l'esistenza o la creazione di nuove forme di aggregazione inciderebbero positivamente sulla filiera e in particolar modo sui processi post-raccolta dei cereali.

*Provincia di Asti*

COMPARTO	PROVINCIA DI ASTI	
	FATTURATO (€)	NUM. COOP
VITIVINICOLO	24.224.634,00	18
ORTOFRUTTICOLO	1.801.819,00	1
LAVORAZIONE MIELE	753.417,00	1
CEREALICOLO	500.000,00	1
LAVORAZIONE CARNI	302.484,00	3
CONDUZIONE ASSOCIATA	185.010,00	2
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI	161.620,00	1
SERVIZI	126.911,00	4
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>28.136.568,00</b>	<b>32</b>

Fonte: Confcooperative

Il quadro inerente le forme di cooperazione in provincia di Asti presenta una situazione molto chiara; il settore vitivinicolo, infatti, è quello preponderante nell'economia agricola della provincia, ed è qui che l'associazionismo si è maggiormente sviluppato. Le cifre per il settore vitivinicolo si attestano su valori pressoché identici a quelli visti per Alessandria, mentre a livello complessivo il fatturato delle cooperative incide per meno del 5% sul totale piemontese.

### Gli aiuti previsti dalla riforma dell'OCM zucchero

#### Il Fondo temporaneo per la ristrutturazione

Il Reg. CE n. 320 del 2006 istituisce (art. 1) il fondo temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (in seguito denominato «fondo di ristrutturazione»).

A decorrere dal 10 gennaio 2007 fa parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Il fondo di ristrutturazione finanzia le spese derivanti dalle misure di cui agli articoli 3, 6 e 7 (aiuto alla ristrutturazione, aiuto alla diversificazione ed aiuto supplementare alla diversificazione).

A livello nazionale, con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 e la successiva legge di conversione n. 81 dell'11 marzo 2006 è stato costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie e nazionali destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero.

Come detto, l'Italia ha stabilito, nel corso di consultazioni tra le parti avvenute nel 2006, di ridurre la quota di produzione di zucchero da barbabietola del 50%, ottenendo così gli aiuti sotto descritti.

**Tabella 1.15: descrizione ed entità degli aiuti istituiti dal Reg. CE n. 320 del 2006**

AIUTO	TIPOLOGIA	RIFERIMENTO NORMATIVO		AIUTO - ITALIA	BENEFICIARI
aiuto alla ristrutturazione	contributo agli investimenti	Reg. CE n. 320/2006 del 20/2/2006	art. 3, par. 1 lettera a) - par. 5 lettera a) - par. 6	€ 520 milioni	imprese produttrici di zucchero (90% dell'aiuto) - coltivatori di barbabietola da zucchero e fornitori di macchinari specializzati, privati o imprese (10% dell'aiuto); a sua volta il 10% è suddiviso in: 40% ai coltivatori di barbabietola e 60% ai contoterzisti
		Decreto Ministeriale n. 341 del 21/6/2006, così come modificato dal Decreto del 23/11/2006	art. 1, par. 1 - art. 2, par. 1, 2		



AIUTO	TIPOLOGIA	RIFERIMENTO NORMATIVO		AIUTO - ITALIA	BENEFICIARI
aiuto alla diversificazione	contributo per investimenti e/o spese	Reg. CE n. 320/2006 del 20/2/2006	art. 6, par. 1, 4, 5	€ 87.993.948,04	ex-bieticoltori (singoli o associati) che realizzino interventi di diversificazione nelle zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero, nel rispetto dell'asse I e III del nuovo PSR e secondo le prescrizioni della Regione Piemonte
		Reg. CE n. 968/2006 del 27/6/2006	art. 17, par. 1, 2		
aiuto supplementare alla diversificazione	pagamento diretto	Reg. CE n. 320/2006 del 20/2/2006	art. 7, par. 1 primo trattino, par. 2	€ 43.996.974,02	coltivatori di barbabietola da zucchero che cessano la produzione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione
		Reg. CE n. 968/2006 del 27/6/2006	art. 17, par. 1, 2		

Il presente piano si riferisce unicamente all'aiuto alla diversificazione mentre l'aiuto supplementare sarà destinato direttamente ai bieticoltori che cessano la produzione, in base a quanto deciso dalla Conferenza Stato Regioni nella riunione del 20 aprile 2006.

#### L'aiuto alla diversificazione (Reg. CE n. 320 del 2006, art. 6)

Un aiuto per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero può essere concesso in uno Stato membro per quanto riguarda la quota di zucchero alla quale hanno rinunciato le imprese stabilite nel suddetto Stato membro in una delle seguenti campagne di commercializzazione: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

L'importo totale dell'aiuto assegnato all'Italia è pari a **€ 87.993.948,04**, di cui € 85.271.723,40 assegnati in relazione alla campagna 2006-2007 e € 2.722.224,64 in relazione alla campagna 2007-2008.

La ripartizione tra le Regioni è stata fatta sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 novembre 2007 ed in particolare prendendo in considerazione le superfici a bietola dimesse a seguito della riforma. I dati di superficie assunti a riferimento sono quelli dei contratti delle campagne 2005-2006, quale situazione ante riforma, e della campagna 2006-2007 quale situazione post riforma. Per il Piemonte sono poi stati considerati come dimessi anche gli ettari coltivati provvisoriamente ancora per il 2006 ed è stata assegnata una somma complessiva di **€ 10.133.376,58**.

Gli Stati membri che decidono di concedere l'aiuto alla diversificazione elaborano programmi di ristrutturazione nazionali che descrivono gli interventi di diversificazione che devono essere effettuati nelle regioni interessate.

Il Programma nazionale per la ristrutturazione, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2006, ha affidato a ciascuna Regione interessata il compito di elaborare il Piano d'Azione che definisce le modalità di gestione e attuazione degli interventi.

Per essere ammessi a beneficiare dell'aiuto, gli interventi di diversificazione dovranno corrispondere a uno o più interventi previsti a titolo dell'asse 1 e dell'asse 3 del Regolamento CE n. 1698/2005 (Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013).

Gli Stati membri fissano i criteri per distinguere gli interventi per i quali può essere concesso un aiuto alla diversificazione dagli interventi per i quali il sostegno della Comunità può essere concesso a titolo del Regolamento CE n. 1698/2005.

L'aiuto alla diversificazione non può essere superiore ai massimali previsti per la partecipazione del FEASR di cui all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento CE n. 1698/2005.

Interventi di diversificazione che differiscono dagli interventi previsti a titolo dell'asse 1 e dell'asse 3 del Regolamento CE n. 1698/2005 sono ammessi a beneficiare dell'aiuto a condizione che siano conformi ai criteri indicati all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato e in particolare alle intensità di aiuto e ai criteri di ammissibilità stabiliti negli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura.

## 2. Obiettivi e strumenti d'intervento

Il Regolamento CE n. 968/2006, che reca le modalità di attuazione del Reg. CE n. 320/2006, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i programmi di ristrutturazione nazionali indicanti le modalità di utilizzo degli aiuti alla diversificazione e degli aiuti supplementari alla diversificazione.

Per l'Italia tale programma è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2006 e stabilisce che la gestione e l'attuazione degli interventi sia realizzata dalle Regioni sulla base di Piani d'Azione redatti nel rispetto dei principi comuni previsti a livello nazionale.

Considerando che gli aiuti supplementari alla diversificazione saranno erogati direttamente ai bieticoltori che hanno cessato la produzione, nel presente Piano d'Azione sono individuati unicamente gli obiettivi e le misure d'intervento realizzabili mediante gli aiuti alla diversificazione.

### **Beneficiari**

I destinatari degli interventi di diversificazione saranno gli ex-bieticoltori come di seguito definiti:

"imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento".

La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Saranno ammesse ai benefici del presente Piano le forme associative in cui almeno il 50% degli aderenti siano ex-bieticoltori.

### **Misure d'intervento**

Gli interventi di seguito descritti sono stati individuati sulla base delle considerazioni desumibili nelle precedenti parti del presente documento, che sono sintetizzabili come segue:

- La riconversione delle superfici dismesse comporta un incremento delle superfici di alcune colture tra cui spiccano i seminativi, le foraggere e le orticole di pieno campo compresa la patata.
- I prodotti derivanti dalle superfici riconvertite potranno essenzialmente essere collocate sul mercato rientrando nelle filiere produttive già presenti sul territorio od essere destinate alla produzione di bioenergia.
- Le aziende interessate dal processo di riconversione dovranno quindi adeguare la propria struttura produttiva rispetto ai nuovi orientamenti colturali attraverso specifici piani di investimento.
- Le iniziative di formazione ed assistenza tecnica che dovranno necessariamente accompagnare questo processo potranno essere attivate mediante le specifiche misure del PSR 2007-2013 e della relativa dotazione finanziaria.

Sulla base di queste premesse sono state individuate le seguenti misure di intervento

### **Misura 121 bietole “Ammodernamento delle aziende agricole”**

#### **OBIETTIVI SPECIFICI**

Sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero in un’ottica di filiera.

Contribuire alla ristrutturazione delle aziende che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietola da zucchero, nell’ottica di un processo di modernizzazione che consenta un miglioramento della performance economica aziendale, attraverso investimenti materiali e immateriali per l’introduzione di innovazioni e nuove tecnologie, produzioni di qualità, includendo il settore dei no-food e le colture energetiche, migliorando, inoltre, gli standard ambientali, di sicurezza sul lavoro, di igiene e benessere degli animali.

#### **PORTATA DEL SOSTEGNO E AZIONI**

Per quanto riguarda le priorità di intervento, i limiti di intervento e le tipologie di operazioni previste si farà riferimento a quanto specificato dalla misura 121 nell’ambito del PSR della Regione Piemonte.

Considerate le specificità del presente ambito d’intervento e l’obiettivo specifico sopra menzionato si adotteranno le seguenti disposizioni:

- 1 Saranno ammesse a finanziamento, purché debitamente documentate, le spese effettuate in relazione ad investimenti già effettuati purché successive al 1 gennaio 2007. In questo modo sarà possibile sostenere anche i primi investimenti, funzionali alla diversificazione produttiva, che le aziende hanno necessariamente effettuato a seguito dell’abbandono della bieticoltura.
- 2 La predisposizione delle graduatorie per l’ammissione a finanziamento terrà conto degli stessi parametri utilizzati per le corrispondenti misure del PSR e di parametri aggiuntivi che tengano in considerazione gli ettari a bietola dismessi. Nel caso di domande presentate congiuntamente da due o più imprenditori varrà la somma degli ettari dismessi dagli stessi. In questo modo sarà possibile

salvaguardare i diritti delle aziende che hanno dovuto dismettere un numero maggiori di ettari e, nel contempo, promuovere la realizzazione di interventi collettivi.

#### DEMARCAZIONE CON GLI ALTRI STRUMENTI DI INTERVENTO

I beneficiari della presente misura non potranno avere accesso all'analoga misura prevista nel PSR. In ogni caso, qualora le risorse per le azioni ammissibili nell'ambito del presente Piano d'Azione Regionale non fossero sufficienti a coprire le richieste provenienti dai potenziali beneficiari, il sostegno pubblico, in via eccezionale in base all'art. 5 del Reg. CE n. 1698/05, potrà essere fornito dal PSR della Regione Piemonte. Per gli ulteriori criteri di demarcazione, anche rispetto agli altri strumenti finanziari comunitari, si farà riferimento a quanto previsto nel PSR.

#### SPESE AMMISSIBILI

Valgono i medesimi criteri di ammissibilità delle spese riportati nella misura 121 del PSR della Regione Piemonte

#### TASSO DI INTERVENTO PUBBLICO

Pari a quello riportato nella misura 121 del PSR della Regione Piemonte

#### FINANZIAMENTO

Costo totale: € 16.279.069,77

Valore della Spesa Pubblica (a carico del FEAGA): € 7.000.000

#### **Misura 311 bietole "Diversificazione in attività non agricole"**

##### OBIETTIVI SPECIFICI

Promuovere la diversificazione verso attività extra-agricole

##### PORTATA DEL SOSTEGNO ED AZIONI

Per quanto riguarda le priorità di intervento, i limiti di intervento e le tipologie di operazioni previste si farà riferimento a quanto specificato dalla misura 311 nell'ambito del PSR della Regione Piemonte.

Considerate le specificità del presente ambito d'intervento e l'obiettivo specifico sopra menzionato si adotteranno le seguenti disposizioni:

- 1 La presente misura sarà limitata a sostenere interventi riconducibili ai seguenti ambiti di diversificazione:
  - attività di "agriturismo" e "servizi educativi" (comprensivi di eventuali investimenti per il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili inseriti nella realizzazione degli investimenti riferiti alle attività di "agriturismo" e "servizi educativi" ed a servizio degli investimenti stessi).
  - produzione di energia da fonti rinnovabili per la cessione a terzi (limitatamente ad impianti di potenza massima installata pari a 1 MW elettrico)



- 2 Per consentire l'adesione di tutti i beneficiari che rispondono al requisito di ex-bieticoltore l'applicazione della misura sarà estesa a tutto l'areale in cui si trovano ed operano le aziende che erano dedite alla coltivazione della bietola prima dell'applicazione della riforma. In questo caso, pertanto, la misura sarà attuata anche nelle aree rurali ad agricoltura intensiva e nei poli urbani.
- 3 Saranno ammesse a finanziamento, purché debitamente documentate, le spese effettuate in relazione ad investimenti già effettuati purché successive al 1 gennaio 2007. In questo modo sarà possibile sostenere anche i primi investimenti, funzionali alla diversificazione produttiva, che le aziende hanno necessariamente effettuato a seguito dell'abbandono della bieticoltura.
- 4 La predisposizione delle graduatorie per l'ammissione a finanziamento terrà conto degli stessi parametri utilizzati per le corrispondenti misure del PSR e di parametri aggiuntivi che tengano in considerazione gli ettari a bietola dismessi. In questo modo sarà possibile salvaguardare i diritti delle aziende che hanno dovuto dismettere un numero maggiori di ettari.

#### DEMARCAZIONE CON GLI ALTRI STRUMENTI DI INTERVENTO

I beneficiari della presente misura non potranno avere accesso all'analoga misura prevista nel PSR. In ogni caso, qualora le risorse per le azioni ammissibili nell'ambito del presente Piano d'Azione Regionale non fossero sufficienti a coprire le richieste provenienti dai potenziali beneficiari, il sostegno pubblico, in via eccezionale in base all'art. 5 del Reg. CE n. 1698/05, potrà essere fornito dal PSR della Regione Piemonte.

Per gli ulteriori criteri di demarcazione, anche rispetto agli altri strumenti finanziari comunitari, si farà riferimento a quanto previsto nel PSR.

#### SPESE AMMISSIBILI

Valgono i medesimi criteri di ammissibilità delle spese riportati nella misura 311 del PSR della Regione Piemonte

#### TASSO DI INTERVENTO PUBBLICO

Pari a quello riportato nella misura 311 del PSR della Regione Piemonte

#### FINANZIAMENTO

Costo totale: € 7.286.922,28

Valore della Spesa Pubblica (a carico del FEAGA): € 3.133.376,58

### 3. Risorse finanziarie

#### Piano finanziario per misura e profilo di spesa per anno

	2007	2008	2009	2010	TOTALE
<b>ASSE I</b>					
Misura 121 "bietole" - Ammodernamento aziende agricole	0	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00
<b>ASSE III</b>					
Misura 311 "bietole" - Diversificazione in attività non agricole	0	500.000,00	2.000.000,00	633.376,58	3.133.376,58

Qualora la richieste relative ad una misura siano superiori alla dotazione finanziaria prevista e, contestualmente, si verifichino delle economie a valere sull'altra misura prevista nell'ambito del presente Piano, si potrà procedere ad una rimodulazione della ripartizione attualmente prevista.

### 4. Coerenza, complementarità e demarcazione

#### Coerenza e complementarità con gli interventi di cui alla legge 81/2006 – Piano nazionale per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera

Ricordiamo innanzitutto che l'intero bacino produttivo ex-bieticolo piemontese faceva riferimento ad un solo zuccherificio situato a Casei Gerola (PV) in quanto, per evidenti ragioni logistiche, non era possibile prendere in considerazione altri impianti.

Il Piano nazionale per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera prevede che lo zuccherificio di Casei Gerola sia riconvertito attraverso la realizzazione di un impianto per la produzione di bioetanolo attraverso la trasformazione di cereali e sorgo.

Il presente Piano d'azione, in particolare attraverso l'attivazione della misura (121) "Ammodernamento delle aziende agricole", consentirà agli ex-bieticoltori che riterranno di diversificare la produzione in funzione del futuro stabilimento, di adeguare i propri orientamenti produttivi attraverso la realizzazione di specifici investimenti.

Al tempo stesso l'attivazione della misura (311) "Diversificazione in attività non agricole" anche in riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili darà origine ad iniziative complementari a quella precedentemente ricordata, in quanto limiterà il sostegno ad impianti di potenza ridotta (fino a un MW) e di tipologia completamente diversa rispetto al futuro stabilimento per la produzione di bioetanolo.

#### Coerenza, complementarità e demarcazione con gli interventi di sviluppo rurale

L'attivazione di due misure analoghe a quelle del PSR mediante gli aiuti per la diversificazione costituisce un'evidente garanzia di coerenza rispetto agli interventi previsti dallo sviluppo rurale.

Le peculiarità specificate in relazione alle due misure (in particolare la tipologia dei beneficiari e l'areale d'intervento) consentiranno di attuare iniziative complementari

rispetto a quelle finanziabili mediante il PSR, indirizzando una dotazione finanziaria supplementare sulle aree della Regione che sono state interessate dall'abbandono della bieticoltura.

Per garantire la demarcazione rispetto agli interventi del PSR le domande di aiuto presentate dagli ex-bieticoltori in relazione alla misura 121 e 311 saranno ammesse a finanziamento unicamente nell'ambito del presente Piano. Tuttavia, nel momento in cui le risorse disponibili si esauriranno, le domande potranno venire finanziate tramite le risorse del PSR, in via eccezionale in base all'art. 5 del Reg. CE n. 1698/05, a condizione che la Commissione Europea approvi un'apposita modifica dello stesso PSR.

## **5. Modalità di attuazione**

Le misure saranno attuate a bando secondo le modalità previste dal PSR.

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2008, n. 36-8911

**Regolamento CE n. 320/2006, art. 6, "Aiuto alla diversificazione". - Piano d'Azione regionale. Misura 121 "bietole" ("Ammodernamento delle aziende agricole"). Misura 311 "bietole" ("Diversificazione in attività non agricole"). Approvazione Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l'applicazione e Criteri di selezione Bando 2008 per presentazione domande.**

(omissis)

#### LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

A) "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" per l'attuazione delle Misure , 121 "bietole" (Ammodernamento delle aziende agricole) e 311 "bietole" (Diversificazione in attività non agricole) contenute nel Piano d'azione regionale predisposto in applicazione del Reg. CE n. 320/2006, art. 6, "Aiuto alla diversificazione", nel rispetto dei principi comuni previsti dal "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero".

Per l'attuazione delle Misure 121 "bietole" (Ammodernamento delle aziende agricole) e 311 "bietole" (Diversificazione in attività non agricole) del Piano d'Azione della Regione Piemonte, in base alle considerazioni riportate in premessa, è approvato l'allegato "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione", che fa parte integrante della presente deliberazione.

La Direzione Regionale 11 "Agricoltura" è autorizzata a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie delle sopra citate "Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l'applicazione".

B) Bando di apertura della presentazione delle domande di sostegno e criteri di selezione delle domande presentate.

1) In base alle considerazioni riportate in premessa, viene disposta, alle condizioni di seguito riportate, l'apertura della presentazione di domande ai sensi delle Misure 121 "bietole" (Ammodernamento delle aziende agricole) e 311 "bietole" (Diversifica-

zione in attività non agricole) del Piano d'Azione della Regione Piemonte.

Le domande presentate ai sensi della Misura 311 potranno prevedere esclusivamente investimenti riferiti a:

- attività di "agriturismo" e "servizi educativi" (comprensivi di eventuali investimenti per il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili inseriti nella realizzazione degli investimenti riferiti alle attività di "agriturismo" e "servizi educativi" ed a servizio degli investimenti stessi);

- produzione di energia da fonti rinnovabili per la cessione a terzi (limitatamente ad impianti di potenza massima installata pari a 1 MW elettrico e in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n. 22-8733 del 5/5/2008);

2) Le domande dovranno essere presentate per via cartacea e telematica alla Provincia competente per territorio, utilizzando la procedura informatica e gli schemi di domanda predisposti dalla Direzione Regionale 11 "Agricoltura" secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni precisate nelle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione".

Le domande dovranno essere presentate a partire dalla data di inizio ed entro la data di scadenza che saranno definite con Determinazione dirigenziale della Direzione Regionale 11 "Agricoltura".

Le domande saranno avviate dalle Province all'istruttoria e, sussistendone le condizioni, alla ammissione al sostegno, secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni precisate nelle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione".

3) La Direzione Regionale 11 "Agricoltura" è autorizzata a definire con Determinazione dirigenziale:

- la procedura informatica per la presentazione delle domande e gli schemi di domanda che devono essere sottoscritti dagli interessati;

- le scadenze, gli adempimenti necessari per l'applicazione e le disposizioni specifiche, operative e procedurali necessarie per l'applicazione.

4) Per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del presente bando vengono destinate le seguenti risorse, come definite nel Piano d'Azione della Regione Piemonte,

	2008	2009	2010	TOTALE
ASSE I				
Misura 121 "bietole" -				
Ammodernamento aziende agricole	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00
ASSE III				
Misura 311 "bietole" -				
Diversificazione in attività non agricole	500.000,00	2.000.000,00	633.376,58	3.133.376,58

Qualora la richieste relative ad una misura siano superiori alla dotazione finanziaria prevista e, contestualmente, si verifichino delle economie a valere sull'altra misura prevista nell'ambito del presente Piano, si potrà procedere ad una rimodulazione della ripartizione attualmente prevista.

5) E' approvato l'allegato "Criteri di selezione bando 2008", che fa parte integrante della presente

deliberazione. Con le domande presentate ai sensi del presente bando verranno formate graduatorie regionali per singola Misura sulla base delle priorità e dei pesi indicati nel citato allegato "Criteri di selezione bando 2008". Le graduatorie dei beneficiari verranno gestite con le modalità indicate nell'allegato "Linee guida per l'applicazione e istruzioni tecniche operative per l'applicazione".



6) Le domande che non trovano copertura finanziaria all'interno delle risorse indicate al precedente punto 5) saranno respinte dalla Provincia competente con esplicito provvedimento al termine della validità della graduatoria (dicembre 2009), nel rispetto di quanto indicato nell'allegato "Linee guida per l'applicazione e istruzioni tecniche operative per l'applicazione".

7) Eventuali domande rimaste escluse dal finanziamento del presente bando, qualora abbiano un punteggio, attribuito sulla base dei criteri di selezione del bando 2008 del PSR della Regione Piemonte, che gli permetta di rientrare nella fase utile delle graduatorie delle Misure 121 e 311, potranno essere finanziate tramite le risorse del PSR, in via eccezionale in base all'art. 5 del Reg. CE n. 1698/05, a condizione che l'Unione Europea approvi un'apposita modifica dello stesso PSR.

Tali domande saranno ammesse a finanziamento secondo le regole stabilite dal bando 2008 del PSR regionale. Tuttavia saranno ritenute eleggibili tutte le spese effettuate a partire dalla data della domanda presentata ai sensi delle presenti linee guida.

8) Valgono i motivi di esclusione dal sostegno, previsti anche dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, che di seguito sono richiamati e per la cui definizione applicativa si rimanda all'allegato "Linee guida per l'applicazione e istruzioni tecniche operative per l'applicazione":

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva;
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte";
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità;
- mancata restituzione di somme non dovute;
- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari;

9) I richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda:

- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendere nei confronti della Regione, degli Enti delegati (Province), dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), dello Stato e della Commissione Europea nel caso le domande presentate non potessero essere ammesse al sostegno / aiuto per insufficienza di risorse disponibili;
- di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi / limiti / condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi.

10) I limiti di spesa massima per le domande presentate ai sensi del presente bando sono i seguenti:

Misura 121 "bietole":

- euro 200.000,00 per aziende singole ;
- euro 500.000,00 per aziende cooperative o per domande presentate congiuntamente da più aziende agricole.

Valgono comunque i limiti di spesa per l'acquisto di macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali) indicati nelle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione".

Misura 311 "bietole": euro 200.000,00.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Regolamento CE n. 320/06, art. 6, "Aiuto alla diversificazione"

Piano d'Azione della Regione Piemonte

Misure 121 "bietole" e 311 "bietole"

Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione

## PARTE PRIMA

### COMPETENZE

L'AGEA eroga il contributo direttamente al beneficiario e delega alla Regione Piemonte, tramite una convenzione, i compiti di cui all'art. 6 del Regolamento 1290/2005.

In base alla L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" gli interventi previsti dalle misure in oggetto sono gestiti dalle Province.

Le domande di sostegno sono presentate alle Province, a fronte di Bandi di apertura presentazione domande.  
Il bando è emanato dalla Regione.

Le Province provvedono al ricevimento, all'esame ed alla definizione (accoglimento totale o parziale o reiezione) delle domande, individuando all'interno del loro ordinamento gli Uffici competenti.

La Regione esercita inoltre le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui all'art. 3 della L.R. 34/98.

Il pagamento ai beneficiari dei sostegni spettanti viene effettuato dall'AGEA.  
Dopo i necessari controlli le Province formano gli elenchi di pagamento provinciali e li inviano alla Regione.  
Successivamente la Regione Piemonte compone un elenco regionale che invia ad AGEA.

### CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Ai bandi emanati nel 2008 vengono destinate esclusivamente le risorse indicate nel Piano d'Azione regionale.

Con le domande presentate ai sensi di tali bandi verranno formate graduatorie regionali per singola Misura.

Le priorità ed i pesi da utilizzare per la formazione delle graduatorie stesse sono quelli indicati nei "criteri di selezione" dei bandi stessi.

Per quanto riguarda le modalità di gestione operativa delle graduatorie, vale quanto indicato al successivo punto "Modalità di formazione e gestione delle graduatorie".

Le domande che non trovano copertura finanziaria all'interno delle risorse sopra indicate dovranno essere respinte dalla Provincia competente con esplicito provvedimento al termine della validità delle graduatorie (dicembre 2009).

## CRITERI PER L'EMANAZIONE DEI BANDI DI APERTURA DOMANDE E PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

Al fine di definire a quale territorio e a quale settore deve essere riferita un'azienda agricola (o una determinata domanda di sostegno) per l'attribuzione delle priorità, si procede nel modo seguente:

Definizione del territorio al quale riferire una azienda agricola:

- l'attribuzione di una azienda agricola ad un determinato territorio avverrà in funzione di dove ricade il centro aziendale (sede operativa principale).

Definizione del settore (comparto produttivo) al quale riferire una azienda agricola o una determinata domanda di sostegno:

- aziende specializzate che operano in un unico settore: l'azienda verrà riferita al settore in cui opera;
- aziende miste che operano in più settori: in tale caso non è possibile riferire univocamente l'intera azienda ad un unico settore produttivo ma vi è comunque la necessità di valutare nella sua interezza una domanda di sostegno che preveda interventi in più settori diversi, onde non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi economici del piano aziendale; per cui, al fine della attribuzione della priorità settoriale l'intera azienda dovrà essere riferita al settore che contribuisce maggiormente alla PLV aziendale.

Eventuali domande di Misura 121 "bietole" e di Misura 311 "bietole" presentate congiuntamente ad una domanda di Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte dovranno essere inserite nelle rispettive graduatorie rispettando i criteri di priorità ordinari delle Misure 121 "bietole" e 311 "bietole"; ai fini della valutazione della domanda di Misura 112 per insediamenti in aziende di ex-bieticoltori gli investimenti richiesti sono parificati a tutti gli effetti agli investimenti di ammodernamento aziendale richiesti ai sensi delle Misure 121 e 311 del medesimo PSR.

Per le Misure 121 "bietole" e di Misura 311 "bietole", una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso sulla stessa Misura; non può pertanto presentare una nuova domanda di contributo fino a quando la precedente non è conclusa (accertamento finale dell'ultima iniziativa prevista).

Eventuali investimenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dal 1 gennaio 2007 e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

Le domande di sostegno devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal Piano d'Azione siano controllabili e verificabili, come richiesto dall'art 48 del Reg. CE n. 1974/06.

Le domande dovranno inoltre contenere:

- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria relativa al PSR 2007-2013 della Regione Piemonte;
- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa il rispetto dei requisiti comunitari, necessari per il PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

Le domande di accesso alle Misure 121 "bietole" e di Misura 311 "bietole" dovranno essere pertanto predisposte e presentate utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); la copia cartacea stampata della procedura dovrà essere presentata (debitamente sottoscritta) agli Uffici provinciali.

La presentazione delle domande sia per via telematica che per via cartacea dovrà avvenire entro le date indicate nei bandi.

Come data di presentazione della domanda fa fede comunque la data della presentazione della domanda in forma cartacea alla Provincia.

La presentazione di una domanda di sostegno comporta la presenza o l'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole.

L'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole può essere effettuata esclusivamente da un soggetto gestore abilitato (CAA). L'elenco dei CAA operanti in Piemonte è disponibile sul sito Internet:

[http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano\\_sviluppo\\_rurale/CAA\\_Piemonte.xls](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale/CAA_Piemonte.xls)

Ciascuna azienda agricola che abbia una posizione attiva in Anagrafe può procedere in proprio (o avvalendosi di un consulente di fiducia) alla presentazione delle domande di Misura 121 "bietole" e di Misura 311 "bietole", seguendo la procedura di seguito indicata:

- 1) accedere alla procedura di registrazione attraverso il sito Internet:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar\\_sistpiem/indexsistp.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm)

e cliccando il link "registrazione aziende" (la procedura di registrazione attribuisce un identificativo utente per il login e una password, relative alla azienda che è stata registrata)

- 2) nella videata

[http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano\\_sviluppo\\_rurale](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale)

cliccare il link :

"piano di sviluppo rurale - vai" (vengono richieste per l'autenticazione l'identificativo utente e la password attribuite dalla procedura di registrazione di cui al precedente punto 1)

Al termine della procedura di compilazione della domanda, la procedura permette di stampare una copia cartacea della domanda compilata, che dovrà essere presentata debitamente sottoscritta alla Provincia competente per territorio.

La gestione delle domande dovrà avvenire in modalità informatizzata.

## MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie dei richiedenti (distinte per Misura) saranno formate e gestite nel seguente modo:

- 1) In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica di compilazione richiederà al compilatore l'inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo alle priorità. La procedura (sulla base dei dati presenti in Anagrafe, opportunamente elaborati tenendo conto di valori statistici medi) provvederà, per quanto possibile, a guidare l'inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente.

La procedura stessa provvederà al termine delle compilazioni ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma dei valori delle varie tipologie di priorità); le domande entreranno in una prima graduatoria sulla base di tale punteggio autoattribuito; le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di punteggio totale, dal più alto al più basso; a parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di età del richiedente (o rappresentante legale), dal più giovane al più anziano.

- 2) Sulla base della prima graduatoria la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile ("parte utile della graduatoria") ed il punteggio minimo corrispondente all'inserimento nella parte utile della graduatoria. Le Province inizieranno le istruttorie delle domande in ordine di posizione in graduatoria.

- 3) In fase istruttoria, le Province provvederanno a definire l'ammissibilità delle domande, a definire i rispettivi importi ammissibili nonché a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole



domande istruite positivamente e ad inserire nuovamente le domande in graduatoria sulla base del punteggio rideterminato.

La rideterminazione del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione; alle domande non potrà essere attribuito in istruttoria un punteggio superiore a quello autoattribuito in fase di compilazione. Analogamente le Province provvederanno in fase di accertamento finale (collaudo) a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande ammesse, sulla base di quanto effettivamente realizzato.

Le domande il cui punteggio di priorità rideterminato è inferiore al punteggio minimo di cui al precedente punto 2 (che escono quindi nella parte utile della graduatoria) non potranno essere ammesse al finanziamento.

4) Periodicamente (per la prima volta dopo sei mesi e poi a cadenza quadrimestrale) la Direzione regionale Agricoltura provvederà ad aggiornare la graduatoria regionale sulla base dei dati derivanti dalle istruttorie e dei collaudi svolti dalle Province, in modo da riutilizzare le risorse resesi disponibili a seguito del decadimento, del ridimensionamento economico e/o del riposizionamento in graduatoria (nella parte non utile della graduatoria) di alcune domande.

5) In conseguenza di tale aggiornamento della graduatoria regionale, la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nuovi nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile ed il nuovo punteggio minimo corrispondente all'inserimento nella parte utile della graduatoria.

6) In considerazione della necessità di avere un termine certo per la gestione delle risorse, l'ultimo aggiornamento periodico delle graduatorie regionali verrà effettuato a dicembre 2009.

7) Entro il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno la Regione Piemonte trasmetterà gli elenchi dei beneficiari all'AGEA per il finanziamento. La composizione di tali elenchi sarà approvata con Determina dirigenziale.

8) Eventuali domande rimaste escluse dal finanziamento del presente bando, qualora abbiano un punteggio, attribuito sulla base dei criteri di selezione del bando 2008 del PSR regionale, che gli permetta di rientrare nella fase utile delle graduatorie delle Misure 121 e 311, potranno venire finanziate tramite le risorse del PSR, in via eccezionale in base all'art. 5 del Reg. CE n. 1698/05, a condizione che l'Unione Europea approvi un'apposita modifica dello stesso PSR.

Tali domande saranno ammesse a finanziamento secondo le regole stabilite dal bando 2008 del PSR regionale. Tuttavia saranno ritenute eleggibili tutte le spese effettuate a partire dalla data della domanda presentata ai sensi delle presenti linee guida.

## PARTE SECONDA - PROCEDURE GENERALI PER L'OPERATIVITA'

### REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Sono ammissibili domande di sostegno per investimenti effettuati dai richiedenti a partire dal 1 gennaio 2007.

Eventuali domande finanziate tramite le risorse del PSR (vedi MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE, punto 8), non godranno dei benefici del presente bando, ma seguiranno le procedure del bando 2008 del PSR regionale.

Eventuali investimenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dopo il 1 gennaio 2007 e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di sostegno, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del sostegno, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

A tale scopo può essere controllato anche un numero di pratiche superiore a quello minimo previsto dalle procedure per i controlli a campione.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 320/2006 e del Piano d'Azione regionale.

L'istruttoria delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate complete della documentazione e delle dichiarazioni previste, che saranno definite con successiva Determinazione dirigenziale.

Ulteriori documentazioni richieste dell'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena l'esclusione, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

L'istruttoria da parte degli Uffici delle domande inserite in posizione utile in graduatoria dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di comunicazione della graduatoria alla Provincia. Detto termine potrà essere prorogato da ciascuna Provincia in funzione del numero di domande pervenute. Le Province dovranno comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

Relativamente alle domande in posizione utile in graduatoria, in caso di esito positivo dell'istruttoria, la Provincia adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento (approvazione) della domanda di sostegno, con il quale viene altresì determinata la spesa ammessa ed il contributo massimo spettante.

Dopo l'effettuazione degli investimenti e/o degli acquisti ammessi e l'accertamento finale degli stessi (cosiddetto "collaudo"), oppure dopo la verifica dell'avanzamento lavori come previsto al successivo punto "Forma ed ammontare degli aiuti", la Provincia determina il contributo definitivo spettante e, dopo l'effettuazione degli opportuni controlli, inserisce la pratica in un elenco provinciale che invia alla Regione entro il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni anno.

La Regione Piemonte compone un elenco regionale dei beneficiari le cui pratiche sono avviate al pagamento e lo invia ad AGEA entro il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno.

#### CLASSIFICAZIONE TERRITORIO

Le Misure 121 "bietole" e 311 "bietole" si applicano in tutto il territorio regionale.

Eventuali domande finanziate tramite le risorse del PSR (vedi MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE, punto 8), non godranno dei benefici del presente bando, ma seguiranno le procedure del bando 2008 del PSR regionale.

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura e tra Aree A, B, C e D valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

Per esigenze di univoca identificazione e localizzazione delle aziende, conformemente alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, istitutivo dell'anagrafe nazionale delle aziende agricole, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una Provincia, le domande di sostegno devono essere presentate, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda stessa, esclusivamente alla Provincia in cui ricade il centro aziendale (UTE principale) dell'azienda che richiede il sostegno agli investimenti (indipendentemente da dove questi vengono realizzati) o che è oggetto dell'insediamento.

Nel caso di sedime d'opera localizzato in Provincia diversa da quella del centro aziendale, la Provincia competente a ricevere e definire la domanda potrà avvalersi per l'istruttoria tecnica e per il sopralluogo in azienda della collaborazione della Provincia in cui ricade il sedime d'opera.

Non è possibile il finanziamento di interventi fisicamente effettuati fuori regione.

Analogamente si procede nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una zona altimetrica o in più di una delle Aree individuate dal PSR (A : "Poli urbani"; B: "Aree rurali ad agricoltura intensiva"; C : "Aree rurali intermedie"; D : "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo"), per l'individuazione della zona o dell'Area a cui riferire l'azienda.

#### COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE AL SOSTEGNO.

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche che seguono, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi o alla data di conclusione del vincolo di permanenza a seguito dell'insediamento, come specificato in punti successivi del presente documento.

#### RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241/90 le Province nei provvedimenti di definizione delle pratiche indicano l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

#### DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

#### DIVIETO DI CUMULABILITA' – CASI PARTICOLARI DI CUMULABILITA'

Salvo eccezioni specificate da appositi provvedimenti, le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici.

## ESCLUSIONI PARTICOLARI

Valgono i motivi di esclusione dal sostegno previsti dalla parte generale del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, che di seguito sono richiamati e per i quali viene precisata la definizione applicativa da adottarsi:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC):  
Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l'acquisizione del DURC inizierà dal 1 gennaio 2009 .
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto; non sono ammissibili domande di Misura 121 "bietole" e /o 311 "bietole" riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità: non sono ammissibili domande di Misura 121 "bietole" e /o 311 "bietole" riferite ad aziende non in regola con il versamento di somme per sanzioni e penalità;
- mancata restituzione di somme non dovute: non sono ammissibili domande di Misura 121 "bietole" e /o 311 "bietole" riferite ad aziende che non abbiano restituito somme indebitamente percepite in quanto non dovute;
- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari: non è ammissibile al sostegno il richiedente (titolare di azienda o giovane insediante) che abbia subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ANNULLAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture presentate dai beneficiari alle Province per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, materiali, ecc.) dovranno essere quietanzate.

Sulle fatture utilizzate per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature e materiali), le Province dovranno apporre un apposito timbro di annullamento riportante la dicitura "Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Piano d'Azione della Regione Piemonte – Reg. CE n. 320/06 - Misura ...".

Delle fatture così annullate dovrà essere tenuta copia agli atti nella pratica.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI

Il saldo del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

- 1) Anticipi: per ogni pratica, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l'avvenuto inizio della realizzazione degli interventi, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 20% del contributo approvato, previa fidejussione a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.
- 2) Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata. Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza fidejussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste dalle presenti Istruzioni per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dall'azienda agricola.



Eventuali domande finanziate tramite le risorse del PSR (vedi MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE, punto 8), non godranno dei benefici del presente bando, ma seguiranno le procedure del bando 2008 del PSR regionale.

L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.

#### DIMENSIONE AZIENDALE MINIMA E SOSTENIBILITA' DELL'INVESTIMENTO

Al fine di garantire adeguatamente il buon esito dell'intervento pubblico è necessario che:

- dimensione aziendale minima:

l'azienda che riceve il sostegno di una o più delle Misure abbia una dimensione fisica minima (valutata in termini di giornate lavorative convenzionali annue di 8 ore, sulla base delle usuali tabelle di giornate lavorative annue per coltura ed allevamento) pari almeno a:

- 130 giornate per le zone classificate come svantaggiate (montagna)
- 180 giornate per le zone classificate di collina
- 210 giornate per le zone classificate di pianura.

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

- sostenibilità degli investimenti:

elementi per la valutazione della sostenibilità degli investimenti richiesti saranno introdotti con successiva Determinazione dirigenziale della Direzione regionale 11 "Agricoltura", al pari del PSR.

I sopraindicati requisiti dovranno essere soddisfatti in riferimento alla situazione iniziale.

#### COMMISSIONE CAPACITA' PROFESSIONALE

La commissione capacità professionale istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-13213 del 3 agosto 2004 è competente anche in riferimento alle Misure 121 "bietole" e 311 "bietole" del PSR.

#### PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE PROVINCE E DICHIARAZIONE ESPlicita DA PARTE DEL RICHIEDENTE RELATIVA AL POSSESSO DI REQUISITI MINIMI NECESSARI

Le disposizioni saranno adottate d'intesa con AGEA con separato provvedimento.

#### PARTE TERZA -DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA 121 "BIETOLE"- AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

1) Gli interventi di adeguamento a norme già in vigore sono ammissibili esclusivamente per domande presentate da giovani che beneficiano del Premio di insediamento giovani, se tale necessità è contemplata dal Piano aziendale.

2) La domanda di sostegno può comprendere più investimenti / acquisti.

Il contributo pubblico può essere concesso esclusivamente ad investimenti che consentono di raggiungere uno o più degli obiettivi operativi indicati dalla Misura.

Il Piano aziendale in cui gli investimenti sono inseriti deve dimostrare a livello complessivo un incremento di reddito netto (salvo che le INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI tendano ad ottenere una positiva ricaduta ambientale, sanitaria, di igiene e benessere animale o siano finalizzati ad una riconversione produttiva conseguente alla dismissione delle bietole).

Non sono ammissibili gli investimenti di ripristino, sostituzione o di manutenzione ordinaria o straordinaria (salvo che per gli interventi di adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza).

Per quanto riguarda la definizione di "interventi di sostituzione" vale la disposizione del Reg. CE n. 1857/2006, art. 2 punto 17, che di seguito si riporta:

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;

Pertanto al fine di evitare che l'investimento sia considerato di sostituzione il richiedente deve indicare nella domanda quale o quali obiettivi operativi si prefigge di raggiungere con l'intervento richiesto.

Infatti, tali obiettivi operativi si collegano alle INIZIATIVE/INTERVENTI E AZIONI considerate, rispettivamente, a proposito delle Priorità Territoriali e Settoriali approvate dal PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

Nel caso in cui il contenuto dell'INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE a cui è finalizzato l'investimento non esprima una modifica sostanziale circa la natura della produzione o della tecnologia utilizzata, è necessario che l'investimento dimostri un aumento della capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda).

Nel corso dell'istruttoria delle domande presentate, per poter procedere alla concessione del contributo, l'Ente istruttore deve accertare che gli investimenti richiesti consentono di raggiungere almeno uno di tali obiettivi e, per conseguenza deve accertare che risultino finalizzati ad almeno una INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE.

E' attribuito un punteggio in base ai criteri di selezione ad una sola INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE, cioè a quella principale a cui è riferita la voce di spesa maggiore tra quelle richieste ed effettivamente realizzate (e comunque pari almeno al 33% della spesa totale richiesta in domanda).

Gli investimenti sono ammessi se finalizzati anche indirettamente (cioè se consentono la funzionalità tecnico-economica agli investimenti direttamente finalizzati) ad almeno una delle INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI approvati dal PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

Sono ammessi gli investimenti finalizzati a INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI diverse dalla INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE principale del Piano aziendale a condizione che il Piano in cui sono inseriti dimostri un incremento di reddito netto.

3) L'inserimento delle pratiche in graduatoria è determinato dal punteggio attribuito alla iniziativa / intervento e azione principale della domanda (come definito dai "criteri di selezione").

Pertanto la finanziabilità della domanda è determinata dalla realizzazione degli investimenti riferiti alla iniziativa / intervento e azione che ha determinato la posizione in graduatoria.

Qualora in fase di accertamento finale venisse riscontrata la mancata o minore realizzazione (ad un livello tale da non permettere il raggiungimento della relativa finalità) da parte del richiedente degli investimenti riferiti alla iniziativa / intervento e azione che ha determinato la posizione in graduatoria, sarà rideterminata la posizione in graduatoria sulla base del punteggio attribuibile alla INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE tra quelle realizzate.

In tale caso, se la posizione rideterminata del richiedente non è più compresa in posizione utile in graduatoria, non potranno essere finanziati neppure gli altri investimenti a suo tempo ammessi e realizzati, fatta salva la possibilità che ulteriori decadimenti/ridimensionamenti di altre pratiche non consentano il reinserimento del richiedente stesso in posizione utile.

4) Sono ammissibili domande di sostegno per investimenti effettuati dai richiedenti a partire dal 1 gennaio 2007.

Eventuali domande finanziate tramite le risorse del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte (vedi MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE, punto 8), non godranno dei benefici del presente bando, ma seguiranno le procedure del bando 2008 del PSR regionale.

5) Avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi

5.1) comparto ortofrutticolo

Nel comparto ortofrutticolo è necessario assicurare la compatibilità con le misure previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato e garantire la non sovrapposizione con le stesse.

A tale proposito valgono le disposizioni contenute al punto 5.2.4.4 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte "Investimenti nel settore ortofrutticolo dei quali si richiede l'eccezione e dei quali si prevede il sostegno da parte del PSR", che di seguito si riporta:

<< Investimenti aziendali (da finanziarsi ai sensi degli art. 20, b), i) e 26 del Reg. CE n. 1698/2005)

a) relativamente al comparto ortofrutticolo:

- impianti per la difesa attiva dei frutteti dai danni da grandine, gelo e brina, realizzati dai produttori, sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM e sia non aderenti alle O.P. riconosciute: verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.
- acquisti di carri raccolta e attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM e non aderenti alle O.P. riconosciute; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR
- impianti per lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM e sia non aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR.

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni.

Questi interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P.

L'acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili) è finanziato esclusivamente ai produttori aderenti alle O.P.,

dalle risorse dei Programmi Operativi, quindi è escluso il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale.

b) relativamente al comparto corilicolo:

- impianti e reimpianti nocciuleti, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalle OCM; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR.
- acquisti di strumenti per la raccolta e di attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute e da produttori non aderenti ad O.P.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR.
- impianti per la raccolta, lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM e da produttori non aderenti alle O.P., incluso il relativo acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili): verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR.

Questi interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P.

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni. >>

Le spese di impianto e di reimpianto dei nocciuleti sono comprensive del costo di acquisto delle piante.

Le spese di reimpianto dei nocciuleti potranno essere ammesse al finanziamento solo se non si configurano quali "investimenti di sostituzione".

A tale fine vale quanto indicato nel documento "Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che di seguito si riporta per estratto:

<< Colture arboree

Sono considerati interventi di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrinnesto ... non sono considerati intervento di sostituzione a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale...>>

## 5. 2) comparto zootecnico

Gli interventi relativi alla produzione zootecnica potranno essere ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale di recepimento del D.lgs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" (nuovo testo unico sull'ambiente), in applicazione del Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Nel comparto lattiero caseario bovino gli interventi per essere ammissibili devono essere dimensionati al quantitativo di riferimento produttivo ("quota latte") di cui dispone l'azienda; in tale quantitativo devono essere comprese le "quote latte" che l'azienda dichiara di voler acquistare, il cui acquisto dovrà essere dimostrato prima del collaudo finale.

Per il dimensionamento delle stalle per le quali viene richiesto il contributo, il numero di vacche stabulabili in base alla "quota latte" di cui dispone l'azienda viene determinato dividendo la "quota latte" per la produzione media per vacca dell'azienda riferita al triennio precedente, oppure in caso di nuovo allevamento, in modo convenzionale sulla base dei valori medi di produzione di razza.

Nel caso di aziende che praticano allevamento di bestiame, le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento verranno valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda (salvo che per quanto riguarda bandi relativi a programmi speciali finalizzati).

6) Non sono finanziabili dalla presente Misura interventi che rientrano nel campo di applicazione della Misura 311 "bietole" (relativi all'agriturismo, all'artigianato tipico, ai servizi sociali ed educativi, alla manutenzione e gestione del territorio, ecc).

7) Non sono finanziabili gli investimenti nel settore dell'acquacoltura, in quanto tali investimenti rientrano nel campo di applicazione del FEP (Fondo Europeo per la Pesca).

8) L'attività agricola di produzione deve rimanere predominante rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda, che devono essere compatibili con le dimensioni della azienda stessa". Si precisa che la "predominanza" della attività agricola di produzione rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda deve essere valutata in termini di tempo-lavoro dedicato.

In riferimento al rispetto del limite minimo dei due terzi di prodotto agricolo aziendale da impiegare nella attività di trasformazione, si precisa che il raffronto tra prodotto di provenienza aziendale e prodotto di provenienza extra-aziendale deve essere effettuato in termini di valore.

9) In ogni caso sono ammissibili al sostegno della Misura esclusivamente le aziende agricole a carattere imprenditoriale e professionale che producono per la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

## BENEFICIARI

"Ex-bieticoltori" ovvero gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dimesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Possono essere invocate le seguenti cause di forza maggiore:

- a) il decesso dell'ex-bieticoltore;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata dell' ex-bieticoltore;
- c) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale.
- d) l'espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall' ex-bieticoltore, se detta espropriazione non era prevedibile;

La documentazione, relativa ai casi di forza maggiore, deve essere fornita alla Provincia competente all'istruzione della domanda, contestualmente alla presentazione della stessa e notificata con comunicazione scritta ad AGEA entro la data di chiusura del bando.

Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute da AGEA.



Nel caso di domanda di sostegno agli investimenti presentata da forma associata tra due o più aziende agricole per investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, vengono considerate "ex-bieticoltori" le forme associate in cui almeno il 50% dei richiedenti è un "ex-bieticoltore".

Sono pertanto ammessi al sostegno della Misura 121 due o più imprenditori agricoli, ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, che presentino congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, se almeno il 50% dei richiedenti è un ex bieticoltore (come sopra definito).

Le domande di sostegno possono essere presentate in riferimento ad aziende agricole condotte da persone fisiche, da società di persone, nonché da cooperative agricole e da società di capitali.

Due o più imprenditori agricoli, ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, possono presentare congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, qualora la natura dell'intervento renda tale soluzione tecnicamente e/o economicamente preferibile rispetto alla realizzazione di singoli interventi aziendali (ad esempio per meccanizzazione, interventi di conservazione o di trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.). In tale caso:

- Tutti gli imprenditori e le aziende richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità necessari, previsti dal presente Piano.
- Su ciascuno degli imprenditori e delle aziende richiedenti gravano gli obblighi conseguenti al fatto di ricevere un sostegno ai sensi del presente Piano - Le aziende richiedenti devono associarsi e/o consorziarsi in uno dei modi previsti dalle vigenti normative.

Le domande di Misura 121 "bietole" potranno altresì essere presentate da giovani in attesa di insediamento unitamente ad una domanda di premio di insediamento da presentare sul PRS 2007-2013 della Regione Piemonte.

#### CASI PARTICOLARI

E' possibile accedere alle misure oggetto delle presenti linee guida in caso:

- a) di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata,

Se l'ex-bieticoltore è deceduto durante il periodo di riferimento e fino alla data di apertura del bando, la sua qualifica di ex-bieticoltore è trasferita al soggetto che è subentrato nell'azienda.

Qualora sia subentrata in azienda più di una persona, la qualifica di ex-bieticoltore si trasferisce a tutti i soggetti e si considerano gli ettari dismessi proporzionalmente rispetto alla quota parte di SAU ereditata.

Se l'ex-bieticoltore ha ceduto per via ereditaria anticipata l'azienda durante il periodo di riferimento e fino alla data di apertura del bando, la sua qualifica di ex-bieticoltore è trasferita al soggetto che è subentrato nell'azienda. In questo caso il cedente deve rinunciare alla qualifica di ex-bieticoltore sottoscrivendo una dichiarazione.

Qualora sia subentrata in azienda più di una persona, la qualifica di ex-bieticoltore si trasferisce a tutti i soggetti e si considerano gli ettari dismessi proporzionalmente rispetto alla quota parte di SAU ereditata.

Nei casi in cui il soggetto che eredita già possieda la qualifica di ex-bieticoltore, si considerano gli ettari dismessi sommando quelli relativi alla sua azienda iniziale a quelli ereditati.

- b) di fusione o scissione,

Per «fusione» si intende la fusione, avvenuta durante il periodo di riferimento e fino alla data di apertura del bando, di più aziende in una la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli imprenditori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro.

Si considerano gli ettari dismessi sommando quelli relativi alle aziende iniziali.

Per «scissione» si intende la scissione di un'azienda, avvenuta durante il periodo di riferimento e fino alla data di apertura del bando, in almeno due nuove aziende delle quali almeno una rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un'un'azienda in almeno una nuova un'azienda, mentre l'altra rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'imprenditore che gestiva l'azienda di origine.

Si considerano gli ettari dismessi proporzionalmente rispetto alla quota parte di SAU suddivisa.

c) di trasferimento a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo

Se l'ex-bieticoltore ha venduto o affittato o ceduto in altro modo la sua azienda durante il periodo di riferimento, può trasferire la sua qualifica di ex-bieticoltore al soggetto che è subentrato nell'azienda.

Qualora sia stata acquisita dall'ex-bieticoltore l'azienda e qualora il cedente rinunci alla qualifica di ex-bieticoltore sottoscrivendo una dichiarazione, al cessionario si considerano gli ettari dismessi sommando quelli relativi alla sua azienda iniziale a quelli acquisiti.

Nei casi in cui l'acquirente o l'affittuario o il cessionario già possieda la qualifica di ex-bieticoltore, si considerano gli ettari dismessi sommando quelli relativi alla sua azienda iniziale a quelli acquisiti.

La documentazione, relativa a vendita, affitto o cessione di varia natura dell'azienda deve essere fornita alla Provincia competente all'istruzione della domanda contestualmente alla presentazione della stessa.

d) di modifica di stato giuridico o di denominazione

Nel caso in cui un ex bieticoltore nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione durante il periodo di riferimento e fino alla data di apertura del bando, egli accede alle misure oggetto delle presenti linee guida alle stesse condizioni previste per il soggetto che gestiva l'azienda in origine.

In caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, il soggetto che gestisce la nuova azienda è colui che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

## INVESTIMENTI AMMISSIBILI

La domanda di sostegno può prevedere uno o più investimenti di natura edilizia / fondiaria e / o agraria.

1 - Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

1.a) investimenti materiali (realizzazione di opere - effettuazione di acquisiti):

- di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili),
- di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati rurali);
- acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.

- acquisto di terreni agricoli e spese connesse (spese notarili, ecc.), fino ad un massimo del 10% della spesa complessiva ammessa, qualora funzionale alla realizzazione dell'ammodernamento della azienda agricola e sussidiario ad altri investimenti.

1.b) investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale).

Gli interventi richiesti ai sensi della Misura 121 "bietole" saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.

Gli interventi ricadenti in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree "Natura 2000", ecc.) saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

Sono esclusi :

- l'acquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- l'esecuzione di interventi relativi a case di abitazione.
- l'acquisto di veicoli stradali, tranne che per le deroghe ed eccezioni di seguito specificate;
- l'acquisto di bestiame e piante;
- l'acquisto di trattrici agricole, salvo per i giovani che si insediano avvalendo della Misura 112 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

2 - Precisazioni particolari circa deroghe, eccezioni e condizioni di ammissibilità delle spese:

2.a) macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali):

la spesa massima che può essere ammessa per l'acquisto è la seguente:

2.a.1) per le aziende agricole singole:

- 60.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno, di cui massimo 30.000 euro per le trattrici agricole; l'acquisto di trattrici agricole è comunque ammesso esclusivamente in domande di Misura 121 "bietole" presentate congiuntamente ad una domanda di insediamento ai sensi della Misura 112.

Nel caso di acquisto di una mietitrebbiatrice, il limite massimo di spesa ammissibile per azienda agricola è elevato a 85.000 euro per la singola domanda di sostegno,.

2.a.2) per le cooperative di meccanizzazione (che praticano servizio a favore dei soci) e per le domande presentate congiuntamente da più aziende agricole:

- 200.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno.

Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l'acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

quanto riguarda in particolare i veicoli stradali è ammesso esclusivamente l'acquisto di:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili)
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali.

#### 2.b) capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi:

Essendo necessario rispettare la regola generale della Misura per cui un intervento è ammissibile solamente se permette di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima, la realizzazione di capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi potrà comunque essere ammessa al finanziamento:

- se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola;
- oppure se l'intervento di ristrutturazione / adeguamento prevede anche la realizzazione di impianti di utilizzazione dell'energia solare (pannelli fotovoltaici e/o termici, che potranno essere finanziati ai sensi delle Misure 121 "bietole" o 311 "bietole" alle condizioni proprie di tali interventi, oppure realizzati in autofinanziamento) che permettano di ottenere una positiva ricaduta ambientale.

#### 2.c) pannelli fotovoltaici – conto energia

Non è ammissibile al sostegno la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ma esclusivamente su tetto di fabbricati.

Al fine di poter concedere il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla Misura 121 "bietole" è necessario assicurare la compatibilità con il meccanismo di incentivazione in "conto energia" attuato in Italia ai sensi del decreto del 19 febbraio 2007 dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici potrà essere concesso sulla Misura nei seguenti limiti:

- Spesa massima ammissibile: 6.500 euro / KW di potenza installata;
- Percentuale di contributo: 20% sulla spesa (limite massimo ammesso dal sopracitato decreto per poter riconoscere l'incentivazione in conto energia ad impianti realizzati con contributo pubblico).

Considerando il valore della Tariffa incentivante e dell'elettricità prodotte (rispettivamente, in media, 0,44 e 0,16 euro/Kwh) riconosciute ai sensi del citato Decreto, le ore di funzionamento annuo (medio 1.200 ore), la durata media ipotizzabile dell'impianto (dai 20 ai 25 anni) ed i costi di manutenzione medi (con necessità di sostituire l'inverter dopo 10 anni di funzionamento), si può ritenere che il valore attualizzato dell'incentivazione erogata attraverso il "conto energia" corrisponda ad un contributo in conto capitale non superiore al 20% sulla spesa, per cui la concessione congiunta dell'incentivazione in "conto energia" e del sostegno di cui alla Misura 121 "bietole" corrisponde in totale ad una agevolazione non superiore al 40%, conforme quindi al limite massimo previsto dal Reg. 1698/2005.

La concessione del sostegno sulla Misura 121 "bietole" non è compatibile con altre forme di sostegno all'impianto e/o all'acquisto dei pannelli fotovoltaici.

#### 2.d) verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta da fonti rinnovabili

Nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dell'energia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario.

2.e) cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Disposizioni circa la cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere adottate con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI "Agricoltura".

#### DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI SVOLTE DALLE AZIENDE AGRICOLE

Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e pertanto la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.

Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

Alle aziende agricole che al 1.01.2007 risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ( o fanno comunque capo a strutture di tale genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse.

Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa / associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

#### REQUISITI

La concessione del sostegno di cui alla presente Misura è subordinata al fatto che:

- gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- l' imprenditore richiedente possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Valgono le seguenti specificazioni :

1) Le "norme comunitarie applicabili all'investimento" sono le seguenti:

Investimenti di natura zootecnica:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002	Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 27.05.2004
	Reg. CE 852/2004 Reg. CE 853/2004	Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 14.01.2005



Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 14.10.2004  D.lgs. 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92

## Investimenti relativi a produzioni vegetali

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004	
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod.  D.lgs. n. 194/95 D.P.R. n. 290/2001 D.M. Ministero della Salute 9.08.2002 D.M. Ministero della Salute 27.08.2004

## Per tutti gli investimenti

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Residui negli alimenti	Dir. 96/23 CE	
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica (natura 2000)	Direttiva 92/43	DPR n. 357 del 8/9/97  Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n. 184
Direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Dir 79/409 CE	Legge 157/1992  Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n. 184

Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	Leggi n. 146/1994 e 152/1999 D.lgs. n. 152/2006 Decreto Mi.PAAF 7.04.2006
Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera	Dir 96/71/CEE	D.leg 372/99
Uso dei fanghi di depurazione	Dir 86/278 CEE	D.leg 99/92
Gestione dei rifiuti	Dir 91/156 CEE Dir 91/689 CEE Dir 94/62 CEE	D.leg 22/97 D.leg 389/97 D.leg 173/98 Legge 426/98 D.lgs. n. 152/2006, parte quarta
Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	Dir. 91/61/CEE	D.lgs. n. 59/2005

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopracitate norme sono indicati nel "documento divulgativo" predisposto dalla Amministrazione Regionale.

2) per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali adeguate:

Le "conoscenze e competenze professionali adeguate" dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate (tranne che nel caso di insediamento giovani ci cui alla Misura 112, per il quale caso valgono le disposizioni della Misura 112 in riferimento alla tempistica per il conseguimento della capacità professionale).

Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto indicato nella Misura.

3) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Inoltre, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle "conoscenze e competenze professionali adeguate", come definite nel PSR regionale (tranne che nel caso di insediamento giovani ci cui alla Misura 112, per il quale caso valgono le disposizioni della Misura 112 in riferimento alla tempistica per il conseguimento della capacità professionale).

#### FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento.

Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella seguente tabella:

Fascia altimetrica	Richiedenti giovani di età fino a 40 anni non compiuti che si insediano conformemente alla misura 112		Altri richiedenti	
	Interventi edilizi/fondari	Interventi agrari	Interventi edilizi/fondari	Interventi agrari
Zona svantaggiata (Montagna)	60	40	50	35
Altre zone (Collina)	50	35	40	30
Altre zone (Pianura)	40	30	35	25

Ai fini del riconoscimento della qualifica di "giovane " per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate si intendono esclusivamente i giovani che contestualmente alla domanda di Misura 121 "bietole" presentano un domanda di insediamento ai sensi della Misura 112, a condizione che l'insediamento venga realmente effettuato, anche se eventualmente il richiedente non venisse ammesso al Premio di insediamento della Misura 112.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.  
I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale oppure è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

#### VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed

autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno .

#### TEMPO PER ESECUZIONE OPERE.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine massimo di 12 mesi dal provvedimento di ammissione al sostegno.

Tali termini sono prorogabili dalle Province di un massimo di 3 mesi. La proroga non potrà essere concessa nel caso in cui il Piano aziendale preveda esclusivamente l'acquisto di attrezzature fisse e macchinari.

Nel rispetto di tali termini massimi, gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall'Ufficio istruttore.

#### VARIAZIONI ATTIVITA', INIZIATIVE ED INVESTIMENTI FINANZIATI

Varianti tecnico-costruttive alle opere.

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione delle domande stesse da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste dalla azienda agricola variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità per le aziende agricole presentatrici delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

Dopo la approvazione della domanda, le aziende agricole possono, in caso di necessità e senza aumento di spesa, chiedere di essere autorizzate ad apportare una variante alla domanda originaria (presentando domanda preventiva corredata dal progetto completo di variante - disegni, relazione, computo metrico estimativo) all'Ufficio che ha istruito la pratica.

L'autorizzazione dell'Ufficio non è necessaria per varianti minime (variazioni di importo in aumento o diminuzione tra le opere già autorizzate, fino al 20% di ognuna di esse).

L'autorizzazione dell'Ufficio è necessaria anche per varianti successive alla realizzazione degli investimenti, fino alla scadenza del vincolo di destinazione.

#### DIVERSA DESTINAZIONE, DIVERSO USO ED ALIENAZIONE OPERE, ATTREZZATURE, BESTIAME, MACCHINE - RESTITUZIONE E RECUPERO AGEVOLAZIONI

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
  - mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
  - scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
  - decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
  - comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti;
- all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

**INTERVENTI REALIZZATI CON PRESTAZIONI LAVORATIVE VOLONTARIE DELL'IMPRENDITORE E DEI SUOI FAMILIARI ( cosiddetti "LAVORI IN ECONOMIA") –**

E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni e limitazioni seguenti:

- ai sensi della Misura 121 "bietole" i beneficiari dovranno in modo esplicito indicare preventivamente nella domanda presentata all'Ufficio istruttore l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie per la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio istruttore stesso; si precisa che tale "autorizzazione" è da intendere esclusivamente nel senso di "nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno" e non sostituisce né supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
- in fase di accertamento finale ("collaudo") i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al finanziamento solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori che attesti altresì che detti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro.
- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici.
- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.  
Tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 ("La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata"), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all'intervento stesso.
- la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono state ricavate da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera, per cui deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera.



#### PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA 311 "BIETOLE"- DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE"

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura sono quelli riferiti ad attività quali:

- attività di "agriturismo" e "servizi educativi" (comprensivi di eventuali investimenti per il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili inseriti nella realizzazione degli investimenti riferiti alle attività di "agriturismo" e "servizi educativi" ed a servizio degli investimenti stessi);
- produzione di energia da fonti rinnovabili per la cessione a terzi (limitatamente ad impianti di potenza massima installata pari a 1 MW elettrico e in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n. 22-8733 del 5/5/2008)

Non è ammissibile al contributo ai sensi della presente Misura l'acquisto di fabbricati e terreni.

Per quanto riguarda in particolare la attività di agriturismo valgono le precisazioni che seguono:

1) possono essere ammessi investimenti relativi a:

- a) ristrutturazione, riattamento ed adeguamento igienico sanitario (esclusa la nuova costruzione) di fabbricati rurali per la realizzazione di locali per ospitalità e / o per somministrazione sul posto di pasti (con annessi servizi igienico sanitari e opere complementari);
- b) acquisto di impianti e attrezzature per lo svolgimento delle attività di ospitalità e somministrazione sul posto di pasti (con esclusione di mobili, corredi e materiale minuto);
- c) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'allestimento, nell'ambito del fondo su cui insiste l'azienda, di spazi all'aperto per la sosta di campeggiatori;
- d) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per attività ricreative, sportive e culturali connesse ed integrate con l'attività e le caratteristiche dell'azienda agricola e con l'ambiente rurale.

2) Gli interventi per essere ammissibili al contributo dovranno essere rispondenti a disposizioni, limiti e vincoli della L.R. 38/95 sia per natura, sia per dimensionamento, sia per ogni altro aspetto.

#### BENEFICIARI - REQUISITI

Ex-bieticoltori e i membri delle loro famiglie

Sono definiti ex-bieticoltori gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dimesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Per membro di una famiglia agricola si intende il titolare dell'azienda agricola, il coniuge ed i parenti di primo grado.

Valgono le seguenti precisazioni:

1. L'attività agricola svolta dalla famiglia deve avere carattere imprenditoriale e professionistico, finalizzato alla commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti; non è comunque necessario il possesso dei requisiti definiti dal D. Lg. 99/2004 e successive integrazioni e modificazioni per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;

2. Le domande di cui alla presente Misura possono essere presentate da aziende agricole già attive nonché da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento di cui alla Misura 112.

Nel caso di domande presentate da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento:

- il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura è subordinato all'effettiva realizzazione dell'insediamento ;
  - il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura, sussistendone le condizioni, potrà avvenire anche qualora l'insediamento non venisse finanziato con l'aiuto previsto dalla Misura 112.
3. Non si fa distinzione tra aziende agricole condotte da persone fisiche e aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative agricole e società di capitali.

Non è ammissibile sulla presente Misura la presentazione congiunta di una unica domanda di sostegno da parte di due o più aziende agricole associate.

I requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

L'azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

Le iniziative di tipo agrituristico potranno essere finanziate soltanto ad imprenditori agricoli che siano in possesso dell' autorizzazione allo svolgimento della attività agrituristica prevista dalla legge regionale 38/95 o che intendano conseguirla dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l'erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l'avvenuto conseguimento della autorizzazione stessa.

Le iniziative riferibili a servizi educativi potranno essere finanziate soltanto ad aziende agricole che siano iscritte all' Albo regionale delle fattorie didattiche o che intendano iscriversi dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l'erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l'avvenuta iscrizione.

#### FORMA ED AMMONTARE DEL SOSTEGNO

1) Poichè la presente misura rientra nell'inquadramento "de minimis" ( Reg. CE n. 1998/2006), il contributo concedibile è pari al massimo a 200.000 EURO per triennio.

Limitazioni degli importi massimi in termini di spesa ammissibile per domanda potranno essere previste con i bandi di presentazione domanda.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al finanziamento.

2) Una stessa azienda richiedente può presentare contemporaneamente domanda di sostegno sia sulla Misura 121 "bietole" che sulla Misura 311 "bietole". Gli investimenti richiesti ai sensi della presente Misura non fanno cumulo come importo con quelli ottenuti ai sensi della Misura 121 "bietole"

Ai fini del rispetto del tetto di contributo massimo di 200.000 EURO per triennio, i contributi ottenuti ai sensi della presente Misura fanno cumulo con gli altri contributi rientranti nell'inquadramento "de minimis " eventualmente ottenuti dall'azienda agricola.

3) Gli aiuti vengono corrisposti in forma di contributi in conto capitale calcolati sulla spesa ammessa, comprensiva di eventuali spese generali e tecniche.

Sulla spesa ammessa il contributo viene concesso nelle seguenti percentuali:

Fascia altimetrica	Interventi edilizi e fondiari	Acquisti di impianti e attrezzature
Zone svantaggiate (Montagna)	50	35
Altre zone (Collina)	40	30
Altre zone (Pianura)	35	25

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale o per i quali è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino effettuati a partire dal 1 gennaio 2007, salvo che la data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Non è ammessa la realizzazione diretta di interventi attraverso prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari (cosiddetti "lavori in economia").

Per quanto riguarda la definizione della spesa ammessa, l'uso del prezzo e la fatturazione degli interventi vale quanto indicato nella Misura 311 del PSR 2007-2013 del Piemonte.

Il contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento dopo l'effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per la disciplina delle eventuali erogazioni di anticipi e/ acconti a stato di avanzamento lavori vale quanto indicato a tale proposito nelle disposizioni relative alla Misura 121 "bietole".

#### VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Il contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento dopo l'effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per le iniziative di carattere agrituristico, dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione prevista dalla L.R. 38/95, per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora in possesso.

Per le iniziative riferibili a servizi educativi dopo la verifica dell'avvenuta iscrizione all' Albo regionale delle fattorie didattiche.

Per la disciplina delle eventuali alienazioni e variazioni d'uso / destinazione per cause di forza maggiore e delle eventuali richieste di variante vale quanto indicato a tale proposito nelle disposizioni relative alla Misura 121 "bietole".

#### RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura 121 "bietole".

Criteri di selezione bando 2008

---

Regolamento CE n. 320/06, art. 6, "Aiuto alla diversificazione" –

Piano d'Azione della Regione Piemonte

Criteri di selezione per le Misure 121"bietola" e 311"bietola"

---

## Misura 121 "bietola" "Ammodernamento delle aziende agricole"

<b>Criteri di ammissibilità / esclusione</b>
Valgono le disposizioni contenute nella Misura 121 "bietole" contenute nel Piano d'Azione della Regione Piemonte.
<b>Criteri specifici di valutazione progettuale della singola domanda</b>
La domanda di sostegno agli investimenti comprende un Piano aziendale nel quale viene definito il programma di sviluppo aziendale ed il relativo cronoprogramma, con individuazione delle carenze e dei problemi strutturali aziendali, degli obiettivi specifici di sviluppo, degli investimenti e delle spese che il richiedente ritiene necessario effettuare. La domanda non sarà ammessa al sostegno della Misura se gli obiettivi di sviluppo aziendale evidenziati dal Piano aziendale non risulteranno conformi agli obiettivi ed alle strategie della Misura.
<b>Criteri di selezione delle domande presentate</b>
In coerenza con l'analisi dei fabbisogni e con le strategie individuate, indicati nella parte generale del PSR, la Misura 121 "bietole" adotta priorità di intervento distinte in: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Priorità a livello territoriale (le varie iniziative vengono classificate in : iniziative a priorità alta, iniziative a priorità medio-alta, iniziative a priorità media, iniziative a priorità bassa).</li> <li>2) Priorità a livello settoriale (per comparti produttivi): i vari interventi e azioni vengono classificati in interventi e azioni prioritari, interventi e azioni di priorità intermedia e interventi e azioni non prioritari.</li> <li>3) Priorità generali, valide per tutte le aree e per tutti i settori produttivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ interventi realizzati da giovani imprenditori;</li> <li>▪ interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza sul lavoro;</li> <li>▪ interventi finalizzati al risparmio idrico;</li> <li>▪ interventi finalizzati al miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale ;</li> <li>▪ interventi realizzati da aziende che effettuano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie;</li> <li>▪ interventi relativi ad allevamenti di razze locali.</li> <li>▪ interventi che presentano positive ricadute occupazionali (detta priorità non è citata nella Misura ma risponde ad una priorità di intervento prevista a livello comunitario – strategie di Lisbona e Goteborg).</li> <li>▪ domande presentate da donne, tenendo conto della necessità di promuovere la parità uomo-donna indicata dall'art. 8 del Reg. CE n. 1698/05.</li> </ul> </li> </ol> <p>Le priorità di intervento della Misura trovano puntuale applicazione mediante l'attribuzione a ciascun livello di priorità territoriale, a ciascun livello di priorità settoriale ed a ciascun livello di priorità generale di uno specifico punteggio di merito.</p>
<b>Criteri di selezione aggiuntivi delle domande presentate</b>
In aggiunta, rispetto ai criteri succitati, la Misura 121 "bietole" adotta ulteriori priorità di intervento, attribuendo un punteggio proporzionato alla superficie media a barbabietola coltivata nel periodo di riferimento e un punteggio che viene attribuito rapportando la stessa media alla SAU aziendale
Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello territoriale, del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello settoriale, del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale e del punteggio attribuito alle corrispondenti ulteriori priorità. Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.



Punteggio attribuito a ciascuna delle priorità ed a ciascuno dei criteri di selezione dei beneficiari e degli interventi/investimenti ammissibili individuati dal PSR.

A) Priorità di tipo territoriale:

Iniziative di priorità alta	Punti 12 per le Aree D; punti 11 per le Aree C; punti 10 per le Aree A e B
Iniziative di priorità medio - alta	Punti 9 per le Aree D; punti 8 per le Aree C; punti 7 per le Aree A e B
Iniziative di priorità media	Punti 6 per le Aree D; punti 5 per le Aree C; punti 4 per le Aree A e B
Iniziative di priorità bassa	Punti 3 per le Aree D; punti 2 per le Aree C; punti 1 per le Aree A e B

B) Priorità di tipo settoriale:

Interventi e azioni prioritari	Punti 20
Interventi e azioni di priorità intermedia	Punti 15
Interventi e azioni non prioritari	Punti 7 per le Aree D; punti 5 per le Aree C; punti 3 per le Aree B; punti 1 per le Aree A

Nota esplicativa valida per le Priorità di tipo territoriale e le Priorità di tipo settoriale:

Ciascuna domanda di Misura 121 "bietole" presentata verrà ritenuta finalizzata alla iniziativa o all'intervento che costituisce la voce di spesa maggiore tra quelle richieste ed effettivamente realizzate (e comunque pari almeno al 33% della spesa totale richiesta in domanda).

Eventuali domande di Misura 121 "bietole" che richiedano interventi non riconducibili alla griglia di priorità prevista dalla Misura saranno considerate non prioritarie e pertanto ad esse saranno assegnati i punteggi minimi per Priorità di tipo territoriale e per Priorità di tipo settoriale.

C) Priorità di tipo generale:

Richiedente giovane di età inferiore a 40 anni che contestualmente alla domanda di Misura 121 richiede anche il Premio di insediamento di cui alla Misura 112 (subordinatamente alla effettiva realizzazione dell'insediamento)	Punti 15
Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ miglioramento della sicurezza sul lavoro;</li> <li>▪ risparmio idrico;</li> <li>▪ miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale (oltre il livello minimo obbligatorio).</li> </ul> (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)	Punti 6
Interventi realizzati da aziende che effettuano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 2
Interventi relativi ad allevamenti di razze locali (per una PLV dell'allevamento di razze locali pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 1
Creazione di nuova occupazione per oltre 100 giornate e fino a 200 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 3
Creazione di nuova occupazione per oltre 200 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 5
Richiedente donna	Punti 1

## D) Ulteriore priorità ("superficie a bietole"):

Fino a 5 ettari	Punti 0,5
Fino a 10 ettari	Punti 1
Fino a 15 ettari	Punti 1,5
Fino a 20 ettari	Punti 2
Fino a 25 ettari	Punti 2,5
Fino a 30 ettari	Punti 3
Fino a 35 ettari	Punti 3,5
Fino a 40 ettari	Punti 4
Oltre a 40 ettari	Punti 4,5

## E) Ulteriore priorità (rapporto tra "superficie a bietole" e "SAU totale attuale"):

Fino a 10%	Punti 1
Fino a 15%	Punti 2
Fino a 20%	Punti 3
Fino a 25%	Punti 4
Oltre il 25%	Punti 5

## Superficie a bietole:

si considera la media degli ettari coltivati a bietola delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto di riferimento, salvo cause di forza maggiore.

## SAU attuale:

si considera la SAU dichiarata nell'ultima dichiarazione di consistenza presente sul fascicolo aziendale.

## Misura 311 "bietole" "Diversificazione in attività non agricole"

<b>Criteri di ammissibilità / esclusione</b>
Valgono le disposizioni contenute nella Misura 311 "bietole" contenute nel Piano d'Azione della Regione Piemonte. La Misura si attua prioritariamente nelle "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e nelle "Aree rurali intermedie".  La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potrà essere ammessa al sostegno della Misura 311 "bietole" limitatamente ad impianti di potenza massima installata pari ad 1 MW elettrico, in quanto la realizzazione di impianti di potenza superiore ricade nella competenza del FESR e in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n. 22-8733 del 5/5/2008).
<b>Criteri specifici di valutazione progettuale della singola domanda</b>
Le domande presentate saranno sottoposte a valutazione di merito da parte dell'Ufficio istruttore; detta valutazione di merito potrà riguardare anche la sostenibilità economica dell'investimento da parte dell'azienda richiedente.
<b>Criteri di selezione delle domande presentate</b>
La Misura 311 "bietole" prevede che venga riconosciuta priorità a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e Aree rurali intermedie, così come definite dal PSR della Regione Piemonte;</li> <li>▪ Richiedenti in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (d.lgs. 99/2004);</li> <li>▪ Richiedenti giovani di età inferiore a 40 anni (già insediati in agricoltura o che contestualmente alla domanda di Misura 311 richiedano anche il Premio di insediamento di cui alla Misura 112);</li> <li>▪ Richiedenti con azienda agricola in zona svantaggiata e/o a parco e/o soggetta a vincoli;</li> <li>▪ Richiedenti membri di azienda agricola a conduzione familiare.</li> </ul> <p>Viene inoltre riconosciuta priorità ad interventi che presentano positive ricadute occupazionali (detta priorità non è citata nella Misura ma risponde ad una priorità di intervento prevista a livello comunitario – strategie di Lisbona e Goteborg) e alle domande presentate da donne, tenendo conto della necessità di promuovere la parità uomo-donna indicata dall'art. 8 del Reg. CE n 1698/05.</p> <p>Le priorità di intervento della Misura trovano puntuale applicazione mediante l'attribuzione a ciascun livello di priorità di uno specifico punteggio.</p>
<b>Criteri di selezione aggiuntivi delle domande presentate</b>
In aggiunta, rispetto ai criteri succitati, la Misura 311 "bietole" adotta ulteriori priorità di intervento, attribuendo un punteggio proporzionato alla superficie media a barbabietola coltivata nel periodo di riferimento e un punteggio che viene attribuito rapportando la stessa media alla SAU aziendale.
Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello territoriale, del punteggio attribuito alla corrispondente priorità individuata dal PSR e del punteggio attribuito alle corrispondenti ulteriori priorità. Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

A) Punteggio attribuito a ciascuna delle priorità individuate dal PSR.

Interventi richiesti in riferimento ad Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	Punti 30
Interventi richiesti in riferimento ad Aree rurali intermedie	Punti 15
Interventi richiesti da Imprenditori Agricoli Professionali	Punti 7
Richiedente giovane di età inferiore a 40 anni (già insediato in agricoltura o che contestualmente alla domanda di Misura 311 richiede anche il Premio di insediamento di cui alla Misura 112)	Punti 2
Richiedente con azienda agricola ricadente in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona a parco, riserve naturali, ecc.</li> <li>- zone Natura 2000</li> <li>- aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile</li> <li>- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</li> <li>- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</li> </ul>	Punti 2
Richiedente membro di azienda agricola a carattere familiare (conduzione diretta)	Punti 2
Creazione di nuova occupazione per oltre 100 giornate e fino a 200 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 3
Creazione di nuova occupazione per oltre 200 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 5
Richiedente donna	Punti 1

B) Ulteriore priorità ("superficie a bietole"):

Fino a 5 ettari	Punti 2
Fino a 10 ettari	Punti 3
Fino a 15 ettari	Punti 4
Fino a 20 ettari	Punti 5
Fino a 25 ettari	Punti 6
Fino a 30 ettari	Punti 7
Fino a 35 ettari	Punti 8
Fino a 40 ettari	Punti 9
Oltre a 40 ettari	Punti 10

C) Ulteriore priorità di tipo territoriale (rapporto tra "superficie a bietole" e "SAU totale attuale"):

Fino a 10%	Punti 0
Fino a 15%	Punti 3
Fino a 20%	Punti 6
Fino a 25%	Punti 9
Oltre il 25%	Punti 12

Superficie a bietole:

si considera la media degli ettari coltivati a bietola delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto di riferimento, salvo cause di forza maggiore.

SAU attuale:

si considera la SAU dichiarata nell'ultima dichiarazione di consistenza presente sul fascicolo aziendale.

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2008, n. 41-8914

**Legge Regionale n. 23 del 10/12/2007: "Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata". Collaborazioni esterne.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- di supportare il lavoro del Gruppo interdirezionale istituito con D.G.R. 51-7913 attraverso gli affidamenti di incarichi di collaborazione esterna e/o la stipulazione di contratti pubblici di servizi che si rendono necessari ai fini dell'attuazione della L.R. n. 23/2007;

- di autorizzare il Direttore della Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza Regionale e il Dirigente Responsabile del Settore "Polizia Locale" - Delegato al coordinamento del Gruppo di Lavoro, secondo le rispettive competenze, all'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna e/o alla stipulazione di contratti pubblici di servizi di cui il Gruppo di Lavoro interdirezionale istituito con D.G.R. 51-7913 intende avvalersi ai fini dell'attuazione della L.R. 23/2007: "Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata";

- di dare atto che agli oneri finanziari conseguenti si farà fronte con le somme iscritte sul cap. 136275 del bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931

**D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.**

A relazione degli Assessori Conti, De Ruggiero:

L'introduzione nel diritto comunitario della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avvenuta in data 27 giugno 2001, con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

La suddetta direttiva, definiti i principali istituti della VAS, demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004. A causa dell'inadempimento dello Stato Italiano, la Commissione Europea ha quindi avviato diversi procedimenti di infrazione, così come previsto dell'articolo 226 CE, confluiti nella sentenza di condanna dell'8 novembre 2007 n.C-40/07.

Nel frattempo in data 31 luglio 2007, in seguito a due provvedimenti di proroga, è entrata in vigore la Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Nor-

me in materia ambientale) concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 e 52 del precitato decreto, per tutti i procedimenti di pianificazione o programmazione avviati successivamente alla data del 31 luglio 2007 hanno quindi trovato diretta applicazione le disposizioni statali di recepimento della direttiva comunitaria, atteso che - ai sensi delle predette norme - soltanto quelli iniziati antecedentemente potevano concludersi in conformità alla normativa previgente.

Il 13 febbraio 2008 è peraltro entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 152/2006", il cui articolo 1, comma 3 sostituisce integralmente la Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

In particolare per quanto concerne la VAS il c.d. decreto correttivo apporta significative modificazioni alla relativa disciplina anche con riferimento al regime transitorio, oggi normato dall'articolo 35 del d.lgs. 152/2006.

Tale articolo dispone che, sino a quando le Regioni non avranno adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti. Trascorso il termine entro cui le Regioni dovranno adottare le conseguenti disposizioni legislative e regolamentari, fissato in dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, trovano diretta applicazione le norme nazionali, come modificate dal decreto correttivo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto con le stesse compatibili.

In attesa dell'adeguamento - con apposita legge - dell'ordinamento regionale alle disposizioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, come modificata dal decreto correttivo, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale.

Al fine di scongiurare il sovrapporsi di un ulteriore regime transitorio nell'applicazione della normativa di cui trattasi, si reputa peraltro necessario emanare un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000, volto a garantire un'applicazione del precitato articolo 20 della l.r. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire sin d'ora che la stessa possa ritenersi "compatibile" con l'atto statutario di recepimento, nell'evenienza che entro la data prevista non sia stata ancora approvata la legge regionale di attuazione del medesimo.

A tal fine sono stati quindi predisposti gli allegati alla presente deliberazione, contenenti primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, l'uno riferito in generale a tutte le tipologie di piani e programmi assoggettati alla relativa procedura, l'altro formulato con specifico riferimento alle peculiarità della pianificazione di rango comunale.

Con i predetti indirizzi ci si prefigge in particolare lo scopo di implementare l'attuale disciplina regionale della materia, peraltro nel suo spirito e nel suo complesso coerente con la normativa europea, con



specifico riguardo ad alcuni istituti la cui mancata previsione potrebbe fondatamente costituire elemento di incompatibilità con l'atto statutario di recepimento ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 152/2006: ci si riferisce in particolare all'ambito di applicazione della norma, alla puntuale definizione delle diverse fasi della procedura, alla consultazione delle c.d. autorità ambientali e del pubblico interessato, alla necessità di identificare l'autorità deputata ad emanare il previsto parere motivato in ordine alla compatibilità del piano o programma e alla previsione infine del monitoraggio ambientale dei suoi effetti.

L'applicazione di tali indirizzi oltre a garantire la compatibilità della norma regionale con il decreto statutario di recepimento della direttiva, consentirà di testare e verificare le indicazioni operative e le soluzioni procedurali individuate in vista della definizione della legge che regolerà in modo organico nell'ordinamento regionale lo svolgimento delle procedure di VAS.

Preso atto che:

- in data 11 febbraio 2008, in considerazione della complessità e delicatezza della materia, le competenti strutture hanno incontrato le diverse Direzioni regionali nell'ambito del Gruppo di lavoro istituito con deliberazione della Giunta regionale dell'11 luglio 2006 n. 3-3327, al fine di avviare una fase di confronto volta a illustrare l'intervento oggetto della presente deliberazione e raccogliere le loro osservazioni;

- in data 18 febbraio e 5 marzo 2008 le strutture competenti ed predetto Gruppo di lavoro, hanno consultato gli organi tecnici provinciali e le strutture dell'ARPA competenti in materia di VIA;

- in data 22 maggio 2008 la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 n. 34 ha espresso il proprio parere in merito;

visti:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 "Norme in materia ambientale", Parte Seconda, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

- l'articolo 17 della legge regionale n. 51 del 8 agosto 1997 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di emanare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000, gli indirizzi operativi di cui agli Allegati I e II, costituenti parte integrante della presente deliberazione, concernenti la Valutazione ambientale strategica di piani e programmi ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 40/1998.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato I

## PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

### Premessa

L'introduzione nel diritto comunitario della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avvenuta in data 27 giugno 2001, con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

La suddetta direttiva, definiti i principali istituti della VAS, demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004. A causa dell'inadempimento dello Stato Italiano, la Commissione Europea ha, quindi, avviato diversi procedimenti di infrazione, così come previsto dell'articolo 226 CE, confluiti nella sentenza di condanna dell'8 novembre 2007 n.C-40/07.

Nel frattempo in data 31 luglio 2007, in seguito a due provvedimenti di proroga, è entrata in vigore la Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 e 52 del precitato decreto, per tutti i procedimenti di pianificazione o programmazione avviati successivamente alla data del 31 luglio 2007 hanno quindi trovato diretta applicazione le disposizioni statali di recepimento della direttiva comunitaria, atteso che - ai sensi delle predette norme - soltanto quelli iniziati antecedentemente potevano concludersi in conformità alla normativa previgente.

Il 13 febbraio 2008 è peraltro entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 152/2006", il cui articolo 1, comma 3 sostituisce integralmente la Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

In particolare per quanto concerne la VAS il c.d. decreto correttivo apporta significative modificazioni alla relativa disciplina anche con riferimento al regime transitorio, oggi normato dall'articolo 35 del d.lgs. 152/2006.

Tale articolo dispone che, sino a quando le Regioni non avranno adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti. Trascorso il termine entro cui le Regioni dovranno adottare le conseguenti disposizioni legislative e regolamentari, fissato in dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, trovano diretta applicazione le norme nazionali, come modificate dal decreto correttivo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto con le stesse compatibili.

In attesa dell'adeguamento - con apposita legge - dell'ordinamento regionale alle disposizioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, come modificata dal decreto correttivo, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l'adozione e

l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale.

Al fine di scongiurare il sovrapporsi di un ulteriore regime transitorio nell'applicazione della normativa di cui trattasi, la Regione ha reputato necessario emanare un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000, volto a garantire un'applicazione del precitato articolo 20 della l.r. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e, comunque, tale da garantire sin d'ora che la stessa possa ritenersi "compatibile" con l'atto statutale di recepimento, nell'evenienza che entro la data prevista non sia stata ancora approvata la legge regionale di attuazione del medesimo.

#### *Indicazioni di ordine generale*

In base alla legislazione europea e nazionale di riferimento la valutazione ambientale strategica (di seguito denominata VAS) è finalizzata a garantire un elevato livello di salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente e di protezione della salute umana ed è diretta ad assicurare un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile e durevole.

Essa costituisce un importante strumento d'integrazione di valutazioni ambientali nei piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in quanto garantisce che tali effetti siano presi in considerazione durante la loro elaborazione ed ai fini dell'approvazione.

La VAS di piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente deve, infatti, essere preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione sin dalla fase preparatoria fino all'attuazione e deve svilupparsi in modo integrato agli stadi fondamentali del ciclo di vita del piano o programma.

Essa rappresenta, quindi, un supporto alla pianificazione/programmazione finalizzato a consentire, durante l'iter decisionale, la ricerca e l'esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale e la verifica delle ipotesi programmatiche, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale.

A ciò si aggiunga che l'attività di valutazione dei piani o programmi può produrre conseguenti effetti utili per le valutazioni puntuali che dovranno essere poi effettuate a valle sui progetti di singole opere e/o interventi, che dal piano stesso siano stati, a monte, previsti.

È bene ricordare in proposito che l'introduzione dell'istituto nell'ordinamento giuridico impone alle autorità procedenti di integrare le connesse procedure nell'ambito dell'iter di pianificazione o programmazione, pena altrimenti l'annullabilità, per violazione di legge, dei relativi provvedimenti amministrativi di approvazione.

Nel caso di piani o programmi gerarchicamente ordinati o, comunque, funzionalmente collegati, si sottolinea la necessità di un opportuno coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo inutili e costose riproduzioni delle valutazioni.

Sotto questo aspetto, fermo restando che la VAS deve essere effettuata ai vari livelli amministrativi, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi dovranno, pertanto, tener conto delle valutazioni che sono già state o dovranno essere realizzate nei vari processi pianificatori.

Si specifica, inoltre, che nel caso di processi di programmazione che si sviluppano per fasi distinte di indicazione di strategie e di definizione delle relative linee operative, nelle quali vengono prodotti documenti di piano distinti ma riconducibili ad un unico percorso programmatico, è opportuno individuare un iter di valutazione integrato che accompagni e supporti l'intero processo in modo unitario e che risponda nel suo complesso alle esigenze ed agli obblighi imposti dalla normativa in materia di VAS.

#### *Ambito di applicazione*

Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998 i piani ed i programmi che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e costituiscono quadro di riferimento per successive decisioni di autorizzazione devono essere predisposti in coerenza con obiettivi di tutela ambientale ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

Il citato articolo 20 dispone, quindi, un obbligo di valutazione della compatibilità ambientale di tutti i piani o programmi che, rientrando nel processo decisionale di strumenti di governo o di gestione, incidono sull'assetto del territorio in senso lato, e pertanto risponde alla ratio della direttiva 42/2001/CE che stabilisce obbligo di VAS per gli strumenti di pianificazione/programmazione che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La direttiva subordina, tuttavia, la necessità della valutazione ambientale alla effettiva eventualità che i piani o programmi abbiano significative conseguenze sull'ambiente e, pertanto, pone un discrimine tra piani e programmi che per tipologia e caratteristiche hanno sicuramente effetti significativi sull'ambiente e piani o programmi per i quali è necessario verificare l'entità e la significatività degli effetti ambientali attesi al fine di stabilire la necessità di una valutazione ambientale.

In coerenza alla direttiva europea e tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 152/2006 in merito all'ambito di applicazione della VAS, si reputa necessario specificare l'obbligo generale previsto dall'articolo 20 della legge regionale 40/1998, distinguendo la categoria di piani e programmi che, ricorrendo le condizioni previste, sono sottoposti a VAS ex lege, dalla categoria di piani o programmi per i quali occorre, invece, accertare preliminarmente la necessità di valutazione ambientale in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti.

Deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, co-

munque, la realizzazione dei progetti sottoposti alle procedure di VIA;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i..

Si deve, invece, accertare preliminarmente la necessità di valutazione ambientale in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti per:

a) i piani e i programmi di cui al paragrafo precedente che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le loro modifiche minori;

b) i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo precedente, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

Ai fini della corretta individuazione del campo di applicazione si specifica che un piano o programma costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti nel caso in cui:

- definisce lo scenario di riferimento territoriale o settoriale per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti e contiene criteri o indicazioni in merito a ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative di opere ed interventi ovvero in merito al tipo di attività o di progetto consentiti in una determinata zona;

oppure:

- fornisce, in relazione ad obiettivi stabiliti, indicazioni e criteri per l'allocatione e distribuzione delle risorse necessarie all'attuazione dei progetti, definendo in modo specifico le condizioni per la concessione delle autorizzazioni.

#### *Il procedimento di VAS*

L'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che i piani o programmi siano studiati e organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale e siano successivamente adottati ed approvati con riferimento alle informazioni e valutazioni ambientali dallo stesso previste e alla luce delle osservazioni che qualunque soggetto (pubblico o privato) può presentare in merito nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di riferimento.

La norma regionale configura, pertanto, un iter decisionale del quale sono parte integrante obiettivi e considerazioni ambientali e la consultazione del pubblico nella sua accezione più ampia possibile, in sostanziale coerenza con la direttiva 2001/42/CE, che considera la valutazione ambientale strumento di integrazione delle valutazioni ambientali nel processo di formazione ed approvazione dei piani o programmi e pone il principio fondamentale del massimo coinvolgimento possibile dei soggetti interessati.

Per quanto la norma regionale, senza dettagliarne le modalità di svolgimento, inserisca la procedura di VAS nell'ambito di quelle ordinariamente previste per l'adozione ed approvazione del singolo piano o programma, secondo una delle opzioni fornite dalla stessa direttiva europea (articolo 4, paragrafo 2), ai fini dell'applicazione del più volte citato articolo 20 della legge regionale è bene precisare che dal complesso delle disposizioni comunitarie e nazionali di

ricepimento emerge in dettaglio che le procedure di VAS sono costituite dall'insieme delle seguenti fasi o attività:

- verifica preventiva, ove necessario, della necessità di sottoporre a valutazione ambientale il piano o programma;

- redazione di un rapporto ambientale;

- consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico interessato e del pubblico genericamente inteso;

- eventuale consultazione di Stati o Regioni confinanti;

- valutazione della compatibilità ambientale del piano o programma (valutazione del rapporto ambientale e delle risultanze delle consultazioni);

- integrazione degli esiti della valutazione nel piano o programma;

- informazione sul processo decisionale e sui suoi risultati;

- monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi.

#### *La verifica preventiva*

Nei casi in cui, secondo quanto indicato nel paragrafo relativo all'ambito di applicazione, occorra stabilire preventivamente la necessità dell'espletamento del procedimento di VAS è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE.

In riferimento a tale documento tecnico l'autorità preposta alla VAS, cui compete la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a valutazione, è tenuta a consultare i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati dagli effetti che l'attuazione del piano o programma può avere sull'ambiente. Tali soggetti devono essere individuati dall'autorità preposta alla VAS in collaborazione con l'autorità proponente, in relazione all'esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma e degli interessi pubblici coinvolti.

Al fine di garantire una esaustiva e celere consultazione si ritiene efficace utilizzare preferibilmente come modalità di effettuazione della medesima conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge 241/1990 e s.m.i. A tal fine potranno ritenersi utili anche le conferenze di pianificazione/programmazione già previste dalla normativa vigente per la formazione ed approvazione del piano o programma, come ad esempio le conferenze previste per l'approvazione degli accordi di programma o per la formazione delle varianti strutturali ai sensi della legge regionale 1/2007.

L'autorità competente definirà, in coerenza con la legislazione di riferimento, il termine per la conclusione del procedimento, che si ritiene comunque non debba superare i novanta giorni dalla data di presentazione del documento tecnico innanzi indicato.

Le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, comprese le motivazioni dell'eventuale man-



cato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie, dovranno essere messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste e la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'ente, qualora presente. Si ritiene opportuno, inoltre, farne oggetto di specifica comunicazione ai soggetti consultati.

Qualora venga stabilita la necessità di sottoporre il piano o programma a valutazione ambientale il provvedimento di verifica potrà già contenere indicazioni circa i contenuti delle analisi e valutazioni ambientali da effettuare oltre che precisazioni circa le modalità di informazione ritenute opportune in relazione al caso specifico, eventualmente concordate nella conferenza di servizi convocata per la verifica.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale, nella successiva fase di elaborazione del piano o programma, si dovrà, comunque, tener conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di verifica.

Per tale ragione ed in considerazione dei rapporti intercorrenti tra le varie fasi procedurali, si evidenzia l'opportunità che i provvedimenti di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione, nonché del recepimento delle eventuali condizioni stabilite.

Nel caso di piani o programmi sottoposti a verifica di assoggettabilità e per i quali sia stata stabilita l'esclusione dalla valutazione ambientale, con l'osservanza di quanto previsto dal presente paragrafo, si ritiene ottemperato il disposto dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998.

Si evidenzia, tuttavia, che nel caso in cui il piano o programma rientri tra quelli da assoggettare a verifica preventiva, il mancato assolvimento di tale fase comporta l'obbligatorietà dell'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

### *La Valutazione*

#### *Il rapporto ambientale*

L'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che la documentazione di piano o programma debba contenere specifiche informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale, in base alle quali predisporre e successivamente approvare il piano o programma.

Per i piani e programmi per i quali è prevista la VAS ex lege e per quelli per i quali sia stata stabilita la necessità della valutazione ambientale a seguito di verifica preventiva deve, quindi, essere redatta, prima ed ai fini della loro approvazione, una relazione di compatibilità ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o programma.

Tale relazione, elaborata secondo le indicazioni dell'allegato F) della legge regionale 40/1998, risponde nella sostanza a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE in relazione al rapporto ambientale. E' necessario, tuttavia, integrarne i contenuti con opportune informazioni sul monitoraggio ambientale prescritto dalla direttiva e dal decreto di recepimento.

La relazione così integrata costituisce il rapporto ambientale che secondo quanto previsto dalla diret-

va 2001/42/CE deve supportare in modo appropriato il processo di pianificazione/programmazione.

Nel rapporto ambientale, redatto a cura del soggetto o dell'autorità proponente sin dalle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma, devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi individuati e dell'ambito territoriale interessato.

In coerenza con quanto disposto si precisa che nella redazione del rapporto ambientale si deve tener conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma, dello stato delle conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, nonché dei metodi di valutazione ambientale correnti.

Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative, ivi comprese le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito della eventuale verifica preventiva già effettuata.

Si richiama, infine, la disposizione del decreto di recepimento della direttiva 2001/42/CE che prevede che al rapporto ambientale debba essere allegata una sintesi non tecnica, che illustra in linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico.

#### *La fase di specificazione (scoping)*

La direttiva 2001/42/CE dispone che al momento della decisione sulla portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale e sul livello di dettaglio delle analisi e delle informazioni ambientali necessarie alla valutazione siano consultati i soggetti competenti in materia ambientale.

Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale è necessario, pertanto, che sia predisposto un documento tecnico preliminare che illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, il documento dovrà conseguentemente riportare il quadro delle informazioni ambientali da includere nel rapporto con la specificazione del livello di dettaglio spazio-temporale ritenuto funzionale.

In riferimento a tale documento è opportuno che l'autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, nell'esprimere il parere e nel fornire il loro contributo per l'elaborazione del rapporto ambientale, si pronuncino in modo coordinato. A tal fine il soggetto o l'autorità proponente possono eventualmente attivare un apposito tavolo tecnico.

Anche in questo caso l'autorità proponente definirà, in coerenza alla legislazione di riferimento e d'accordo con l'autorità competente, il termine per la conclusione della consultazione, che si ritiene non debba comunque superare i sessanta giorni dalla

data di presentazione del documento tecnico innanzi indicato.

Dei pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale che della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di valutazione dovranno, infatti, essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti.

Si precisa che in fase di specificazione potranno essere anche concordate e precisate le modalità di informazione ritenute opportune in relazione alla tipologia di piano o programma, in coerenza con il quadro delle regole già previste in termini generali.

#### *La consultazione*

Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che "qualunque soggetto" può presentare all'autorità preposta all'approvazione del piano o programma osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale. Prevede, inoltre, che la raccolta di tali osservazioni avvenga nei tempi e nei modi stabiliti per la pubblicità e la partecipazione dalla normativa settoriale di riferimento.

Come già precisato il disposto regionale in questione risponde sostanzialmente a quanto richiesto dalla direttiva 2001/42/CE e dalla relativa norma statale di recepimento in merito alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

E' tuttavia necessario fornire opportune indicazioni al fine di assicurare una corretta informazione e consultazione delle autorità e del pubblico e di rendere proficua la partecipazione al processo di valutazione ambientale.

La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale con relativa sintesi non tecnica devono, pertanto, essere messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e dei settori di pubblico interessato al fine di raccogliere pareri e osservazioni, oltre che dell'autorità preposta alla VAS ai fini della valutazione ambientale complessiva.

Si specifica che è considerato pubblico interessato il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha interessi al riguardo da far valere (ad es. organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente o organizzazioni sindacali).

Si raccomanda al proposito di assicurare un'adeguata diffusione delle informazioni anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

E' necessario, comunque, che copia della documentazione integrale venga depositata e messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'autorità proponente e dell'autorità preposta alla VAS, utilizzando in questo caso l'ufficio di deposito già istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 40/1998 per i progetti di opere ed interventi sottoposti a procedura di VIA, fatto salvo quanto specificato nell'Allegato II per i soli strumenti urbanistici comunali.

Dell'avvenuto deposito e della messa a disposizione della documentazione deve essere data notizia tramite avviso pubblico contenente il titolo della proposta di piano o programma, la specificazione del soggetto ovvero dell'autorità proponente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione.

Per quanto riguarda le modalità ed i tempi della consultazione si specifica quanto segue.

Nel caso in cui la consultazione sia già prevista dalla normativa di settore è necessario garantire che le forme ordinarie già individuate assolvano a detta funzione anche per gli aspetti che attengono alla valutazione ambientale e che vengano eventualmente integrati in modo opportuno ulteriori specifici adempimenti.

Nel caso in cui, invece, la norma settoriale di riferimento non preveda forme di consultazione e pubblicità è necessario, comunque, mettere in atto specifiche modalità operative per garantire la partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico secondo le indicazioni del presente provvedimento.

Pertanto, entro termini compatibili e coerenti con le esigenze sia della pianificazione/programmazione che della valutazione ambientale, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati; entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, trasmettendole all'autorità preposta alla VAS oltre che all'autorità proponente.

I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale sono acquisiti preferibilmente attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e ss. della legge 241/1990 e s.m.i. indetta allo scopo ovvero nell'ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed approvazione del piano o programma ed in cui è necessariamente presente anche l'autorità preposta alla VAS.

#### *Il parere di compatibilità ambientale*

L'articolo 20 della legge regionale 40/1998 prevede che le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale, oltre che le osservazioni ed i pareri pervenuti a seguito della consultazione, concorrano alla decisione finale inerente il piano o programma, secondo quanto previsto anche dalla direttiva comunitaria.

È pertanto essenziale che il rapporto ambientale e gli esiti della consultazione vengano esaminati in modo integrato al fine di pervenire alla valutazione complessiva degli effetti ambientali del piano o programma, valutazione che costituisce, in coerenza con la direttiva 42/2001/CE, presupposto essenziale per l'approvazione.

Si ritiene, al proposito, opportuno precisare che tale valutazione deve costituire oggetto di uno specifico parere motivato circa la compatibilità ambientale del piano o programma esaminato, parere che deve incidere in modo efficace sulla stessa definizione del piano o programma in vista della sua approvazione finale.

Tale parere può, infatti, contenere condizioni e richieste di modifiche o integrazioni della proposta del



piano o programma; in tale ipotesi il soggetto o l'autorità proponente deve provvedere alla revisione del piano o programma prima della sua presentazione per l'approvazione, in raccordo ed in collaborazione con l'autorità che ha espresso il parere di compatibilità ambientale e di cui si dirà a breve.

Il parere in questione viene espresso in relazione ad un documento giunto al grado di elaborazione sufficiente per la sua formalizzazione come proposta di piano o programma, ovvero in relazione ad un piano o programma adottato qualora sia previsto un atto formale di adozione prima della presentazione all'organo o ente competente per l'approvazione.

Nel caso in cui le procedure di pianificazione/programmazione prevedano una doppia fase di adozione, a livello rispettivamente di progetto preliminare e di piano o programma definitivo, fatto salvo quanto specificato nell'Allegato II per i soli strumenti urbanistici comunali, si ritiene che il parere di compatibilità ambientale debba essere formulato sul progetto adottato in via preliminare ed in ordine al quale sono state svolte le fasi di consultazione ordinariamente previste dalla normativa di riferimento, integrate - come specificato al precedente paragrafo - dagli aspetti peculiari relativi alla valutazione ambientale, indicati dal presente provvedimento in coerenza con la direttiva 2001/42/CE.

In tal modo, infatti, l'atto di adozione definitiva, preordinato alla successiva approvazione del piano o programma, potrà recepire le eventuali prescrizioni contenute nel parere emesso.

#### *L'approvazione del piano o programma*

Come sottolineato nel precedente paragrafo l'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che l'adozione e l'approvazione dei piani o programmi deve tener conto delle considerazioni e valutazioni di carattere ambientale.

Il disposto della legge regionale è, quindi, coerente nella sostanza con la direttiva 42/2001/CE che prevede espressamente che nel corso dell'iter decisionale, prima dell'approvazione di un piano o programma, si prendano in considerazione il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione di piano o programma, ed i pareri espressi in fase di consultazione.

La direttiva richiede, tuttavia, che le modalità di integrazione delle considerazioni e valutazioni ambientali nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle alternative esaminate e degli esiti delle consultazioni svolte, siano rese esplicite e divulgate al momento dell'approvazione del piano o programma attraverso la formulazione e la pubblicazione di apposita dichiarazione di sintesi.

Si sottolinea l'efficacia di questa innovativa disposizione della direttiva in relazione alla assunzione di responsabilità circa le questioni ambientali e di trasparenza delle decisioni; si ritiene, pertanto, opportuno dare piena attuazione a tale disposizione, prevedendo di conseguenza che il provvedimento di approvazione di un piano o programma, che sia stato sottoposto a valutazione ambientale, venga accompagnato da una dichiarazione di sintesi nella quale si illustri:

\* in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

\* come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;

\* quali sono le ragioni delle scelte di piano o programma, anche alla luce delle possibili alternative individuate.

Tale dichiarazione di sintesi deve essere resa nota ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico che ha partecipato all'iter decisionale.

Si specifica, pertanto, che l'informazione già prevista per i provvedimenti finali di approvazione dei piani o programmi deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere di compatibilità ambientale ed al piano di monitoraggio, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e che sia data indicazione delle sedi dove si può prendere visione di tutta la documentazione tecnica oggetto di istruttoria.

Si richiama, al proposito, l'opportunità di utilizzare, ai fini dell'informazione verso il pubblico, anche i sistemi on line ordinariamente in uso nelle pubbliche amministrazioni.

#### *Il monitoraggio ambientale*

La direttiva 2001/42/CE dispone che per i piani o programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale sia assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione.

Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti ed alla conseguente adozione di opportune misure correttive.

Per quanto l'articolo 20 della legge regionale 40/1998 non preveda nulla di specifico in relazione al monitoraggio, si ritiene, tuttavia, necessario fornire al riguardo alcune indicazioni operative, in considerazione della rilevanza che il tema del monitoraggio ha assunto sia nella prassi amministrativa attuale che nel dibattito tecnico-scientifico in materia di valutazione delle politiche e degli interventi.

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale, precisate in relazione alla tipologia del piano o programma e alla natura degli effetti ambientali significativi previsti, deve essere contenuta nel rapporto ambientale, ad integrazione delle informazioni richieste dall'allegato F) della legge regionale 40/1998.

Sulla base di quanto proposto nel rapporto ambientale e delle indicazioni eventualmente contenute nel parere di compatibilità ambientale, contestualmente all'approvazione del piano o programma, deve, quindi, essere approvato un programma di monitoraggio ambientale, nel quale sono specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano o programma, anche attraverso l'utilizzo di specifici indicatori opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle conoscenze.

Si ritiene necessario che nel programma di monitoraggio ambientale siano individuate le risorse, le

responsabilità ed i ruoli e che siano definiti tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto.

Nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di evitare duplicazioni, devono essere utilizzati in via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi di controllo già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi.

Al proposito si richiama la necessità che i dati e le informazioni raccolti ai fini del monitoraggio ambientale siano a loro volta organizzati, gestiti e messi a disposizione in modo da garantirne il riutilizzo.

E' opportuno che degli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisi, sia data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma e dell'autorità preposta alla VAS.

#### *Raccordo con il procedimento di VIA e di Valutazione d'Incidenza*

Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che i piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica o contenere criteri da utilizzare in tale fase, ovvero possono prevedere, in relazione alla particolare sensibilità ambientale del territorio interessato, di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati della legge.

Tale disposto segue una logica di razionalizzazione e semplificazione del complesso sistema dei procedimenti amministrativi espletati per le valutazioni ambientali di piani o programmi e progetti, prevedendo che siano stabiliti opportuni raccordi procedurali anche al fine di evitare duplicazioni.

Al proposito si specifica che:

\* qualora il livello di approfondimento e di dettaglio delle analisi e delle valutazioni ambientali effettuate consenta, in riferimento a determinati progetti rientranti nelle tipologie degli allegati B1, B2 e B3 della legge regionale 40/1998 e non ricadenti neppure parzialmente in aree protette, di qualificare gli effetti significativi sull'ambiente, specificandone la natura e l'entità oppure evidenziandone l'assenza, il piano o programma può prevedere che tali progetti siano direttamente assoggettati o esclusi dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della legge regionale ovvero può individuare indirizzi e criteri da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10 della medesima legge;

\* il piano o programma, in relazione alla particolare sensibilità ambientale del territorio di riferimento, può altresì prevedere che siano sottoposti alle procedure di VIA progetti di tipologie non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2, B3 della legge regionale;

\* l'autorità competente dà idonea informazione e comunicazione dei provvedimenti eventualmente adottati in tal senso.

Si richiama la necessità di concordare l'effettiva possibilità di dare applicazione al disposto del comma 5 con l'autorità competente in materia di VIA, di cui all'articolo 6 della legge regionale 40/1998, ol-

tre che di rispettare in modo puntuale i criteri previsti all'Allegato E e gli obblighi di consultazione ed informazione del pubblico previsti ai fini della verifica disposti dall'articolo 10 della medesima legge.

Sempre nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi sottoposti a VAS, si sottolinea la necessità di utilizzare in modo adeguato, in sede di procedura di VIA, tutti gli elementi già positivamente valutati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma. E' utile sottolineare al riguardo che tale raccordo è finalizzato a non duplicare le analisi e la documentazione oltre che a non annullare gli effetti e gli esiti delle precedenti valutazioni e a non rimettere in discussione quanto già valutato positivamente, se non alla luce di ulteriori elementi di valutazione o necessità di approfondimenti.

Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di Vas, il giudizio di Via negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della Vas dovrà essere, pertanto, adeguatamente motivato.

E' opportuno in questa sede specificare, inoltre, che qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione, da condursi ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., deve essere effettuata nell'ambito del più ampio procedimento di valutazione ambientale strategica del piano o programma.

In tali casi il rapporto ambientale dovrà, pertanto, essere integrato da ulteriori e specifici elementi di conoscenza ed analisi previsti dall'allegato G del citato d.p.r. e la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. A loro volta le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale intervenuta.

#### *L'autorità preposta alla VAS*

Per quanto riguarda l'autorità competente a decidere circa la necessità di valutazione per i piani o programmi sottoposti a verifica preventiva e ad effettuare, nel corso del procedimento di VAS, la valutazione complessiva degli effetti ambientali del piano o programma esprimendo il parere di compatibilità ambientale di cui ai paragrafi precedenti, si ritiene che, nelle more della disciplina regionale che regolerà in modo organico le procedure di VAS in attuazione di quanto previsto dalla norma statale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, la stessa debba essere identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del piano o programma.

In relazione all'attuale legislazione regionale vigente in materia ambientale si ritiene che la funzione possa essere assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio organo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998 per l'espletamento delle procedure di VIA di progetti di opere ed interventi, in quanto struttura idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espressione del parere di

compatibilità ambientale richiesto a conclusione del procedimento di VAS.

Poiché occorre assicurare che il parere di compatibilità ambientale sia espresso anche con riferimento a piani o programmi di Amministrazioni non dotate del predetto organo tecnico, si ritiene che in tali casi le stesse possano avvalersi, previo i necessari accordi, dell'organo tecnico regionale nel caso di piani o programmi che interessano il territorio di più Province, o dell'organo tecnico provinciale per i piani o programmi che riguardano il territorio di più comuni ovvero per quelli comunali, per i quali il comune ha comunque la facoltà di individuare una struttura, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.

Nel caso di piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione, in analogia a quanto previsto all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 40/1998 per le procedure di VIA, l'organo tecnico sarà costituito dal nucleo centrale, individuato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1999 21-27037 nel Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale, integrato dalla struttura regionale competente per materia in relazione alla tipologia di piano o programma e dalle altre strutture regionali che possono essere interessate dagli effetti del piano o programma sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

In analogia a quanto previsto per i procedimenti di VIA, il nucleo centrale dell'organo tecnico regionale è responsabile del coordinamento delle funzioni di tipo trasversale sia in riferimento ai singoli procedimenti nei quali la Regione risulti autorità preposta alla VAS, sia in riferimento ad attività più generali di definizione di modalità operative, di approfondimento metodologico, di progettazione ed implementazione di supporti operativi e di gestione dell'ufficio di deposito dei piani o programmi messi a disposizione per la consultazione del pubblico.

Per quanto riguarda la responsabilità di procedimento, affidata nella VIA alla struttura competente individuata specificamente in relazione alla tipologia di opera o intervento si ritiene, in linea generale, che nel caso in cui la Regione debba esprimere il parere di compatibilità ambientale di un piano o programma non di livello regionale, ovvero nel caso in cui debba esprimere il proprio parere nell'ambito di una procedura di competenza statale, debba essere responsabile del coordinamento delle funzioni di espletamento delle procedure di VAS la struttura regionale competente per materia, la quale opera in raccordo con il nucleo centrale.

Nel caso, invece, di piani o programmi regionali, in cui la struttura regionale competente per materia coincide con la struttura che predispone gli elaborati di piano o programma ed il relativo rapporto ambientale, è responsabile del procedimento di VAS il nucleo centrale dell'organo tecnico, che opera in raccordo con le altre strutture interessate dagli effetti ambientali del piano o programma e, comunque, in collegamento con la struttura competente per materia.

#### *Procedimenti in corso*

Per effetto dell'articolo 35 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, le procedure in corso al 31 luglio 2007, data di en-

trata in vigore della Parte II del d.lgs. 152/2006, si concludono ora in conformità alle disposizioni regionali.

Pertanto nel caso in cui, nel corso del procedimento volto alla formazione ed all'approvazione di un piano o programma, si sia già pervenuti entro la predetta data del 31 luglio 2007 all'adozione, anche solo di livello preliminare, del piano o programma o, comunque, ad una avanzata definizione della proposta e sia stata già prodotta e formalizzata la relazione di compatibilità ambientale ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 e dell'allegato f) della legge regionale n. 40/1998, il procedimento potrà essere concluso in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 20 della citata legge regionale, così come messe in atto sino al precitato 31 luglio 2007.

Nel caso, invece, di procedimento avviato dopo il 31 luglio 2007 ovvero avviato prima di tale data, ma nel corso del quale non si sia pervenuti a quella data ad una avanzata definizione della proposta di piano o programma ovvero alla sua adozione, anche solo di livello preliminare, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998, alla luce delle indicazioni fornite dal presente provvedimento.

In questo ultimo caso sono comunque fatti salvi tutti i documenti prodotti e gli atti compiuti tra il 31 luglio 2007 e la data di pubblicazione del presente provvedimento. Successivamente a tale data, pertanto, i procedimenti non ancora conclusi dovranno seguire le indicazioni del presente provvedimento, compatibilmente con le fasi procedurali già realizzate.

#### *Allegato II*

#### *INDIRIZZI SPECIFICI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA*

Per quanto riguarda l'applicazione degli indirizzi operativi definiti dal presente provvedimento alla pianificazione di livello comunale si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni data la specificità delle procedure previste per l'elaborazione e l'adozione/approvazione degli strumenti urbanistici.

L'attuale ordinamento prevede in ambito piemontese differenti procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, fra cui quelle sotto elencate che risultano particolarmente rilevanti, nell'ambito del presente provvedimento, ai fini dell'integrazione della VAS nel sistema della pianificazione:

1. Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;

2. Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007;

3. Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.;

4. Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i..

5. Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);



## 6. Strumenti Urbanistici Esecutivi.

*Ambito di applicazione*

In riferimento ai casi sopraelencati, tenuto conto di quanto precisato al proposito dalla circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET nella quale è stata evidenziata in linea generale l'opportunità di rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale ed al genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre e sottolineata la necessità di verificare l'assoggettabilità all'analisi di compatibilità ambientale in relazione alla sostanzialità delle modifiche ai piani già approvati, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, si specifica quanto segue:

- deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di:

- Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;

- Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007.

- si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:

- Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi precedentemente definiti;

- Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto;

- Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.;

- Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);

- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

All'interno di tale procedura si verifica:

- se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;

- se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC).

- sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:

- Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;

- Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e

s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);

- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.

Nei casi di esclusione sopra descritti le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Si specifica, inoltre, che nel caso di piani che il presente provvedimento stabilisce siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità e per i quali sia stata stabilita, nel corso della fase preliminare del processo valutativo, l'esclusione dalla valutazione ambientale, con l'osservanza di quanto previsto per la verifica preventiva, si ritiene ottemperato il disposto dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998.

Si evidenzia, tuttavia, che nel caso in cui il piano o programma rientri tra quelli da assoggettare a verifica preventiva, il mancato assolvimento di tale fase comporta l'obbligatorietà dell'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

*Il procedimento di VAS*

Di seguito, per ciascuna tipologia di strumento sopra segnalata, si indicano le caratteristiche e gli adempimenti connessi al processo valutativo; per quanto riguarda le altre procedure non richiamate direttamente nel presente allegato, si rimanda agli indirizzi operativi forniti nell'Allegato I alla presente deliberazione.

All'Allegato I si rimanda altresì per tutte le indicazioni di carattere generale qui non espressamente richiamate.

*1. NUOVI PIANI REGOLATORI, LORO REVISIONI O VARIANTI GENERALI*

formati e approvati ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.

*Valutazione obbligatoria*

Nell'ambito della deliberazione programmatica di cui all'art. 15, c. 1 della l.r. 56/77 e s.m.i., o nelle more di formazione del progetto preliminare in apposito documento tecnico preliminare, l'Amministrazione Comunale definisce i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale e consulta al riguardo i soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli effetti ambientali del piano oltre che l'autorità regionale preposta alla VAS. Per la consultazione può essere utilizzata la fase di pubblicizzazione della deliberazione programmatica, ove prevista, ovvero apposita trasmissione del documento tecnico preliminare.

Il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, viene inviato alle strutture provinciali competenti in materia ambientale, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione che si pronuncia sul progetto definitivo in qualità di autorità preposta alla VAS), che esprimono le proprie considerazioni sul Rapporto e sugli aspetti ambientali nel periodo previsto dalla l.r. 56/77 e s.m.i. per la pubblicazione e le osservazioni.

Se ritenuto opportuno possono essere consultati particolari settori di pubblico interessati dagli effetti ambientali del piano, quali ad esempio associazioni di categoria ovvero organizzazioni non governative e gruppi portatori di interessi diffusi.

Nello stesso periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'amministrazione comunale e sul sito web dell'ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

L'Amministrazione Comunale predispone e adotta il progetto definitivo, tenuto conto delle osservazioni e considerazioni pervenute anche in materia ambientale, avviandone successivamente l'iter di conclusiva approvazione regionale. Il progetto definitivo trasmesso alla Regione è comprensivo delle considerazioni emerse durante la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato eventualmente coinvolto oltre che delle osservazioni pervenute sul Rapporto e sugli aspetti ambientali ed è accompagnato da una relazione che evidenzia e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano o della sua variante.

Nell'ambito del procedimento finalizzato all'approvazione definitiva, la Regione tramite l'organo tecnico regionale preposto alla valutazione, sulla base della documentazione tecnica predisposta dall'Amministrazione comunale e tenuto conto degli esiti delle consultazioni, esprime nel termine massimo di novanta giorni il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o della variante di piano.

Il provvedimento di approvazione definitiva del piano o della variante di piano è accompagnato dalla dichiarazione di sintesi nella quale viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nella variante di piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l'informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione del piano o variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e, possibilmente, anche con l'utilizzo dei sistemi on line in uso nella pubblica amministrazione.

## 2 VARIANTI STRUTTURALI

formate ed approvate ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007

### *Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione*

L'Amministrazione comunale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del d.lgs n. 4/2008 correttivo del d.lgs 152/2006, nell'ambito del documento programmatico predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano.

Sulla scorta delle indicazioni di carattere ambientale emerse nella conferenza di pianificazione sul documento programmatico, di cui alla l.r. 56/77 e s.m.i. così come modificata dalla l.r. 1/2007 per le varianti strutturali, cui partecipano oltre alla Regione e alla Provincia gli eventuali altri soggetti competenti in materia ambientale interessati, nell'ambito dei lavori della conferenza, ovvero, prima dell'adozione del progetto preliminare e comunque nel termine massimo di novanta giorni, l'Amministrazione comunale decide circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

In caso di attivazione del processo valutativo, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, vengono definiti i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l'Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite.

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

### *Valutazione*

In caso di constatata necessità di sottoporre la variante strutturale al processo valutativo derivante dagli esiti della procedura di verifica, ovvero, in caso di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i., per le quali è obbligatorio il ricorso alla VAS, il progetto preliminare di variante adottato è comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica.

Nel caso di variante non sottoposta a preventiva verifica di assoggettabilità la fase preliminare di formazione e pubblicazione della deliberazione programmatica è utilizzata per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale, in analogia con quanto previsto, al paragrafo precedente, per i nuovi piani.

Durante il periodo di pubblicazione previsto dalla l.r. 56/77 e s.m.i. così come modificata per tali varianti dalla l.r. 1/2007, chiunque può presentare osservazioni e considerazioni anche sugli aspetti ambientali.

Se ritenuto opportuno possono essere consultati particolari settori di pubblico interessati dagli effetti ambientali del piano, quali ad esempio associazioni di categoria ovvero organizzazioni non governative e gruppi portatori di interessi diffusi.

Nello stesso periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a di-



sposizione del pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione comunale e sul sito web dell'ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

Al termine del periodo di pubblicazione l'Amministrazione comunale controdeduce alle osservazioni pervenute, come previsto dalla l.r. 56/77 e s.m.i. così come modificata per tali varianti dalla l.r. 1/2007, convoca la conferenza di pianificazione, inviando il progetto di variante comprensivo del Rapporto ambientale e delle controdeduzioni alle osservazioni alla Regione, alla Provincia nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati.

Tali soggetti esprimono in sede di conferenza le proprie considerazioni anche sul rapporto ambientale e sugli effetti ambientali della variante.

L'Amministrazione comunale, nell'ambito dei lavori della conferenza o comunque entro i termini previsti dalla pertinente normativa vigente, sulla base delle considerazioni e dei pareri espressi e delle osservazioni ambientali pervenute dal pubblico formula il parere motivato di compatibilità ambientale della variante e di conseguenza provvede ad integrare o modificare, se del caso, il progetto proposto e procede alla sua approvazione; l'atto di approvazione della variante sarà comprensivo della dichiarazione di sintesi nella quale viene dato conto del processo di valutazione.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l'informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione della variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste

### 3. VARIANTI PARZIALI

formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.

#### *Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione*

L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano e la invia alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (esclusa la Regione) che, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere ambientale.

L'Amministrazione comunale sulla base dei pareri pervenuti, decide, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l'Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite.

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

#### *Valutazione*

In caso di constatata necessità di sottoporre la variante parziale al processo valutativo, il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica è pubblicato ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. e viene inviato alla Provincia, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione).

Nel periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione comunale e sul sito web dell'ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

Durante la pubblicazione gli altri soggetti competenti in materia ambientale fanno pervenire all'Amministrazione comunale il proprio parere ambientale.

Il previsto parere della Provincia sulla conformità della variante parziale rispetto al Piano territoriale provinciale e ai progetti sovracomunali approvati, espresso nei termini previsti dalla l.r. 56/77 e s.m.i., è comprensivo delle considerazioni sul Rapporto e sugli aspetti ambientali.

L'Amministrazione comunale sulla base della documentazione tecnica predisposta, tenuto conto delle osservazioni e considerazioni pervenute e dei pareri espressi dalla provincia e dagli altri soggetti competenti in materia ambientale, formula il parere motivato di compatibilità ambientale nel termine massimo di novanta giorni e procede all'approvazione della variante; l'atto di approvazione della variante sarà comprensivo della dichiarazione di sintesi nella quale viene dato conto del processo di valutazione.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l'informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione della variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e, possibilmente, anche con l'utilizzo dei sistemi on line in uso nella pubblica amministrazione.

### 4. PIANI PARTICOLAREGGIATI CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE

formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.

#### *Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione*

L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del d.lgs. n. 4/2008

correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano e la invia alla Regione e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni.

I soggetti competenti in materia ambientale, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere all'Amministrazione comunale e alla Regione, che, tenuto conto delle considerazioni pervenute, nel termine massimo di novanta giorni, decidono in accordo circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

In caso di attivazione del processo valutativo, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, vengono definiti i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l'Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di piano particolareggiato e variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in fase di verifica preventiva.

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva del piano particolareggiato e della variante diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni stabilite.

#### *Valutazione*

In caso di constatata necessità di sottoporre il piano e la variante al processo valutativo, il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, viene inviato alle strutture provinciali competenti in materia ambientale, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione che si pronuncia sul progetto definitivo in qualità di autorità preposta alla VAS), che esprimono le proprie considerazioni sul Rapporto ambientale e sugli effetti ambientali della variante e del piano particolareggiato nei tempi previsti dalla l.r. 56/77 e s.m.i..

Nello stesso periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione comunale e sul sito web dell'ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

L'Amministrazione comunale predispone e adotta il progetto definitivo di piano, tenuto conto delle osservazioni e considerazioni pervenute anche in materia ambientale, avviandone successivamente l'iter di conclusiva approvazione regionale. Il progetto definitivo trasmesso alla Regione è comprensivo delle considerazioni emerse durante la consultazione dai soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni pervenute sul Rapporto e sugli aspetti ambientali ed è accompagnato da una relazione che evidenzia e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano o della sua variante.

Nell'ambito del procedimento finalizzato all'approvazione definitiva, la Regione tramite l'organo tecnico regionale preposto alla valutazione, sulla base

della documentazione tecnica predisposta dall'Amministrazione comunale e tenuto conto degli esiti delle consultazioni, esprime nel termine massimo di novanta giorni il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano e della variante.

Il provvedimento di approvazione definitiva del piano e della variante è accompagnato dalla dichiarazione di sintesi nella quale viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e nella variante e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l'informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione del piano e della variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e, possibilmente, anche con l'utilizzo dei sistemi on line in uso nella pubblica amministrazione.

#### *ALTRE TIPOLOGIE DI MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI*

Con analoghe procedure rispetto ai casi precedentemente descritti è condotto il processo valutativo (eventuale fase di verifica di assoggettabilità, specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, valutazione, consultazione e partecipazione) relativo alle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.). In questi casi l'autorità preposta alla valutazione coincide, per analogia, con l'amministrazione preposta all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento.

#### *INDICAZIONI OPERATIVE*

##### *I soggetti competenti in materia ambientale*

In questa prima fase di applicazione delle procedure di valutazione ambientale alla luce delle disposizioni dell'articolo 20 della l.r. 40/1998 e dei disposti della direttiva VAS e del decreto statale di recepimento, non si ritiene di poter esplicitare un elenco specifico ed esaustivo dei soggetti da coinvolgere nel processo valutativo.

Ferma restando l'autonomia delle singole amministrazioni interessate di individuare i soggetti da coinvolgere nel processo in relazione alla portata delle previsioni poste in essere con il proprio strumento di pianificazione, si ritiene che il riferimento da prendere in considerazione, in rapporto al livello amministrativo coinvolto nel processo di formazione e approvazione del piano o della variante, sia rappresentato innanzi tutto dalle strutture competenti in materia ambientale di livello comunale, provinciale e regionale.

Ulteriori soggetti sono da coinvolgere nel processo valutativo in rapporto alla tipologia di piano, al territorio interessato, al tipo di conseguenze ambientali indotte dalle previsioni avanzate ed agli interessi

pubblici coinvolti, quali ad esempio le Soprintendenze e il Corpo forestale dello Stato.

Si ritiene in linea di massima che per gli strumenti urbanistici comunali siano da coinvolgere in ogni caso le strutture provinciali competenti in materia ambientale, l'Arpa, le ASL, e gli enti di gestione delle aree protette presenti nelle aree interessate dal piano o variante.

Le strutture di livello regionale devono essere consultate come soggetto competente in materia ambientale nel caso in cui la Regione è soggetto istituzionale coinvolto nelle procedure di pianificazione (v. l.r. 1/2007) ovvero in relazione ad una loro specifica funzione amministrativa eventualmente interessata dall'attuazione del piano.

Si ricorda al proposito di coinvolgere sempre la struttura regionale responsabile dei procedimenti di valutazione di incidenza, nei casi in cui è necessario esaminare la potenziale incidenza delle previsioni di piano sui siti di importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS).

#### *L'autorità preposta alla VAS*

Richiamando quanto stabilito all'Allegato I alla presente deliberazione, si specifica che l'autorità preposta alla VAS, competente a decidere in caso di verifica di assoggettabilità al processo valutativo e ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o della variante di piano, coincide con l'amministrazione preposta alla loro approvazione.

Con riferimento alle diverse tipologie di strumento urbanistico e di procedura essa è rappresentata dalla Regione ovvero dal Comune a seconda dei casi.

La funzione di autorità preposta alla VAS dovrà essere assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio organo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998 per l'espletamento delle procedure di VIA di progetti di opere ed interventi (cfr. Allegato I alla presente deliberazione); nel caso di Amministrazioni comunali non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono avvalersi di altra struttura individuata dall'ente anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni ovvero, previo necessario accordo, dell'organo tecnico provinciale.

Per quanto riguarda l'organo tecnico regionale si precisa che, con riferimento agli strumenti urbanistici comunali, esso è costituito di norma dal settore Sistema Informativo ambientale e Valutazione di Impatto ambientale della Direzione Ambientale (nucleo centrale dell'organo tecnico VIA) e dalla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, che ha la responsabilità del procedimento in relazione agli adempimenti previsti dalle procedure di VAS. Esso può essere integrato da ulteriori competenze a seconda dei casi in esame.

La struttura denominata organo tecnico regionale per la VAS, nel caso dei piani comunali, è una struttura a carattere permanente che risiede presso la Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia e collabora stabilmente con le strutture regionali deputate alla istruttoria di natura urbanistica, sia nel caso dei procedimenti ex l.r. 56/1977 che nel caso dei procedimenti ex l.r. 1/2007.

L'organo tecnico regionale per la VAS dei piani comunali esprime il proprio parere, sia in fase di ve-

rifica preventiva che di valutazione, nei casi in cui la Regione risulta soggetto competente in materia ambientale da consultare; decide circa l'assoggettabilità al processo valutativo ed esprime il parere motivato nei casi in cui la Regione risulta autorità preposta alla VAS.

Per questa seconda fattispecie si specifica che:

- l'espletamento dell'eventuale verifica di assoggettabilità avviene su richiesta dell'Amministrazione comunale;

- la fase relativa all'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale viene attivata dall'organo tecnico regionale per la VAS, una volta verificata la procedibilità degli atti trasmessi, nell'ambito dell'esame complessivo dello strumento per la sua approvazione, senza comportare alcuna richiesta di attivazione specifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### *La condivisione del processo di valutazione*

Nelle diverse fasi del processo valutativo l'autorità proponente il piano o la sua variante e l'autorità preposta alla VAS collaborano e coordinano le proprie attività, anche con i soggetti competenti in materia ambientale, attraverso la convocazione di specifiche riunioni tecniche, l'indizione di apposite conferenze di servizi ai sensi della l. 241/90 e s.m.i., la richiesta di informazioni o pareri.

È facoltà dell'autorità proponente scegliere, in accordo con l'autorità preposta alla VAS, le forme più opportune in relazione alla natura dello strumento, ai suoi probabili impatti e alla necessità di favorire la semplificazione del procedimento.

A tal proposito si ritiene necessario sottolineare l'opportunità che il processo di consultazione, come pure lo scambio di informazioni, osservazioni e contributi, sia supportato e condiviso dal ricorso agli strumenti dell'ICT (siti internet, documentazione su supporto informatico ecc.).

Ai fini di una proficua ed allargata partecipazione ed informazione del pubblico si ritiene, infine, necessario richiamare l'attenzione delle amministrazioni comunali sull'opportunità di utilizzare gli stessi strumenti dell'ICT per mettere a disposizione del pubblico, anche qualora esse non risultino autorità preposta alla VAS, la documentazione tecnica relativa al piano o variante ed al rapporto ambientale ed agli esiti del processo di valutazione (parere motivato, dichiarazione di sintesi e piano di monitoraggio).

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 13-8932

**Modifiche alla D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 recante "Criteri e modalità" per l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per studenti universitari e lavoratori in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità".**

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

Con deliberazione n. 33-7403 del 12 novembre 2007, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri e le modalità per l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per studenti universitari e lavoratori in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità, approvato nell'ambito dell'aggiornamento del



Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

In particolare, per l'intervento dedicato agli studenti universitari, tale deliberazione, tenendo conto delle iniziative promosse dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU) e dagli Atenei per una mobilità sostenibile degli studenti universitari, ha stabilito un intervento finanziario a favore di tutti gli iscritti agli Atenei piemontesi per agevolare - con uno contributo del 33% del costo - l'acquisto degli abbonamenti annuali o plurimensili (10 mesi) emessi per gli studenti dalle diverse Aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte.

La medesima deliberazione ha assicurato risorse regionali pari ad Euro 2.000.000,00 per la realizzazione dell'iniziativa, alle quali si aggiungeranno le ulteriori risorse pervenute dal Ministero dell'Ambiente a seguito della stipulazione dell'accordo di cui al decreto ministeriale 16 ottobre 2006 e, per la gestione dell'iniziativa, ha individuato l'EDISU affinché provvedesse all'erogazione del rimborso della suddetta quota regionale a favore delle Aziende di trasporto pubblico locale che fossero in condizioni di emettere gli abbonamenti in parola già scontati, oppure direttamente a favore degli studenti interessati.

La deliberazione prevedeva inoltre che l'iniziativa potesse essere avviata dall'EDISU in relazione all'anno accademico 2007 - 2008, assicurando forme di compensazione per gli studenti che avevano già sottoscritto per tale anno un abbonamento annuale o plurimensile, secondo specifiche indicazioni che sarebbero state individuate con successivo provvedimento della Direzione Ambiente.

Tali ulteriori indicazioni sono state fornite con D.D. n. 95/DA1004 del 14 novembre 2007, nella quale si è previsto che, ai fini della miglior riuscita dell'intervento, EDISU si facesse carico di concordare con le Aziende di trasporto pubblico locale le più opportune soluzioni atte a consentire, per quanto possibile, l'emissione degli abbonamenti già scontati del contributo regionale ed il rimborso alle medesime Aziende della differenza rispetto al costo di acquisto degli abbonamenti studenti, nonché di individuare le modalità per garantire la capillare conoscenza e la massima adesione all'iniziativa da parte degli iscritti agli Atenei piemontesi.

Tenendo conto della parallela iniziativa di incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale, dedicata ai lavoratori dipendenti, e della necessità di definire, quindi, le modalità operative per la complessiva realizzazione dell'intervento regionale "Titoli di viaggio", gli Assessori regionali Ambiente e Trasporti hanno creato un tavolo di lavoro con i rappresentanti di Trenitalia e delle Associazioni delle Aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale, che hanno dato la loro disponibilità ad attivare modalità che consentissero ad EDISU e agli enti e alle imprese che hanno aderito al bando regionale per i lavoratori dipendenti di organizzare agevolmente le procedure per l'acquisto degli abbonamenti e per la rendicontazione alla Regione.

Le risultanze del tavolo di lavoro ed i documenti elaborati dai rappresentanti di Trenitalia e delle Aziende di trasporto pubblico locale hanno evidenziato le Aziende di trasporto che si sono dichiarate disponibili ad emettere gli abbonamenti per gli studenti già scontati del contributo regionale e a con-

cordare con l'EDISU le procedure e le modalità con le quali l'Ente medesimo provvederà ad effettuare il rimborso di tale quota alle Aziende. Parallelamente, EDISU ha individuato le modalità per il rimborso diretto del contributo regionale agli studenti che non potranno usufruire di tale opzione e ha richiesto che vengano riconosciute le eventuali spese bancarie sostenute per tali operazioni.

Il tempo intercorso per la definizione delle modalità organizzative e quello necessario per informare correttamente gli studenti in merito alle diverse modalità individuate per accedere all'incentivazione regionale comportano la necessità di prevedere l'effettiva operatività dell'incentivazione per l'anno accademico 2008 - 2009, anziché per quello 2007 - 2008 originariamente previsto.

Al fine di garantire la piena disponibilità delle risorse necessarie ad EDISU sia per i rimborsi alle Aziende di trasporto che si sono dichiarate disponibili a emettere gli abbonamenti per gli studenti già scontati dell'incentivo regionale, sia per il rimborso diretto agli studenti che non avranno la possibilità di acquistare gli abbonamenti già scontati, è necessario che EDISU con la collaborazione delle Aziende di trasporto interessate provveda a realizzare un sistema per la gestione dell'iniziativa che consenta il costante monitoraggio delle risorse utilizzate. EDISU provvederà, quindi, a comunicare periodicamente alla Regione lo stato di utilizzo del fondo a disposizione, in modo tale che al raggiungimento del 80% di utilizzo del fondo medesimo la Regione possa provvedere alla sua integrazione con le ulteriori risorse rese disponibili a seguito della sottoscrizione dell'Accordo con il Ministero dell'Ambiente, di cui al D.M. 16 ottobre 2006.

Tutto ciò premesso,

visto l'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;

vista la D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006;

visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 16 ottobre 2006;

vista la D.G.R. n. 96-6627 del 30 luglio 2007;

vista la D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007;

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

#### *delibera*

- di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che l'effettiva operatività dell'iniziativa Titoli di viaggio dedicata agli studenti universitari, prevista nella D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007, sia avviata in relazione agli iscritti all'anno accademico 2008 - 2009;

- di richiedere ad EDISU che, con la collaborazione delle Aziende di trasporto interessate, provveda a realizzare un sistema per la gestione dell'iniziativa che consenta il costante monitoraggio delle risorse utilizzate;

- di richiedere ad EDISU di comunicare periodicamente alla Regione lo stato di utilizzo del fondo a disposizione affinché, al raggiungimento del 80% di utilizzo del fondo medesimo, la Regione possa provvedere alla sua integrazione con le ulteriori risorse rese disponibili a seguito della sottoscrizione dell'Accordo con il Ministero dell'Ambiente, di cui al D.M. 16 ottobre 2006;

- di riconoscere ad EDISU le eventuali spese bancarie sostenute per i rimborsi del contributo regionale che dovranno essere effettuati direttamente agli studenti che non avranno la possibilità di acquistare dalle Aziende di trasporto gli abbonamenti già scontati, stabilendo che tali spese siano espressamente evidenziate nell'ambito della rendicontazione alla Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 20-8937

**D.G.R. n. 64-6526 del 23 luglio 2007, modifiche ed integrazioni al punto "Semplificazione delle procedure di controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione".**

(omissis)

#### LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

\* di prorogare, per le motivazioni illustrate in premessa, al 1° luglio 2009, la decorrenza dell'obbligo di esporre la vetrofanfa indicante la categoria di omologazione (EURO 0, EURO 1, ecc) e il tipo di alimentazione (diesel, benzina, metano, gpl) introdotto con D.G.R. n. 64-6526 del 23 luglio 2007 per tutti i veicoli a motore di proprietà di persone fisiche residenti in Piemonte e di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte;

\* di stabilire che, per i veicoli di nuova immatricolazione, l'obbligo di esposizione della vetrofanfa decorra ad un anno dalla data di immatricolazione, entro la fine del mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione, in concomitanza dell'obbligo di effettuazione del primo controllo periodico dei gas di scarico per il rilascio del bollino blu.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 25-8942

**Integrazione DD.G.R. n. 31-8801, 32-8802, n. 33-8803 e n. 34-8804 del 19.5.2008. Impegno euro 7.000 sul cap. 135611 del bilancio 2008.**

A relazione dell'Assessore Deorsola:

Viste le DD.G.R. n. 31-8801, n. 32-8802, n. 33-8803 e n. 34-8804 del 19.5.2008(\*) con le quali si autorizzava la difesa dell'Ente in vari procedimenti anche mediante la rappresentanza degli avv.ti Gabriele Pafundi, Giovanni Cocconi, Claudio Federico Pipitone e Gioachino Martinella;

Tenuto conto che non era stato possibile effettuare l'impegno di spesa in quanto il Bilancio Regionale 2008 non era stato ancora approvato;

Visto che con L.R. n. 13 del 23.5.2008 veniva approvato il Bilancio 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 23.5.2008;

Ritenuto opportuno di provvedere a tale impegno;

Vista la L. R. n. 13/2008;

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

di impegnare la somma complessiva di Euro 7.000 sul cap. 135611 del Bilancio 2008 (imp. n. 1570) in qualità di spesa presunta.

Tale somma verrà liquidata con successivi atti deliberativi a seguito di presentazione di parcella redatta con tariffa professionale non superiore ai minimi di cui al D.M. 127/2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

(\*) *Le summenzionate D.G.R. sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 23 - parte I - del 5 giugno 2008 (ndr).*

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 27-8944

**Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Lazio proposto da (omissis) per l'annullamento delle intimazioni di pagamento del prelievo supplementare, annata 2006/2007 in materia di "quote latte". Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione degli avv.ti Pier Carlo Maina ed Emanuela Romanelli. Spesa euro 2.000 (cap. 135611/2008).**

(omissis)

#### LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

di autorizzare la Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Lazio in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Pier Carlo Maina e dell'avv. Emanuela Romanelli ed eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14.

La spesa presunta di euro 2.000 afferente all'incarico all'avv. Emanuela Romanelli è impegnata sul capitolo 135611 (imp. n. 1571) e sarà liquidata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella, redatta con tariffe non superiori ai minimi di cui al D.M. 8/4/2004 n. 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 28-8945

**Art. 45, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2008/2009, delle relative istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi per l'esercizio venatorio ad alcune specie.**

A relazione dell'Assessore Taricco:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70, avente ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

visto l'art. 45 della citata l.r. 70/96, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all'art. 24 della l.r. 70/96, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario venatorio valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria;

considerato che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della l.r. 70/1996, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

- a) specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) giornate e orari di caccia;
- c) carniere giornaliero e stagionale;
- d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
- e) periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria;

considerato che ai sensi dell'art. 44, comma 3, della l.r. 70/96 l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

considerato altresì che ai sensi dell'art. 44, comma 4 della citata l.r. 70/96, l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

ritenuto, ai sensi dell'art. 46, comma 5, della l.r. 70/96, al fine di una maggior tutela della specie lepre comune, di ridurre, per la stagione venatoria 2008/2009, il carniere giornaliero ad un solo capo;

dato atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 45 della l.r. 70/96, con nota n. 13222/DA11.13 del 22.05.2008 è stato sentito, in merito al calendario venatorio 2008/2009, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

vista la nota n. 3294 del 28.5.2008 con il quale il suddetto Istituto ha espresso il proprio parere in merito;

ritenuto, inoltre, opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2008/2009, istruzioni operative supplementari relative al tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria;

dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, la Giunta regionale può:

- modificare i termini dei periodi di attività venatoria ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 157/92, a far data dal 1 agosto e fino al 31 gennaio;

- ridurre le giornate fisse di caccia su proposta del Comitato di gestione degli ATC;

- anticipare e posticipare l'apertura dell'esercizio venatorio e la chiusura anticipata a determinate specie;

viste le proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA ed i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico-venatorie (AATV) hanno richiesto:

- l'anticipazione dell'apertura e della chiusura della caccia alle specie: colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e tortora;

- l'anticipazione dell'apertura della caccia alla specie cinghiale a partire dal 21 settembre 2008;

- la posticipazione dell'apertura e l'anticipazione della chiusura della caccia;

tenuto conto che gli organismi di gestione faunistico-venatoria della provincia di Vercelli hanno comunicato di non essere in grado di richiedere, al momento, variazioni al calendario venatorio "in quanto non a conoscenza della situazione e dell'andamento culturale" della zona tipicamente risicola e di riservarsi di presentare eventuali richieste di variazione entro il mese di agosto 2008;

considerato che l'anticipazione dell'apertura della caccia alla specie cinghiale è motivata da un lato dall'esigenza di tutelare le coltivazioni agricole e dall'altro dalla necessità di tutelare le altre specie;

vista la nota n. 12712/DA11.13 del 16.05.2008 con cui è stato richiesto, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 70/96, il parere dell'INFS in merito alle seguenti modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio proposte da alcuni ATC, CA, AFV e AATV:

- anticipo apertura al 3.9.2008, da appostamento temporaneo negli ATC, nei CA, nelle AFV e nelle AATV alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, colombaccio, gazza e tortora;

- anticipo apertura attività venatoria alla specie cinghiale alla terza domenica di settembre negli ATC, CA, nelle AFV e nelle AATV;

- anticipo dell'apertura al 1° settembre alle specie fagiano e starna nelle sole AATV;

- posticipo dell'apertura al 1° ottobre per la specie lepre comune, minilepre, coniglio selvatico e fagiano, con conseguente posticipo della chiusura negli ATC, nelle AFV e nelle AATV di pianura;

- posticipo apertura attività venatoria alla specie cinghiale nei CA, con conseguente posticipo della chiusura;

- posticipo dell'apertura alla specie pernice rossa negli ATC, con conseguente posticipo della chiusura;

- (omissis).

I nuovi periodi sono comunque contenuti nel rispetto dell'arco temporale massimo indicati dall'art. 44, comma 1 della l.r. 70/96;

considerato che in ordine alla richiesta di parere circa la modifica dei periodi dell'esercizio venatorio, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica si è espresso con nota n. 3178 del 22.5.2008;

considerato, inoltre, che con le citate note n. 3178 del 22.5.2008 e n. 3294 del 28.5.2008, il predetto Istituto, in particolare, si è espresso favorevolmente in merito:

- all'apertura anticipata della stagione venatoria, limitatamente a 3-4 mezze giornate, alle specie: tortora, cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza, da appostamento temporaneo, con la sola esclusione del colombaccio;

- alla posticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio, con conseguente posticipazione della data di chiusura, nel caso della lepre comune, della minilepre, del coniglio selvatico e del fagiano, al fine di consentire il completamento del ciclo riproduttivo e dello sviluppo degli ultimi nati dell'anno;

preso atto del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007, n. 184 (pubblicato sulla G.U. n. 258 del 06/11/2007) con cui sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

vista la D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 con cui sono stati approvati:

- l'allegato A contenente i divieti e le limitazioni da applicare nelle ZPS regionali in riferimento all'attività venatoria così come indicato nel sopra citato D.M. 17 ottobre 2007;

- l'allegato B contenente l'elenco delle ZPS in cui è vietato l'uso dei pallini di piombo per la presenza di zone umide;

tenuto conto che con il predetto provvedimento è stato altresì stabilito l'obbligo per gli enti gestori delle ZPS, per i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, per i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie interessati alla presenza di ZPS nei territori da loro gestiti, di porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui all'allegato A della citata D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 si applica, ove non previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell'art. 53 della l.r. 70/1996;

sentito, nella riunione del 30 maggio 2008, il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, in merito alla bozza del calendario venatorio e alle proposte di variazione dei relativi periodi presentate dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA;

tenuto conto che le eventuali variazioni dei periodi di prelievo degli ungulati saranno approvati con i relativi provvedimenti autorizzativi. Analogamente si provvederà all'approvazione delle proposte di variazione dei periodi di caccia nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;

ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportate negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento:

- il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2008/2009;
- le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio;

ritenuto, inoltre, di autorizzare, secondo le indicazioni riportate nelle allegate tabelle B.1) e B.2):

- la modifica dei periodi dell'esercizio venatorio;
- la riduzione delle giornate fisse di caccia;
- l'anticipo e la posticipazione dell'apertura e la chiusura anticipata della caccia;

ritenuto opportuno precisare che l'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie;

dato atto che, ai sensi dell'art. 45 comma 1, della l.r. 70/96 si provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell'attività venatoria;

dato altresì atto che i manifesti riportanti le disposizioni sopra citate saranno distribuiti alle Province, ai Comuni, alle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nonché agli organismi di gestione degli ATC e dei CA che provvederanno alla loro diffusione;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### *delibera*

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2008/2009, così come riportato nell'allegato A);

- di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nell'allegato B), relative al rilascio ed all'uso del tesserino venatorio regionale, all'esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria;

- di autorizzare le modificazioni dei periodi dell'esercizio venatorio al calendario venatorio relativo alla stagione 2008/09 secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle B.1) e B.2). I nuovi periodi dell'esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati dall'art. 44, comma 1 della l.r. 70/96.

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. 70/96 si provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. La diffusione delle suddette disposizioni verrà effettuata tramite le Province, i Comuni, le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e gli organismi di gestione degli ATC e dei CA. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività

venatoria, con le procedure previste al punto 7. delle istruzioni operative supplementari.

Gli organismi di gestione venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie (AFV) o agri-turistico-venatorie (AATV) devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui all'allegato A della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 si applica, ove non previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell'art. 53 della l.r. 70/1996.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

## REGIONE PIEMONTE

La Giunta regionale

Visto l'art 45 della l.r. n. 70 del 4 settembre 1996  
vista la D.G.R. n. 28-8945 del 9/6/2008

pubblica il seguente:

### CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2008/2009

#### 1) STAGIONE VENATORIA

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009.

#### 2) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

a) Il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

b) Il cacciatore, nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì e domenica.

c) Per la caccia di selezione agli ungulati, l'esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, secondo le disposizioni previste in ogni A.T.C. ed in ogni C.A..

d) L'esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

e) La caccia è consentita su tutto il territorio regionale da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

f) La caccia di selezione agli ungulati è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.

#### 3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

3.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:

lepre comune (*Lepus europaeus*);  
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);  
minilepre (*Silvilagus floridanus*);

b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

fagiano (*Phasianus colchicus*);  
quaglia (*Coturnix coturnix*);  
tortora (*Streptopelia turtur*);  
beccaccia (*Scolopax rusticola*);  
beccaccino (*Gallinago gallinago*);

c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC o dei CA e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa (*Alectoris rufa*);  
starna (*Perdix perdix*);

d) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cesena (*Turdus pilaris*);  
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);  
tordo sassello (*Turdus iliacus*);  
germano reale (*Anas platyrhynchos*);  
colombaccio (*Columba palumbus*);  
cornacchia nera (*Corvus corone*);  
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);  
gazza (*Pica pica*);  
volpe (*Vulpes vulpes*), secondo piani numerici di prelievo;

e) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei Comprensori alpini e approvati dalla Giunta regionale:

pernice bianca (*Lagopus mutus*). La specie non è oggetto di prelievo nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nelle Zone speciali di conservazione (ZSC);  
fagiano di monte (*Tetrao tetrix*);  
coturnice (*Alectoris graeca*);  
lepre bianca (*Lepus timidus*);

f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti, qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli ATC e dai CA e approvati dalla Giunta regionale:

camoscio (*Rupicapra rupicapra*);  
capriolo (*Capreolus capreolus*);  
cervo (*Cervus elaphus*);  
daino (*Dama dama*);  
muflone (*Ovis musimon*);

g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura:

cinghiale (*Sus scrofa*).

3.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani, ed agli ungulati.

#### 4) CARNIERE GIORNALIERO STAGIONALE

4.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune e di un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte o coturnice o pernice bianca o lepre bian-

ca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro anatidi e di non più di due beccacce.

4.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

- a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale;
- b) cinghiale: cinque capi annuali;
- c) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca nel rispetto del piano numerico di prelievo;
- d) lepre comune: cinque capi annuali;
- e) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;

f) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: 20 capi annuali per specie.

4.3. Il limite di abbattimento alle specie di cui alle lett. a) e b) può essere variato con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli ATC e dei CA previa verifica della loro consistenza o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.

4.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nelle precedenti lett. a), b), c), d), e) e f), non superiore a 50 di cui non più di 10 scolopacidi e 30 anatidi.

#### 5) ORA LEGALE DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L'ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

##### ORA LEGALE

- dal 15 al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,00;
- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;
- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;

##### ORA SOLARE

- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15.

#### 6) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

6.1. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia negli ATC o nel CA ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio in zona di pianura e dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio in zona Alpi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione. L'addestramento dei cani nelle ZPS e

nelle ZSC ricadenti nel territorio degli ATC può essere effettuato a partire dal 1° settembre 2008.

6.2. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie.

6.3. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

7) Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario valgono le disposizioni vigenti in materia.

8) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale per la stagione 2008/2009, predisposto, per ragioni tecniche, prima dell'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

L'Assessore  
alla Tutela della Fauna  
e della Flora

La Presidente  
della Giunta Regionale

Allegato B

#### ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

##### 1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 2 della l.r. 70/96.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'ATC o del CA all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Caccia e Pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella regione ove esercita l'attività.

1.6. Il cacciatore residente nella Regione Piemonte, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve perforare in modo evidente l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia ed annotare in modo indelebile con il segno X i capi di fauna selvatica non appena abbattuti ed, in caso di deposito degli stessi, aggiungere un cerchio attorno alla X. Per gli ungulati, ad eccezione del cinghiale, e per le specie fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e



lepre bianca è fatto obbligo di annotare il capo abbattuto mediante perforazione.

1.7. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.6 ai cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero, che esercitano l'attività venatoria negli ATC o nei CA, viene rilasciato apposito tesserino aggiuntivo predisposto dalla Regione. Il tesserino aggiuntivo deve sempre accompagnare il tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza e su entrambi devono essere riportate le annotazioni circa le giornate di caccia ed i capi abbattuti. Il tesserino aggiuntivo viene rilasciato dagli ATC o dai CA ai cacciatori ammessi negli stessi e deve essere restituito al Comitato di gestione, che ha provveduto al rilascio, all'atto della richiesta del tesserino aggiuntivo per l'annata venatoria successiva. Per i cacciatori che esercitano l'attività esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 2.3.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino si applicano le disposizioni dell'art. 39, comma 4 della l.r. 70/96.

## 2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio venatorio è consentito tutti i giorni fatti salvi i limiti di cui al punto 2) lett. d), e) ed f) del calendario venatorio regionale e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore; l'esercizio dell'attività venatoria è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 e 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente alla perforazione delle giornate di caccia e all'annotazione dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale.

2.3. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.2. da parte dei cacciatori residenti in altre regioni, non ammessi ad ATC o CA piemontesi e che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (AATV) la Direzione Agricoltura fornisce ai direttori concessionari appositi tesserini venatori aggiuntivi. Tale documento è consegnato, dal direttore concessionario, o da un suo incaricato, verificato il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività venatoria, al cacciatore foraneo che abbia dichiarato di non essere già in possesso di analogo tesserino rilasciato da altra AFV o AATV. Sul tesserino dovrà essere riportato il nominativo del cacciatore ed i suoi dati anagrafici. Il tesserino anzidetto è utilizzabile dal possessore per esercitare l'attività venatoria in qualunque altra AFV o AATV del Piemonte. La matrice dovrà essere conservata a cura del direttore concessionario e trasmessa al termine della stagione venatoria al Settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte.

All'atto del rilascio il direttore concessionario o il suo incaricato comunicano al cacciatore l'obbligo di

restituire lo stesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), della l.r. 70/96. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96. Il concessionario conserva per i due anni successivi, a disposizione degli organi di vigilanza, i tesserini venatori aggiuntivi restituiti e comunica agli stessi organi il nominativo dei cacciatori che non hanno provveduto a restituire il documento anzidetto.

2.4. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, comma 2, della l.r. 70/1996.

2.5. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi), e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

## 3) DIVIETI

3.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, è vietato:

a) negli ATC e nei CA esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;

b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;

c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;

d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati;

e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo od impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a cm. 45;

g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;

h) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;

i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;

l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'art. 29 della l.r. 70/96;

m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;

n) ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 70/96;



o) l'addestramento ed allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13 della l.r. 70/96;

p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;

r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 13, comma 14, e dell'art. 29 della l.r. 70/96;

s) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione dei parchi;

t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;

u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 31 della l.r. 70/96;

v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;

z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 70/96;

aa) l'esercizio venatorio in più comprensori alpini ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-5182 del 30.1.2002.

#### 4) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

4.1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; è altresì vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.

4.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'art. 29 della l.r. 70/96.

4.5. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi.

4.6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

4.7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'art. 48 della l.r. 70/96.

4.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

#### 5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 del Calendario venatorio per la stagione venatoria 2008/2009, ai sensi dell'art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, sono approvate le modifiche riportate nelle allegate tabelle B1 e B2.

5.2. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA regolamentano la caccia agli ungulati nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani nonché l'uso dei cani da traccia per il recupero dei capi ungulati feriti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 14 della l.r. 70/96. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.

5.3. I contrassegni rilasciati ai cacciatori nell'ambito della caccia di selezione, compreso il cinghiale limitatamente alla zona faunistica delle Alpi, e per l'effettuazione dei piani numerici alla piccola fauna alpina devono essere restituiti entro e non oltre il 15 febbraio 2009. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lettera qq), della l.r. 70/96.

#### 6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

6.1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007, n. 184/07 (pubblicato sulla G.U. n° 258 del 06/11/2007) che ha dettato i "criteri minimi uniformi" per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), recepito con D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008, è vietato:

a) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento temporaneo limitatamente alle giornate del mercoledì e della domenica nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

b) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di ripro-

duzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*);

e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;

g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;

h) utilizzare nelle ZPS munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, di seguito elencate, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;

IT1110020	Lago di Viverone
IT1120014	Garzaia del Rio Druma
IT1120021	Risaie Vercellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1150010	Garzaie novaresi
IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1180028	Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino (1)

(1) esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all'indirizzo <http://www.parcodelpo-vc.al.it/>.

6.2. Per le violazioni delle suddette disposizioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.

## 7) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria.

7.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepore bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni devono essere rese pubbliche mediante affissione agli albi pretori di tutte le Amministrazioni interessate e mediante comunicazione a tutte le Associazioni venatorie e agli organi di informazione locale.

Di tali determinazioni deve altresì essere data comunicazione immediata a tutti gli organi responsabili della vigilanza venatoria territorialmente interessati.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui all'allegato A della citata D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 si applica, ove non previste dalla normativa vigente, la

sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell'art. 53 della l.r. 70/1996.

L'Assessore  
alla Tutela della Fauna  
e della Flora

La Presidente  
della Giunta Regionale

ALLEGATO B 1

ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) - STAGIONE VENATORIA 2008/2009					
A.T.C.	ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 24,00)	ANTICIPAZIONE APERTURA ATTIVITA' VENATORIA SPECIE CINGHIALE	GIORNATE DI CACCIA	NOTE
ATC AL 1	divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 14.12.2008 alla specie: fagiano	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
ATC AL 2	apertura al 3/9- 6/9- 7/9 e 10/9/2008 (chiusura ore 13,00) da appostamento temporaneo alle specie: tortora, cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza; divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 22.12.2008 alla specie: fagiano chiusura dell'attività venatoria al 13.12.2008 alla specie: tortora chiusura dell'attività venatoria al 14.1.2009 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
ATC AL 3	apertura al 3/9- 6/9- 7/9 e 10/9/2008 (chiusura ore 13,00) da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, e tortora; divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 13.12.2008 alla specie: tortora chiusura dell'attività venatoria al 14.1.2009 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
ATC AL 4	apertura al 3/9- 6/9- 7/9 e 10/9/2008 (chiusura ore 13,00) da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora; divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura al 1.12.2008 alle specie: lepore comune e fagiano femmina chiusura al 13.12.2008 alla specie: tortora chiusura al 14.1.2009 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
ATC AT 1	apertura nelle giornate del 3/9, 6/9 e 7/9/2008 (chiusura ore 13,00) da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora; divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alla specie: lepore comune chiusura dell'attività venatoria al 13.12.2008 alla specie: tortora chiusura dell'attività venatoria il 28.12.2008 e riapertura all'1.1.2009 per le specie previste dal calendario con chiusura al 14.1.2009 per le specie: cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza	dall' 1.10.2008 al 28.12.2008		
ATC AT 2	divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alle specie: lepore comune, fagiano femmina chiusura dell'attività venatoria al 14.12.2008 alla specie: fagiano maschio chiusura dell'attività venatoria al 14.12.2008 a tutte le specie e riapertura all'11.1.2009 alle specie: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza da appostamento temporaneo e volpe a squadre autorizzate secondo regolamento ATC	dal 21.9.2008 al 14.12.2008		

N.B. Nei territori ricadenti nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietato effettuare la preapertura dell'attività venatoria con eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

ALLEGATO B 1

ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) - STAGIONE VENATORIA 2008/2009					
A.T.C.	ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 24,00)	ANTICIPAZIONE APERTURA ATTIVITA' VENATORIA SPECIE CINGHIALE	GIORNATE DI CACCIA	NOTE
ATC BI 1			dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
ATC CN 1		chiusura dell'attività venatoria al 7.12.2008 alle specie: lepree comune, coniglio selvatico, minilepre, fagiano, quaglia, tortora, starna e pernice rossa chiusura dell'attività venatoria al 31.12.2008 alle specie: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale e colombaccio	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
ATC CN 2		chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alla specie: lepree comune chiusura dell'attività venatoria al 15.12.2008 alle specie: fagiano, pernice rossa e starna	dal 21.09.2008 al 21.12.2008		
ATC CN 3		chiusura dell'attività venatoria al 7.12.2008 alle specie: lepree comune, coniglio selvatico, minilepre, fagiano, quaglia, chiusura dell'attività venatoria al 31.12.2008 alle specie: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia e germano reale	dal 21.09.2008 al 7.12.2008		
ATC CN 4	divieto di caccia alla specie: starna	chiusura dell'attività venatoria al 7.12.2008 a tutte le specie ad eccezione della beccaccia che chiude il 31.12.2008 e delle specie: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e volpe che chiudono il 28.1.2009	dal 21.9.2008 al 21.12.2008	mercoledì e domenica; per la specie cinghiale: mercoledì, sabato e domenica (al sabato l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente a squadre autorizzate dal Comitato di gestione) dal 22.12.2008 l'attività venatoria si potrà esercitare come da regolamento approvato dal Comitato di gestione.	
ATC CN 5	apertura al 5.10.2008 alla specie: pernice rossa divieto di caccia alla specie: starna	chiusura al 7.12.2008 alle specie: lepree comune, coniglio selvatico, minilepre, fagiano, quaglia e tortora; chiusura al 31.12.2008 alle specie: cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, germano reale, colombaccio; chiusura al 30.11.2008 alla specie: pernice rossa; chiusura al 28.1.2009 alle specie: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e volpe	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
ATC NO 1			dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
ATC NO 2			dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
ATC TO 1	divieto di caccia alla specie: starna		dal 21.9.2008 al 21.12.2008		

N.B. Nei territori ricadenti nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietato effettuare la preapertura dell'attività venatoria con eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

ALLEGATO B 1

ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) - STAGIONE VENATORIA 2008/2009						
A.T.C.	ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 24,00)	ANTICIPAZIONE APERTURA ATTIVITA' VENATORIA SPECIE CINGHIALE	GIORNATE DI CACCIA	NOTE	
ATC TO 2	divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 29.10.2008 alla specie: fagiano femmina chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alla specie: lepre comune	dal 21.9.2008 al 21.12.2008			
ATC TO 3	apertura al 3/9- 6/9- 7/9 e 10/9/2008 (chiusura ore 13,00) da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora e gazza; divieto di caccia alla specie: pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alla specie: lepre comune chiusura dell'attività venatoria al 10.12.2008 alla specie: tortora chiusura dell'attività venatoria al 14.1.2009 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza	dal 21.9.2008 al 21.12.2008			
ATC TO 4	divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alle specie: lepre comune e fagiano femmina	dal 21.9.2008 al 21.12.2008			
ATC TO 5	divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico, minilepre; chiusura dell'attività venatoria al 14.12.2008 alle specie: fagiano e quaglia	dal 21.9.2008 al 21.12.2008			
ATC VC 1						
ATC VC 2						

N.B. Nei territori ricadenti nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietato effettuare la preapertura dell'attività venatoria con eccezione della caccia di selezione agli ungulati.



ALLEGATO B 2

ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEI COMPRESORI ALPINI (CA) - STAGIONE VENATORIA 2008/2009					
C.A.	ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 24,00)	ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE APERTURA ATTIVITA' VENATORIA SPECIE CINGHIALE	GIORNATE DI CACCIA	NOTE
C.A. BI 1	apertura della caccia a tutte le specie all' 1.10.2008				
C.A. CN 1		chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alle specie: lepre comune e coniglio selvatico; chiusura al 21.12.2008 a tutte le altre specie	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
C.A. CN2	divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 3.12.2008 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre; chiusura dell'attività venatoria al 21.12.2008 a tutte le altre specie ad eccezione delle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e volpe	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
C.A. CN 3		chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alla specie: lepre comune	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
C.A. CN 4	divieto di caccia alla specie: pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 21.12.2008 a tutte le specie	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
C.A. CN 5		chiusura dell'attività venatoria a tutte le specie al 31.12.2008 ad eccezione della specie: volpe che chiude al 21.12.2008 e riapre il 4.1.2009 come da regolamento del Comitato di gestione.	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
C.A. CN 6	divieto di caccia alla specie: pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 14.12.2008 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico, minilepre; chiusura dell'attività venatoria al 21.12.2008 a tutte le specie ad eccezione delle specie: beccaccia, beccaccino, cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza la cui chiusura è prevista al 31.12.2008; chiusura dell'attività venatoria al 21.12.2008 alla specie volpe e riapertura al 24.12.2008 come da regolamento del Comitato di gestione.	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
C.A. CN 7		chiusura dell'attività venatoria a tutte le specie al 21.12.2008 ad eccezione delle specie: lepre comune, minilepre e coniglio selvatico la cui chiusura è come da calendario	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
C.A. TO 1		chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre chiusura dell'attività venatoria a tutte le specie al 21.12.2008 chiusura dell'attività venatoria al 21.12.2008 alla specie volpe e riapertura al 7.1.2009	dal 21.9.2008 al 21.12.2008		
C.A. TO 2					

N.B. Nei territori ricadenti nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietato effettuare la preapertura dell'attività venatoria con eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

ALLEGATO B 2

ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEI COMPRESORI ALPINI (CA) - STAGIONE VENATORIA 2008/2009					
C.A.	ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 24,00)	ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE APERTURA ATTIVITA' VENATORIA SPECIE CINGHIALE	GIORNATE DI CACCIA	NOTE
C.A. TO 3	apertura a tutte le specie all'1.10.2008				
CA TO 4	apertura a tutte le specie all'1.10.2008	chiusura dell'attività venatoria al 15.12.2008 alle specie: lepre comune e minilepre chiusura dell'attività venatoria al 31.12.2008 a tutte le specie			
CA TO 5	apertura a tutte le specie all'1.10.2008	chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre chiusura dell'attività venatoria al 31.12.2008 a tutte le specie chiusura dell'attività venatoria al 31.12.2008 alla specie: volpe e riapertura al 4.1.2009 come da regolamento del Comitato di gestione			
CA VC 1	apertura a tutte le specie al 28.9.2008	chiusura dell'attività venatoria al 31.12.2008 a tutte le specie	dal 27.9.2008 al 24.12.2008 caccia di selezione		
CA VCO 1	apertura a tutte le specie all'1.10.2008	chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2008 alla specie: lepre comune chiusura dell'attività venatoria a tutte le altre specie al 31.12.2008 ad eccezione del coniglio selvatico, minilepre e volpe la cui chiusura è da calendario.			
CA VCO 2		chiusura dell'attività venatoria al 31.12.2008 alle specie: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e volpe	dal 3.9.2008 al 5.10.2008		
CA VCO 3	apertura all'1.10.2008 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico, minilepre e volpe	chiusura dell'attività venatoria al 14.12.2008 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre chiusura dell'attività venatoria al 31.12.2008 a tutte le specie			

N.B. Nei territori ricadenti nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietato effettuare la preapertura dell'attività venatoria con eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

## DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

*La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 117 del presente Bollettino (Ndr)*

### Giunta regionale

Codice DA1002

D.D. 30 maggio 2008, n. 306

**Proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato all'arch. Immacolata Laltrelli con D.D. n. 336/22 del 29 novembre 2006 per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di supporto all'attuazione della legge regionale n. 40/1998. Impegno di spesa di Euro 29.500,00 sul cap. 103376/2008.**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 336/22 del 29 novembre 2006, si affidava all'arch. Immacolata Laltrelli un incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di diciotto mesi, dal 1/12/2006 al 31/05/2008, per il corrispettivo di Euro 43.000,00, incarico avente come oggetto il supporto tecnico alle attività del Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale in materia di valutazione ambientale di piani e programmi;

- il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stato sottoscritto in data 1 dicembre 2006 (Rep. n. 11783), in particolare per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate al recepimento nazionale e regionale della direttiva 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e all'applicazione dell'art. 20 "Compatibilità ambientale di piani e programmi" della legge regionale n. 40/1998.

Ritenuta la necessità di non interrompere la collaborazione di cui sopra in considerazione dell'esigenza di dare attuazione agli adempimenti previsti dalla Direttiva 2001/42/CE e di garantire il supporto al Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale per la definizione e l'applicazione della regolamentazione regionale delle procedure di VAS;

vista la D.G.R. n. 32-7961 del 28 dicembre 2007 con la quale la Giunta Regionale si impegna a mantenere in servizio il personale attualmente operante con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

considerata la necessità di proseguire il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il completamento dell'incarico e il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;

vista la Circolare n. 5 del 18 aprile 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

ritenuto, pertanto, di prorogare l'incarico in questione per dodici mesi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 1 dicembre 2006 (Rep. 11783);

ritenuto di stabilire quale corrispettivo annuo per la conclusione delle attività previste la somma di Euro 27.000,00 comprensiva di ogni onere comunque derivante e/o dipendente a carico del collaboratore, analogamente a quanto già previsto nel contratto stipulato in data 1 dicembre 2006 (Rep. 11783);

ritenuto altresì di stabilire che, qualora esigenze connesse all'incarico conferito dovessero implicare spostamenti o trasferte dal luogo abituale di svolgimento dell'incarico, individuato nei locali dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte, le relative spese, ivi comprese quelle connesse ad eventuali costi di aggiornamento, se preventivamente autorizzate, potranno essere rimborsate per un importo massimo di Euro 2.500,00, analogamente a quanto già previsto nel contratto stipulato in data 1 dicembre 2006 (Rep. 11783);

ritenuta la necessità di impegnare la somma complessiva di Euro 29.500,00 a valere sul capitolo 103376/2008 per il pagamento degli obblighi nei confronti del collaboratore;

vista la D.G.R. n. 17 - 7987 del 7 gennaio 2008 di adozione del manuale che definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione del Programma Operativo;

visto l'art. 22 della legge regionale n. 51 dell'8 agosto 1997 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale";

vista la legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale n. 13 del 23 maggio 2008 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010";

#### determina

- di prorogare di dodici mesi dal 01/06/2008 al 31/05/2009 l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa con l'arch. Immacolata Laltrelli affidato con D.D. n. 336/22 del 29 novembre 2006 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 1 dicembre 2006 (Rep. 11783);

- di impegnare a tal fine la somma complessiva di Euro 29.500,00 sul capitolo 103376/2008 (assegnazione n. 100054), di cui Euro 27.000,00 a titolo di compenso forfetario lordo comprensivo di ogni onere fiscale, contributivo e assicurativo a carico del collaboratore ed Euro 2.500,00 per rimborso spese nei termini di cui al contratto di collaborazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile  
Lucia Brizzolara

Codice DA1000

D.D. 30 maggio 2008, n. 310

**Proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Dr. Fabio Sarzi Amade' per lo svolgimento di attività e approfondimenti in materia di recupero dei rifiuti con particolare riguardo ai metodi utilizzati in ambito europeo sulla tracciabilità dei medesimi. Impegno di spesa di euro 27.000,00 sul cap. 105406/2008. Approvazione dello schema di contratto.**

#### IL DIRETTORE

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ha, tra le sue finalità, il recupero delle risorse contenute nei rifiuti, sia come materia sia come energia, con la conseguente riduzione del quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica;

- la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" prevede, tra l'altro, la promozione a livello regionale della valorizzazione dei rifiuti, dell'utilizzo del materiale riciclato e della produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili, nonché la promozione di attività divulgative e di sensibilizzazione per sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti;

- la Regione ha attivato uno studio permanente denominato Progetto Recupero operante nel campo di riutilizzo dei rifiuti, finalizzato a verificare la destinazione dei rifiuti raccolti, l'attività dei centri di valorizzazione e le tipologie ed i quantitativi di manufatti prodotti dai rifiuti raccolti in modo differenziato in ciascuna provincia piemontese;

- dagli esiti positivi del Progetto Recupero emerge l'esigenza di integrare l'indagine ed effettuare ulteriori approfondimenti in materia tramite un supporto specialistico di carattere tecnico-economico in materia ambientale da affiancare, per tale specifica attività, alle risorse umane già presenti;

- per l'attuazione del D.lgs. 152/2006 e la piena applicazione delle Direttive comunitarie, la Direzione Ambiente aveva già messo in campo una serie di attività avvalendosi anche di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il dott. Fabio Sarzi Amadè, l'ultimo dei quali è in scadenza il prossimo 31 maggio 2008;

- a seguito della riconfigurazione organizzativa dell'Amministrazione regionale con la quale sono state individuate le nuove Direzioni e le declaratorie delle loro attribuzioni, si è reso necessario meglio configurare alcuni aspetti organizzativi della Direzione e delle sue articolazioni assegnando al Responsabile del Settore 10.5. Programmazione gestione rifiuti il coordinamento dell'espletamento della predetta collaborazione;

- nella nuova configurazione organizzativa si ritiene che l'attività del collaboratore si debba caratterizzare in un approfondimento sul recupero dei rifiuti ed in particolare verificare:

1. la destinazione dei rifiuti raccolti, sul territorio regionale, in modo differenziato, con particolare riferimento alla frazione organica ed agli accumulatori al piombo esausti;

2. l'analisi dei metodi utilizzati in ambito europeo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti differenziatamente ed avviati al recupero;

3. un'indagine sul bilancio economico-ambientale in materia di recupero di alcune frazioni merceologiche del rifiuto urbano, tenendo conto del contributo CONAI, del ricavo dell'eventuale vendita in proprio dei rifiuti, del costo di raccolta e trasporto a carico dell'Ente pubblico, dei costi di trattamento preliminare e di trattamento finalizzato alla produzione di materia prima secondaria, nonché i conseguenti impatti e le minori pressioni ambientali.

L'attività si svolgerà secondo un programma di lavoro concordato nelle sue linee generali, che sarà ulteriormente specificato nel corso dell'indagine sulla

base delle necessità di approfondimento che verranno a determinarsi;

- la continuazione del precedente rapporto lavorativo per conseguire ulteriori obiettivi è da ritenersi in linea con i contenuti della deliberazione n. 32-7961 del 28 dicembre 2007, con la quale la Giunta Regionale ha recepito il Protocollo di intesa stipulato con le organizzazioni sindacali, che prevede, tra l'altro, l'impegno al mantenimento in servizio del personale precario operante con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino all'espletamento del programma di stabilizzazione ivi riportato.

Ritenuto quindi di prorogare di dodici mesi, dal 1 giugno 2008 al 31 maggio 2009, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato al Dr. Fabio Sarzi Amadè alle condizioni regolate dal contratto allegato alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante (Allegato 1).

Atteso che alla spesa di 27.000,00 euro, necessaria per la copertura finanziaria della collaborazione, si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 105406/2008 (Assegnazione 100583).

Tutto ciò premesso,

visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

visto l'art. 23 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale 23 maggio 2008, n. 13 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010",

#### *determina*

- di prorogare di dodici mesi, dal 1 giugno 2008 al 31 maggio 2009, alle condizioni regolate dal contratto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e per garantire lo svolgimento delle attività di cui alle premesse, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il Dr. Fabio Sarzi Amadè (omissis);

- di impegnare a tale fine la somma di 27.000,00 euro, a titolo di corrispettivo annuale lordo sul capitolo 105406/2008 (Assegnazione 100583).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Direttore regionale  
Salvatore De Giorgi

## Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

### Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali della Giunta regionale, operative dal 1° ottobre 2007

DA0500	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
DA0501	Settore Autonomie locali
DA0502	Settore Polizia locale
DA0503	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0504	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0505	Settore Protocollo ed archivio generali
DA0506	Settore Contenzioso amministrativo
DA0507	Settore Advocatura
DA0600	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DA0601	Settore Relazioni esterne della Giunta regionale
DA0602	Settore Ufficio stampa della Giunta regionale
DA0603	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta regionale
DA0604	Settore Ufficio relazioni con il pubblico e raccordo sportelli al cittadino
DA0700	Direzione RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DA0701	Settore Organizzazione
DA0702	Settore Formazione del personale
DA0703	Settore Reclutamento, mobilità e gestione dell'organico
DA0704	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
DA0705	Settore Servizi generali operativi
DA0706	Settore Trattamento economico del personale
DA0707	Settore Trattamento pensionistico previdenziale ed assicurativo del personale
DA0708	Settore Beni mobili
DA0709	Settore Patrimonio immobiliare
DA0710	Settore Tecnico
DA0711	Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - Prevenzione e protezione dal rischio
DA0712	Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
DA0713	Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
DA0800	Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DA0801	Settore Programmazione regionale
DA0802	Settore Statistico regionale
DA0803	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
DA0804	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
DA0805	Settore Pianificazione territoriale regionale
DA0806	Settore Pianificazione territoriale operativa
DA0807	Settore Sistema informativo territoriale
DA0808	Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - Archivio
DA0809	Settore Cartografico
DA0810	Settore Vigilanza urbanistica
DA0811	Settore Accordi di programma ed esami di conformità urbanistica
DA0812	Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
DA0813	Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
DA0814	Settore Urbanistico territoriale - Area Metropolitana
DA0815	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Torino
DA0816	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Alessandria
DA0817	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Asti
DA0818	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Vercelli
DA0819	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Cuneo
DA0820	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Novara
DA0821	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Biella
DA0822	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Verbania
DA0823	Settore Pianificazione paesistica
DA0824	Settore Gestione beni ambientali



DA0825	Settore Osservatorio dell'edilizia
DA0826	Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
DA0827	Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
DA0828	Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
DA0900	Direzione BILANCIO
DA0901	Settore Bilanci
DA0902	Settore Ragioneria
DA0903	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
DA0904	Settore Fiscalità passiva
DA0905	Settore Controllo gestioni delegate
DA0906	Settore Cassa economale
DA1000	Direzione AMBIENTE
DA1001	Settore Politiche di prevenzione, tutela e risanamento ambientale
DA1002	Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
DA1003	Settore Grandi rischi industriali
DA1004	Settore Risanamento acustico ed atmosferico
DA1005	Settore Programmazione gestione rifiuti
DA1006	Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
DA1007	Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
DA1008	Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
DA1009	Settore Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
DA1010	Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque-disciplina degli scarichi
DA1011	Settore Disciplina dei servizi idrici-opere fognarie, di depurazione e acquedottistiche
DA1012	Settore Pianificazione aree protette
DA1013	Settore Gestione aree protette
DA1100	Direzione AGRICOLTURA
DA1101	Settore Programmazione in materia di agricoltura
DA1102	Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
DA1103	Settore Sviluppo agro-industriale
DA1104	Settore Politiche comunitarie
DA1105	Settore Sviluppo delle produzioni animali
DA1106	Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
DA1107	Settore Fito-sanitario regionale
DA1108	Settore Servizi di sviluppo agricolo
DA1109	Settore Politiche delle strutture agricole
DA1110	Settore Infrastrutture rurali e territorio
DA1111	Settore Avversità e calamità naturali
DA1112	Settore Carburanti agricoli agevolati
DA1113	Settore Caccia e pesca
DA1200	Direzione TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE
DA1201	Settore Pianificazione dei trasporti
DA1202	Settore Viabilità ed impianti fissi
DA1203	Settore Trasporto pubblico locale
DA1204	Settore Navigazione interna e merci
DA1205	Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
DA1300	Direzione INNOVAZIONE, RICERCA ED UNIVERSITÀ
DA1301	Settore Università ed istituti scientifici
DA1302	Settore Sistemi informativi ed informatica
DA1303	Settore Utenze
DA1400	Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DA1401	Settore Opere pubbliche
DA1402	Settore Infrastrutture e pronto intervento
DA1403	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
DA1404	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
DA1405	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
DA1406	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo

DA1407	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
DA1408	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
DA1409	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
DA1410	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
DA1411	Settore Protezione civile
DA1412	Settore Difesa assetto idrogeologico
DA1413	Settore Pianificazione difesa del suolo
DA1414	Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
DA1415	Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
DA1416	Settore Politiche comunitarie
DA1417	Settore Politiche forestali
DA1418	Settore Economia montana - Cuneo
DA1419	Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche - Vercelli
DA1420	Settore Antincendi boschivi e rapporti con il Corpo forestale dello Stato - Novara
DA1421	Settore Idraulica forestale e tutela del territorio - Alessandria
DA1500	Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DA1501	Settore Attività formativa
DA1502	Settore Gestione amministrativa attività formative
DA1503	Settore Standard formativi - Qualità e orientamento professionale
DA1504	Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
DA1505	Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
DA1506	Settore Osservatorio del mercato del lavoro
DA1507	Settore Istruzione
DA1508	Settore Edilizia scolastica
DA1600	Direzione ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DA1601	Settore Osservatorio settori produttivi industriali
DA1602	Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
DA1603	Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I.
DA1604	Settore Pianificazione e verifica dell'attività estrattive
DA1605	Settore Sistema informativo - Osservatorio dell'artigianato
DA1606	Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
DA1607	Settore Promozione-sviluppo e credito dell'artigianato
DA1700	Direzione TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DA1701	Settore Programmazione ed interventi dei settori commerciali
DA1702	Settore Tutela del consumatore - Mercati all'ingrosso ed aree mercatali
DA1703	Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
DA1704	Settore Promozione e credito al commercio
DA1705	Settore Coordinamento della promozione domanda turistica - Organizzazione degli eventi promozionali
DA1706	Settore Offerta turistica-Interventi comunitari in materia turistica
DA1707	Settore Organizzazione turistica - Turismo sociale - Tempo libero
DA1708	Settore Sport
DA1709	Settore Programmazione-sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali
DA1800	Direzione CULTURA
DA1801	Settore Biblioteche - Archivi ed istituti culturali
DA1802	Settore Soprintendenza beni librari
DA1803	Settore Musei e patrimonio culturale
DA1804	Settore Promozione attività culturali
DA1805	Settore Spettacolo
DA1806	Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
DA1807	Settore Museo regionale di scienze naturali
DA1900	Direzione POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DA1901	Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio assistenziale
DA1902	Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
DA1903	Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi

DA1904	Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
DA2000	Direzione SANITÀ
DA2001	Settore Igiene e sanità pubblica
DA2002	Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e lavoro
DA2003	Settore Sanità animale e igiene degli allevamenti
DA2004	Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
DA2005	Settore Programmazione sanitaria
DA2006	Settore Emergenza sanitaria
DA2007	Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali
DA2008	Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
DA2009	Settore Gestione e risorse finanziarie
DA2010	Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
DA2011	Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
DA2012	Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
DA2013	Settore Assistenza extra ospedaliera
DA2014	Settore Assistenza farmaceutica
DA2015	Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane
SA0100	Direzione GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SA0101	Settore Rapporti Stato Regioni
SA0102	Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
SA0103	Settore Ufficio di Roma
SA0104	Settore Affari internazionali e comunitari
SA0105	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
SA0200	Direzione CONTROLLO DI GESTIONE
SF5	Struttura flessibile regionale La Venaria Reale ed altri beni culturali

MITTENTE


P<sub>ROT.N.</sub>

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale  
REGIONE PIEMONTE  
Piazza Castello 165  
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1	<input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3	<input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(\*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

## DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO [                      ]	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

## DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento  
su C.C.P. n. 30306104 comprovante  
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione

PAGINA NON UTILIZZATA



PAGINA NON UTILIZZATA



Roccaforte risalente al secolo XI, posta sulla sommità della collina morenica all'imbocco della Valle di Susa, nel XIV secolo passò ai Savoia che la trasformarono in residenza di corte. Dopo vari rimaneggiamenti degli architetti Ascanio Vitozzi, Carlo e Amedeo di Castellamonte, Michelangelo Garove, nel 1718 assunse la direzione del cantiere Filippo Juvarra con il suo grandioso progetto d'ampliamento rimasto incompiuto. Dal 1984 è sede del Museo d'Arte Contemporanea, che accanto alla collezione permanente che documenta le tendenze artistiche delle ultime generazioni, propone importanti mostre temporanee di livello internazionale.



*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363  
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Roberto Falco
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisio	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Rosario Copia, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.